



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - VENERDÌ, 16 MARZO 2007

3° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Sommario

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 FEBBRAIO 2007 - N. 8/4196

(4.3.0)

Elenco dei criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi del Reg. CE 1782/2003 (Disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC) e in recepimento del d.m. 21 dicembre 2006, n. 12541

3

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2007031)

D.g.r. 21 febbraio 2007 - n. 8/4196

(4.3.0)

Elenco dei criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi del Reg. CE 1782/2003 (Disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC) e in recepimento del d.m. 21 dicembre 2006, n. 12541

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato il Regolamento del Consiglio CE 1782/03, e le sue successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e in particolare:

– l'articolo 3 comma 1: «Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III del regolamento, conformemente al calendario fissato in tale allegato, e a mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento»;

– l'articolo 3 comma 2: «Le autorità nazionali competenti forniscono agli agricoltori l'elenco (condizionalità) dei criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali che devono rispettare»;

– l'articolo 5 comma 1: «Gli Stati Membri definiscono a livello nazionale e regionale i requisiti minimi per le buone condizioni agronomiche e ambientali sulla base dello schema riportato in allegato IV, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni del suolo e del clima, i sistemi aziendali esistenti, l'utilizzazione della terra, la rotazione delle colture, le pratiche aziendali e strutture aziendali»;

– l'allegato III che elenca le normative comunitarie che entrano a far parte dei criteri di gestione obbligatori e il calendario di tale entrata nel regime di condizionalità;

– l'allegato IV che individua obiettivi e norme per la definizione dei requisiti minimi di buona conduzione agronomiche e ambientali dei terreni;

Richiamato il decreto ministeriale n. 1787 del 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune, in particolare l'articolo 5 che detta disposizioni sull'applicazione della condizionalità e le sue successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 8/1774 del 25 gennaio 2006, «Elenco dei criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi del Reg. (CE) 1782/2003 (Disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC) e in recepimento del d.m. del 15 dicembre 2005, n. 4432/st»;

Richiamato il decreto ministeriale del 21 dicembre 2006 n. 12541 recante «Disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005» che approva il regime di condizionalità in vigore dall'1 gennaio 2007 e in particolare:

– l'articolo 2 comma 1 che fissa inderogabilmente in sessanta giorni dalla data di pubblicazione del suddetto decreto, per le Regioni e Province autonome la definizione dell'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale a decorrere dall'1 gennaio 2007;

– l'articolo 2 comma 1 bis che prevede l'attivazione di un confronto tra Regione e Mipaaf per la ricerca dell'armonizzazione tra norme nazionali e regionali;

Sentito il Mipaaf il 14 febbraio 2007 in attuazione dell'articolo 2 comma 1 bis del d.m. 21 dicembre 2007;

Dato atto che in accordo con il Mipaaf è preferibile armonizzare al d.m. 21 dicembre 2006 la norma 1.1 di cui all'allegato 2 alla presente deliberazione per una sua più precisa applicazione a livello particolare, senza sostanziali differenze di impatto per le aziende agricole lombarde rispetto alla formulazione di cui alla d.g.r. 1774 del 25 gennaio 2006;

Sentiti altresì l'Organismo Pagatore Regionale, le competenti Unità Organizzative regionali e le Organizzazioni Professionali;

Ritenuto da parte del dirigente proponente necessario:

– procedere ad una complessiva revisione, formale e sostanziale, del regime di condizionalità a decorrere dall'1 gennaio 2007 in conformità al decreto ministeriale del 21 dicembre 2006

n. 12541 e di proporre l'elenco degli impegni di cui agli allegati 1 e 2 alla presente deliberazione;

– riportare negli allegati 3 e 4 rispettivamente l'elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC/pSIC), negli allegati 5 e 6 la rappresentazione cartografica rispettiva di ZPS e SIC/pSISC, negli allegati 7, 8 e 9 la rappresentazione cartografica delle Zone Vulnerabili ai Nitrati, l'elenco dei comuni totalmente e parzialmente vulnerabili;

A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. di dare atto che nel d.m. 21 dicembre 2006 n. 12541, articolo 1, comma 1 sono contenute le seguenti definizioni che, per chiarezza e completezza del seguente atto, sono qui di seguito riportate:

- a) «atto»: ciascuna delle direttive e dei regolamenti che figurano nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/03, relativo ai criteri di gestione obbligatori, così come individuati nell'allegato 1 parte integrante della presente deliberazione;
- b) «norma»: le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 5 e all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1782/03 e successive modifiche e integrazioni, così come definite nell'allegato 2 parte integrante della presente deliberazione;
- c) «autorità di controllo competente»: l'Organismo Pagatore ai sensi dell'articolo 42 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 796/04;
- d) «ente di controllo specializzato»: l'organo di controllo ai sensi dell'articolo 42 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 796/04, delegato dall'Organismo Pagatore alla verifica del rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali;
- e) «azienda»: l'insieme delle unità di produzione gestite da un agricoltore, così come definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento 1782/03;

2. di dare atto che nel d.m. 21 dicembre 2006 n. 12541, articolo 2, comma 3 le superfici agricole dell'azienda beneficiaria di aiuti diretti sono differenziate a seconda delle tipologie di utilizzazione delle particelle come, per chiarezza e completezza del seguente atto, sono di seguito riportate:

- a) superfici a seminativo ai sensi dell'articolo 2 punto 1 del regolamento (CE) n. 796/04, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'articolo 55 del regolamento 1782/03 ed escluse le superfici di cui alla successiva lettera b);
- b) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/03;
- c) pascolo permanente ai sensi dell'articolo 2 punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04;
- d) oliveti con riferimento alla cura della pianta;
- e) qualsiasi superficie agricola di un'azienda beneficiaria di aiuti diretti;

3. di definire i criteri di gestione obbligatori per l'applicazione della condizionalità che gli agricoltori beneficiari di pagamenti diretti sono tenuti a rispettare, ai sensi del Reg. (CE) 1782/03, di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale al presente atto, con decorrenza dall'1 gennaio 2007;

4. di approvare le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali per l'applicazione della condizionalità che gli agricoltori beneficiari di pagamenti diretti sono tenuti a rispettare, ai sensi del Reg. (CE) 1782/03, di cui all'allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto, con decorrenza dall'1 gennaio 2007;

5. di specificare che, ai fini della applicazione per l'anno 2007 del regime di condizionalità obbligatoria di cui al Reg. CE 1782/03, gli elenchi delle aree natura 2000 (rispettivamente Zone di Protezione Speciale e Siti di Importanza Comunitaria) sono quelli riportati rispettivamente negli allegati 3 e 4 al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale. Di tali aree si riportano i limiti cartografici rispettivamente negli allegati 5 e 6 al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

6. di specificare che, ai fini della applicazione per l'anno 2007 del regime di condizionalità obbligatoria di cui al Reg. CE 1782/03, le Zone Vulnerabili ai Nitrati sono quelle riportate nell'allegato 7 al presente atto e che i comuni ricadenti totalmente o parzialmente in Zone Vulnerabili ai Nitrati sono riportati rispettivamente negli allegati 8 e 9 al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

7. di stabilire che il presente atto sostituisce con decorrenza dall'1 gennaio 2007 la deliberazione della Giunta regionale 8/1774 del 25 gennaio 2006;

8. di dare mandato al Direttore Generale Agricoltura per eventuali modifiche ed integrazioni tecniche agli allegati alla presente deliberazione in ottemperanza a quanto specificatamente richiesto dalla Unione Europea;

9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

— • —

ALLEGATO 1

CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI
A NORMA DELL'ALLEGATO III Reg. (CE) 1782/03

**CAMPO CONDIZIONALITÀ:
AMBIENTE**

**Atto A1 Direttiva 79/409/CEE, concernente
la conservazione degli uccelli selvatici**

Articoli 3, 4, paragrafi 1, 2, 4, artt. 5, 7, 8
(G.U. L 103 del 25 aprile 1979, pag. 1)

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2006 n. 12541 per la parte, relativa alla direttiva di cui sopra, qui di seguito riportata:

Recepimento nazionale

– Legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (Supplemento Ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche ed integrazioni, artt. 1 e ss.

– D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» (Supplemento Ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal d.P.R. 12 marzo 2003 n. 120 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).

– L'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43 è stato divulgato con d.m. 3 aprile 2000 «Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE» (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000), corretto con comunicato in G.U. 6 giugno 2000 n. 130 e successive modifiche.

– Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002).

– Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 427 recante «Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)» (G.U. n. 155 del 6 luglio 2005).

– Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 429 recante l'elenco delle zone di protezione speciale classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE (G.U. n. 168 del 21 luglio 2005).

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 5 comma 2 del decreto 5 agosto 2004 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 79/409/CEE, dove completamente attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, di cui al comma 1 del medesimo articolo, ai fini della verifica di conformità al presente atto, rileva l'adempimento degli impegni previsti dalle norme 2.1 (Gestione delle stoppie e dei residui colturali), 4.1 lettera b) (Protezione del pascolo permanente), 4.2 (Gestione delle superfici ritirate dalla produzione), 4.4 lettere a) e c) (Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio) per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'allegato 2 del presente decreto.

È stabilita la seguente integrazione regionale:

Recepimento:

– Legge regionale n. 33/1977 «Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica» come modificata dalla l.r. 4/2002 «Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative» (1° S.O. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 10 dell'8 marzo 2002) – art. 24 ter (Tutela degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario).

– Legge regionale n. 26/1993 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria» (1° S.O. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 33 del 19 agosto 1993).

– D.g.r. n. 7/14106 dell'8 agosto 2003 – Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza (3° Suppl. Straordinario Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 37 del 12 settembre 2003).

– D.g.r. n. 7/15648 del 15 dicembre 2003 «Revoca delle deliberazioni 7/2572 dell'11 dicembre 2000 e 7/11707 del 23 dicembre 2002 e contestuale individuazione di 17 ZPS (Zone di protezione Speciale) ai sensi dell'art. 4 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici».

– D.g.r. n. 7/16338 del 13 febbraio 2004 «Individuazione di nuove ZPS ai sensi dell'art. 4 della Dir. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici».

– D.g.r. n. 7/18453 del 30 luglio 2004 «Individuazione degli enti gestori dei proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) e dei siti di importanza comunitaria (SIC), non ricadenti in aree naturali protette, e delle zone di protezione speciale (ZPS), designate dal Decreto del Ministro dell'Ambiente 3 aprile 2000» (S.O. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 32 del 2 agosto 2004).

– D.g.r. n. 7/19018 del 15 ottobre 2004 – Procedure per l'applicazione della valutazione di incidenza alle Zone di protezione Speciale (ZPS ai sensi della direttiva 79/409/CEE, contestuale alla presa d'atto dell'avvenuta classificazione di 14 ZPS ed individuazione dei relativi soggetti gestori (2° Suppl. Straordinario Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 44 del 28 ottobre 2004).

– D.g.r. n. 7/21233 del 18 aprile 2005 – Individuazione di nuove aree ai fini della loro classificazione quali ZPS (Zone di Protezione Speciale) ai sensi della Dir. 79/409/CEE (3° Suppl. Straordinario Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 18, del 6 maggio 2005).

– D.g.r. n. 8/1791 del 25 gennaio 2006 – Rete Europea Natura 2000: individuazione degli enti gestori di 40 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e delle misure di conservazione transitorie per le ZPS e definizione delle procedure per l'adozione e l'approvazione dei piani di gestione dei siti. (2° Suppl. Straordinario Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 8 20 febbraio 2006).

– D.g.r. n. 8/3798 del 13 dicembre 2006 – Rete Natura 2000: modifiche e integrazioni alle dd.gg.rr. n. 14106/03, n. 19018/04 e n. 1791/06, aggiornamento della banca dati natura 2000 ed individuazione degli enti gestori dei nuovi SIC proposti. (S.O. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 2 dell'8 gennaio 2007).

Criteri di gestione obbligatori

Ai sensi della d.g.r. 14106 dell'8 agosto 2003 gli interventi, non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nelle aree Natura 2000, che possono avere incidenze significative sugli stessi, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, sono sottoposti alla procedura di Valutazione d'Incidenza.

La conduzione dell'azienda agricola beneficiaria di aiuti diretti con superfici aziendali ricadenti in Zone di Protezione Speciale classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE deve avvenire nel rispetto dei provvedimenti attuativi della presente direttiva vigenti nell'area e, in particolare, delle misure di conservazione transitorie stabilite con d.g.r. n. 8/1791 del 25 gennaio 2006 che comportano per l'attività agricola i seguenti impegni:

a) *In ZPS di tipo alpino ai sensi della d.g.r. 1791/06:*

1. Divieto di imboschimenti/rimboschimenti su pascoli e versanti erbosi.
2. Divieto di attuare interventi di rimboschimento nelle aree con prati stabili e arbusteti maturi.
3. Applicazione della procedura di Valutazione di Incidenza per le nuove infrastrutture (viabilità, edifici, insediamenti produttivi) in base alle vigenti disposizioni regionali e fatte salve eventuali previsioni di piano.

b) *In ZPS di tipo forestale ai sensi della d.g.r. 1791/06:*

1. Divieto di rimboschimento nelle aree con prati stabili, brughiere e arbusteti maturi.

2. Divieto di lavori di taglio, gestione e manutenzione forestale dall'1 marzo al 31 luglio.
3. Divieto di taglio e lavori di ordinaria gestione dall'1 marzo al 10 agosto in zone umide/torbiere/canneti.
4. Applicazione della procedura di Valutazione di Incidenza nel caso di interventi di pirodiserbo nei canneti.
5. In presenza di garzaie, divieto di taglio, anche di boschi da reddito, e delle normali attività di manutenzione tra il 1° marzo e il 30 giugno.
6. Applicazione della procedura di Valutazione di Incidenza per le nuove infrastrutture (viabilità, edifici, insediamenti produttivi) in base alle vigenti disposizioni regionali e fatte salve eventuali previsioni di piano.

c) *In ZPS con acque lentiche ai sensi della d.g.r. 1791/06:*

1. Divieto di rimboschimento nelle aree con prati stabili, brughiere e arbusteti maturi.
2. Divieto di taglio e lavori di ordinaria gestione dall'1 marzo al 10 agosto in zone umide/torbiere/canneti.
3. Applicazione della procedura di Valutazione di Incidenza nel caso di interventi di pirodiserbo nei canneti.
4. In presenza di garzaie, rispetto del divieto di taglio, anche di boschi da reddito, e delle normali attività di manutenzione tra il 1° marzo e il 30 giugno.
5. Applicazione della procedura di Valutazione di Incidenza per le nuove infrastrutture (viabilità, edifici, insediamenti produttivi) in base alle vigenti disposizioni regionali e fatte salve eventuali previsioni di piano.

d) *In ZPS con acque lotiche ai sensi della d.g.r. 1791/06:*

1. Divieto di rimboschimento nelle aree con prati stabili, brughiere e arbusteti maturi.
2. Divieto di lavori di taglio, gestione e manutenzione forestale dall'1 marzo al 31 luglio.
3. Divieto di taglio e lavori di ordinaria gestione dal 1 marzo al 10 agosto in zone umide/torbiere/canneti.
4. Applicazione della procedura di Valutazione di Incidenza nel caso di interventi di pirodiserbo nei canneti.
5. In presenza di garzaie, rispetto del divieto di taglio, anche di boschi da reddito, e delle normali attività di manutenzione tra il 1° marzo e il 30 giugno.
6. Applicazione della procedura di Valutazione di Incidenza per le nuove infrastrutture (viabilità, edifici, insediamenti produttivi) in base alle vigenti disposizioni regionali e fatte salve eventuali previsioni di piano.

e) *In ZPS con garzaie ai sensi della d.g.r. 1791/06:*

1. Divieto di rimboschimento nelle aree con prati stabili, brughiere e arbusteti maturi.
2. Divieto di taglio e lavori di ordinaria gestione dall'1 marzo al 10 agosto in zone umide/torbiere/canneti.
3. Applicazione della procedura di Valutazione di Incidenza nel caso di interventi di pirodiserbo nei canneti.
4. In presenza di garzaie, rispetto del divieto di taglio, anche di boschi da reddito, e delle normali attività di manutenzione tra il 1° marzo e il 30 giugno.
5. Applicazione della procedura di Valutazione di Incidenza per le nuove infrastrutture (viabilità, edifici, insediamenti produttivi) in base alle vigenti disposizioni regionali e fatte salve eventuali previsioni di piano.

Atto A 2 Direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose

Articoli 4 e 5

(G.U. L 20 del 26 gennaio 1980, pag. 43)

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2006 n. 12541 per la parte, relativa alla direttiva di cui sopra, qui di seguito riportata:

Recepimento nazionale

– Articoli 103 e 104 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006, Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.

È stabilita la seguente integrazione regionale:

Recepimento

– D.m. 19 marzo 1990 «Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri» (G.U. 31 marzo 1990, n. 76).

– D.g.r. 8/2244 del 29 marzo 2006 «Approvazione del programma di tutela e uso delle acque ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs. 152/99 e dell'articolo 55, comma 19 della l.r. 26/2003» (2° Supplemento Straordinario Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 15 del 13 aprile 2006).

– Reg. 24 marzo 2006, n. 3 «Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26» (I S.O. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 27 marzo 2006, n. 13).

– D.g.r. 8/2318 del 5 aprile 2006 «Norme tecniche regionali in materia di trattamento degli scarichi di acque reflue in attuazione dell'articolo 3, comma 1 del regolamento Reg. 3 del 2006» (I S.S. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 18 aprile 2006, n. 16).

Criteri di gestione obbligatori

Ai sensi del d.lgs. 152/06 e del Piano di Tutela delle acque, le aziende agricole ricadenti in aree designate vulnerabili a specifici fitofarmaci, devono rispettare quanto stabilito dalla normativa di riferimento.

L'azienda agricola, fatte salve le norme sull'utilizzo a fini agronomici delle acque reflue, deve rispettare il divieto di scarico sul suolo e il divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo delle sostanze pericolose e acquisirne autorizzazione allo scarico, rilasciata dall'autorità competente, nei casi previsti dal d.lgs. 152/06. In particolare deve:

- a) stoccare in un locale o in un contenitore chiuso o protetto, posto su un pavimento impermeabilizzato a perfetta tenuta, i combustibili, gli oli di origine petrolifera e minerali, i lubrificanti usati, i filtri e le batterie esauste, al fine di evitare perdite e percolazione delle sostanze pericolose nel suolo o nel sottosuolo. In base alla normativa vigente il contenitore-distributore del combustibile, se fuori-terra, deve essere provvisto di un bacino di contenimento di capacità non inferiore alla metà della capacità geometrica del contenitore, di una tettoia di protezione dagli agenti atmosferici in materiale non combustibile e di una idonea messa a terra;
- b) se esercita attività di trasformazione eccedenti i limiti di complementarietà ai sensi dell'art. 101, comma 7 del d.lgs. 152/06 deve possedere autorizzazione in corso di validità allo scarico diretto in acque superficiali e in fognatura e rispettarne le prescrizioni;
- c) Se ritiene di scaricare sostanze pericolose, e pertanto non avere uno scarico assimilabile ad un refluo domestico, deve avere autorizzazione allo scarico diretto in acque superficiali e in fognatura e rispettare le prescrizioni e i valori limite previsti dalla tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. n. 152/2006.

Atto A3 Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura

Articolo 3 Paragrafi 1 e 2

(G.U. L 181 del 4 luglio 1986, pag. 6)

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2006 n. 12541 per la parte, relativa alla direttiva di cui sopra, qui di seguito riportata:

Recepimento nazionale

– D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 «Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura» (Supplemento Ordinario G.U. 15 febbraio 1992, n. 38).

La norma si applica sia nel caso di utilizzazione da parte dell'agricoltore di fanghi propri, sia nel caso di utilizzazione di fanghi di terzi.

È stabilita la seguente integrazione regionale:

Recepimento

– L.r. n. 37/93 «Norme per il trattamento, la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici» (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 51 I S.O. del 20 dicembre 1993) e regolamento attuativo;

– D.g.r. n. 7/15944 del 30 dicembre 2003 «Delega alle province delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R3) e spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi. Art. 1 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6» (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 4 del 19 gennaio 2004).

Criteri di gestione obbligatori

Le aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento di fanghi di depurazione devono:

- a) Usare fanghi provenienti da un Centro di trattamento e stabilizzazione autorizzato.
- b) Usare/verificare l'uso di fanghi con caratteristiche chimico-fisiche stabilizzate e compatibili con le attitudini/condizioni tecniche dei suoli agricoli sui quali sono utilizzati e osservare i divieti di spandimento vigenti su:
 1. Terreni allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni, gelati o coperte da coltre nevosa
 2. Terreni con pendii maggiori del 15%
 3. Terreni con pH inferiore a 5
 4. Terreni destinati a pascolo o a foraggiare nelle 5 settimane precedenti lo sfalcio e il pascolamento
 5. Terreni destinati all'orticoltura e alla frutticoltura nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante lo stesso
 6. Terreni con colture in atto (escluse le colture arboree).
- c) Rispettare i seguenti adempimenti:
 1. Se non sono né produttrici né utilizzatrici di fanghi ai sensi del d.lgs. 99/92 devono conservare in azienda:
 - copia della notifica di spandimento
 - copia del registro di utilizzazione relativamente alla parte che interessa l'azienda
 - convenzione stipulata con l'azienda produttrice e/o utilizzatrice di fanghi.
 2. Se sono anche produttrici e/o utilizzatrici di fanghi di depurazione devono conservare in azienda:
 - autorizzazione allo spandimento
 - notifica di spandimento
 - registro di utilizzazione
 - scheda di accompagnamento
 - formulario di identificazione del fango
 ed inoltre devono:
 - essere iscritte all'albo delle imprese che effettuano gestione rifiuti (se azienda utilizzatrice)
 - avere registro carico-scarico aggiornato (se azienda produttrice).

Lo spandimento dei fanghi di depurazione, fatti salvi gli obbli-

ghi imposti dalla presente direttiva e dai provvedimenti attuativi vigenti, ai fini del rispetto della direttiva nitrati 91/676/CEE deve essere conforme alle disposizioni in vigore attuative della direttiva nitrati.

**Atto A4 Direttiva 91/676/CEE concernente
la protezione delle acque dall'inquinamento provocato
dai nitrati provenienti da fonti agricole**

Articoli 4 e 5

(G.U. L 375 del 31 dicembre 1991, pag. 1)

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2006 n. 12541 per la parte, relativa alla direttiva di cui sopra, qui di seguito riportata:

Recepimento nazionale

– D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 – Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.

– Art. 74, lett. pp, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, definizione di «zone vulnerabili»;

– Art. 92 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

Designazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.

– D.m. 19 aprile 1999 «Approvazione del codice di buona pratica agricola» (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 4 maggio 1999).

– Decreto 7 aprile 2006 recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152» (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12 maggio 2006).

Le Regioni e Province autonome riportano nei propri provvedimenti l'elenco delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della direttiva 91/676/CEE.

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 5 comma 2 del decreto 5 agosto 2004 del Ministro delle politiche agricole e forestali, individuano sulla base delle norme di recepimento della direttiva 91/676/CEE, dove attuate a livello regionale con i Programmi di azione, gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, si applicano le disposizioni di cui al titolo V del citato decreto 7 aprile 2006.

È stabilita la seguente integrazione regionale:

Recepimento

– L.r. n. 37/93 «Norme per il trattamento, la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici» (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 51 I S.O. del 20 dicembre 1993);

– Direttiva autorità di bacino del Po 12/96;

– D.g.r. 6/17149 1° agosto 1996 che modifica il regolamento approvato con d.g.r. 5/69318 12 giugno 1995 «Norme per il trattamento, la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici. Approvazione del regolamento attuativo previsto dall'art. 1 secondo comma della l.r. 37/93» (1° Supplemento Straordinario al n. 40 dell'1 ottobre 1996);

– D.g.r. 7/1048 del 28 luglio 2004 «Atto di indirizzo per la politica di uso e tutela delle acque della Regione Lombardia – Linee strategiche per l'utilizzo razionale, consapevole e sostenibile della risorsa idrica» (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.O. n. 35 del 23 agosto 2004);

– D.g.r. 8/2244 del 29 marzo 2006 «Approvazione del programma di tutela e uso delle acque ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs. 152/99 e dell'articolo 55, comma 19 della l.r. 26/2003» (2° Supplemento Straordinario Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 15 del 13 aprile 2006);

– D.g.r. 8/3297 del 11 ottobre 2006 «Nuove aree vulnerabili ai sensi del d.lgs. 152/2006: criteri di designazione e individuazione» (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.O. n. 45 del 6 novembre 2006);

– D.g.r. 8/3439 del 7 novembre 2006 «Adeguamento del Programma d'azione della Regione Lombardia di cui alla d.g.r. 17149/96 per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende loca-

lizzate in zona vulnerabile, ai sensi del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, art. 92 e del d.m. 209 del 7 aprile 2006» (3° Supplemento Straordinario Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 46 del 16 novembre 2006).

Criteri di gestione obbligatori

La Regione Lombardia ha approvato le Zone vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui alla d.g.r. 8/3297 dell'11 ottobre 2006 riportate in allegato al presente atto ai sensi del Reg. (CE) 1782/03.

La Regione Lombardia ha approvato il programma d'azione con d.g.r. 3439/06 che disciplina i criteri e le norme tecniche generali per le aziende agricole ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati che utilizzano agronomicamente gli effluenti di allevamento, di seguito indicati con e.a., i fertilizzanti azotati, gli ammendanti e, comunque, tutti gli apporti azotati.

Le aziende agricole come sopradefinite ricadenti in ZVN devono:

- a) Rispettare i divieti immediatamente cogenti previsti dalle disposizioni del programma di azione regionale in vigore come modificati/integrati dalla d.g.r. 8/3439 del 7 novembre 2006
- b) Rispettare gli adempimenti previsti dall'art. 23 e 24 dell'allegato 1 alla d.g.r. 8/3439 del 7 novembre 2006
- c) Rispettare i tempi e le modalità previste nel documento autorizzativo per provvedere agli interventi e/o adeguamenti stabiliti ai sensi dell'art. 23 dell'allegato 1 alla d.g.r. 8/3439 del 7 novembre 2006
- d) Se in possesso dell'autorizzazione all'utilizzazione agronomica in corso di validità, devono rispettarne le prescrizioni fino alla decorrenza dei nuovi obblighi, fatti salvi i divieti e adempimenti previsti dalla d.g.r. 8/3439 del 7 novembre 2006:
 - 1) Per gli allevamenti con consistenza superiore a 8 t di peso vivo (3 t per gli avicunicoli), che non producono esclusivamente letame bovino tradizionale
 - Avere il PUA/ PUAS autorizzato dal Sindaco, in copia presso l'azienda con tutti i suoi allegati;
 - Rispettare gli obblighi previsti dal PUA/ PUAS,
 - Avere strutture di stoccaggio adeguate rispetto a quanto previsto nel PUA o aver avviato nei termini l'iter burocratico per l'adeguamento (richiesta del permesso a costruire).
 - 2) Per gli allevamenti con consistenza limitata (inferiore a 8 t di peso vivo per bovini, suini, equini, bufalini, ovini e caprini e inferiore a 3 t di peso vivo per avicunicoli) devono avere copia della comunicazione inoltrata al comune, ove ha sede il centro aziendale.
 - 3) Per le aziende non zootecniche che concedono superfici per lo spandimento di reflui zootecnici nell'ambito di un piano (PUA/S) autorizzato devono conservare copia della convenzione in corso di validità.

Impegni a)

- a.1) *Accumulo temporaneo dei letami e lettieri esauste di allevamenti di avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati*

Condizioni per accumulo:

- solo a fini di utilizzazione agronomica
- solo previo uno stoccaggio di almeno 90 giorni
- solo sui terreni agricoli utilizzati per lo spandimento
- per un periodo non superiore a tre mesi
- in quantità funzionale alle esigenze delle colture dell'appezzamento utilizzato per l'accumulo
- evitare/contenere ogni fuoriuscita di liquidi e/o percolati e mantenere condizioni microaerobiche all'interno della massa.

Divieto di accumulo a distanze inferiori a:

- 5 m dalle scoline;
- 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettieri possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sottoforma di cumuli in campo, fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie.

L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria.

- a.2) *Divieti di utilizzazione agronomica dei letami, dei concimi azotati e degli ammendanti organici*

- 1) Entro le seguenti distanze dai corpi idrici naturali:
 - a) 5 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati come non significativi dal Piano di tutela e uso delle Acque, approvato con d.g.r. 8/2244 del 29 marzo 2006;
 - b) 10 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi;
 - c) 25 m dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

Tali disposizioni non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati. Nelle fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o fasce boscate tampone.

- 2) Su superfici non interessate dall'attività agricola, ad eccezione per aree a verde pubblico e privato e per aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
- 3) Nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado.
- 4) Sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione.
- 5) Dall'1 dicembre al 28 febbraio. La Regione Lombardia può tuttavia subordinare l'utilizzo agronomico in funzione dell'andamento meteorologico, e a tal scopo predispone appositi bollettini agrometeorologici con le informative sui possibili periodi di spandimento.
- 6) Nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di garantire il non percolamento in falda e il non costipamento del terreno.
- 7) In tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.
- 8) In golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e venga interrato immediatamente.

Su terreni in pendenza la distribuzione del materiale palabile e dei concimi azotati e degli ammendanti organici deve rispettare quanto definito dal CBPA in relazione alla lavorabilità dei suoli, alle sistemazioni idraulico-agrarie e alle modalità di spandimento.

- a.3) *Divieti di utilizzazione dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, nonché dei fanghi derivanti da trattamenti di depurazione di cui al d.lgs. n. 99 del 1992*

- 1) Entro le seguenti distanze dai corpi idrici naturali:
 - a) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
 - b) 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

Tali disposizioni «non si applicano» ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati. Nelle fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o fasce boscate tampone;
- 2) su superfici non interessate dall'attività agricola, ad eccezione per aree a verde pubblico e privato e per aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
- 3) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- 4) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affio-

rante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;

- 5) dall'1 novembre al 28 febbraio. Nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente il divieto ha la durata di 90 giorni. La Regione Lombardia può tuttavia subordinare l'utilizzo agronomico in funzione dell'andamento meteorologico, a tal fine predispone appositi bollettini agrometeorologici con le informative sui possibili periodi di spandimento;
- 6) nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di garantire il non percolamento in falda e il non costipamento del terreno;
- 7) in terreni con coltivazioni in atto destinate direttamente – senza processi di trattamento dei prodotti – alla alimentazione umana;
- 8) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- 9) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- 10) in golena entro argine;
- 11) su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%, tale limite, in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie o sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA, o nel Piano d'azione, può essere incrementata al 20%. In particolari aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli i limiti di pendenza possono essere più elevati di quelli stabiliti purché sia garantito il non superamento di un apporto complessivo di azoto di 210 kg per ettaro per anno, inteso come quantitativo medio aziendale ed ottenuto sommando i contributi da effluenti di allevamento, comunque non superiori a 170 kg di azoto, ed i contributi da concimi azotati e ammendanti organici. Per tali casi devono essere attuati specifici interventi di sistemazione idraulica e di coltivazione dei terreni quali colture foraggiere permanenti, fasce boscate tampone, ecc.;
- 12) in prossimità da strade e da centri abitati a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli o vengano immediatamente interrati;
- 13) nei terreni distanti meno di 200 m dalle opere di captazione di acque sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al consumo umano o di acquedotto privato di pubblico interesse (impianto che serva almeno 15 utenze) come disciplinato dall'art. 94 del d.lgs. 152/06;
- 14) se si applicano le seguenti tecniche:
 - a) irrigatori a lunga gittata;
 - b) distribuzione da strada a bordo campo;
 - c) tubazioni o manichette di irrigazione a bocca libera;
- 15) in particolare l'impiego dei fanghi derivanti da trattamenti di depurazione di cui al d.lgs. n. 99 del 1992 non è consentito sui terreni utilizzati con effluenti di allevamento, fatte salve le disposizioni di cui alla d.g.r. n. 7/15944/03.

a.4) Divieti di utilizzazione agronomica dei concimi azotati

- 1) Entro le seguenti distanze dai corpi idrici naturali:
 - d) 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati come non significativi;
 - e) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi;
 - f) 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.Tali disposizioni non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.
- Nelle fasce di divieto, ove tecnicamente possibile,

è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o fasce boscate tampone;

- 2) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
- 3) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- 4) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- 5) nel periodo 1 dicembre 28 febbraio. La Regione Lombardia può tuttavia subordinare l'utilizzo agronomico in funzione dell'andamento meteorologico, a tal fine predispone appositi bollettini agrometeorologici con le informative sui possibili periodi di spandimento;
- 6) nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di garantire il non costipamento del terreno;
- 7) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
- 8) in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e venga interrato immediatamente.

Impegni b)

Adempimenti per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (art. 23 d.g.r. 3439/06).

È fatto obbligo alle aziende di provvedere alla Comunicazione al comune competente del Programma Operativo Aziendale redatto in forma Semplificata (POAs) o Completa (POA) predisposto secondo il modello e le indicazioni di cui l'allegato B alla d.g.r. 3439/06; per le aziende in possesso dell'autorizzazione all'utilizzazione agronomica in corso di validità è fatto obbligo di rispettarne le prescrizioni e di presentare la Comunicazione del POAs/POA entro il 16 novembre 2007, secondo le indicazioni riportate nella tabella che segue:

Obblighi di comunicazione in funzione della classe dimensionale degli allevamenti	
Classe dimensionale Azoto al campo prodotto e/o utilizzato (organico e/o minerale) (Kg/anno)	Tipologia di comunicazione predisposta secondo modello e indicazioni di cui allegato B
Minore o uguale a 1000	Esonero dalla presentazione del Programma Operativo Aziendale (POA)
Da 1001 a 3000	Programma Operativo Aziendale semplificato (POAs)
Da 3001 a 6000	Programma Operativo Aziendale (POA) e Piano di Utilizzazione Agronomica (PUAs)
Superiore a 6000	Programma Operativo Aziendale (POA) e Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)
Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del d.lgs 59/2005 (Autorizzazione Integrata Ambientale)	Integrazione tra le procedure di Autorizzazione ai sensi del d.lgs 59/2005 e Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)

Le aziende agricole non zootecniche (art. 24 dell'allegato alla d.g.r. 3439/06) che utilizzano dosi di fertilizzante diverso da e.a. e con contenuto di azoto superiore a 6000 kg/anno, sono tenute alla presentazione di un POA comprensivo di PUA:

Obblighi di comunicazione in funzione del quantitativo d'uso di azoto diverso dagli effluenti d'allevamento	
Classe dimensionale (Kg/anno)	Tipologia di comunicazione
Superiore a 6000	Programma Operativo Aziendale (POA) e Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)

Impegni c)

L'azienda (art. 23 dell'allegato alla d.g.r. 3439/06) deve porre in essere eventuali interventi e/o adeguamenti nei tempi e modalità previste dal documento autorizzativo dalla data di approvazione del POA/POAS e comunque nel periodo compreso tra i 12 e i 18 mesi.

Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Articoli 6, 13, 15, e 22, lettera b)
(G.U. L. 206 del 22 luglio 1992, pag. 7)

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2006 n. 12541 per la parte, relativa alla direttiva di cui sopra, qui di seguito riportata:

Recepimento nazionale

– Legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche e integrazioni, artt. 1 e ss.

– D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal d.P.R. 12 marzo 2003 n. 120 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).

– L'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43 è stato divulgato con d.m. 3 aprile 2000 «Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE» (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000, corretto con comunicato in G.U. 6 giugno 2000 n. 130 e successive modifiche).

– Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002).

– Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2004 Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (G.U. n. 167 del 19 luglio 2004).

– Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 427 recante «Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)» (G.U. n. 155 del 6 luglio 2005).

– Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 428 recante l'elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (G.U. n. 157 dell'8 luglio 2005).

– Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 430 recante l'elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (G.U. n. 156 del 7 luglio 2005).

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 5 comma 2 del decreto 5 agosto 2004 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 92/43/CEE, dove completamente attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, di cui al comma 1 del medesimo articolo, ai fini della verifica di conformità al presente atto, rileva l'adempimento degli impegni previsti dalle norme 2.1 (Gestione delle stoppie e dei residui colturali), 4.1 lettera b) (Protezione del pascolo permanente), 4.2 (Gestione delle superfici ritirate dalla produzione), 4.4 lettere a) e c) (Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio) per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'allegato 2 del presente decreto.

È stabilita la seguente integrazione regionale:

Recepimento

– Decisione della Commissione recante adozione dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (G.U.C.E. n. L 14 del 21 gennaio 2004)

– L.r. 33/77 e «Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica» come modificata dall'art. 24 ter (Tutela degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario) con cui regione Lombardia si impegna a predisporre le necessarie

misure per la definizione, regolamentazione e gestione della rete ecologica europea Natura 2000 della l.r. 4/2002 «Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative» (1° S.O. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 10 dell'8 marzo 2002)

- D.g.r. 8 agosto 2003 n. 7/14106 «Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza» (3° Suppl. Straordinario Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 37 del 12 settembre 2003)

- D.g.r. 30 luglio 2004 n. 7/18453 «Individuazione degli enti gestori dei proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) e dei siti di importanza comunitaria (SIC), non ricadenti in aree naturali protette, e delle zone di protezione speciale (ZPS), designate dal Decreto del Ministro dell'Ambiente 3 aprile 2000» (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 32 del 2 agosto 2004)

- D.g.r. 30 luglio 2004 n. 7/18454 Rettifica dell'Allegato A della d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14106 «Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della Direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza» (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 32 del 2 agosto 2004)

- D.g.r. 8 febbraio 2006 n. 8/1876 e succ.mod «Rete Natura 2000 in Lombardia: trasmissione al Ministero dell'Ambiente della proposta di aggiornamento della banca dati, istituzione di nuovi siti e modificazione del perimetro di siti esistenti» (1° Suppl. Straordinario Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 21 del 23 maggio 2006)

- D.g.r. n. 8/3798 del 13 dicembre 2006 - Rete Natura 2000: modifiche e integrazioni alle dd.gg.rr. n. 14106/03, n. 19018/04 e n. 1791/06, aggiornamento della banca dati natura 2000 ed individuazione degli enti gestori dei nuovi SIC proposti (S.O. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 2 del 8 gennaio 2007).

Piani di gestione in vigore (vedi allegati 4 e 6 al presente atto per la correlazione con i siti):

- 1) Deliberazione del Consiglio Regionale 27 marzo 1985, n. III/2080. Riserva naturale «Altopiano di Cariataghe». Determinazioni relative ai punti b), c), d), e), f), dell'art. 12 della l.r. del 30 novembre 1983, n. 86 (1° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 28 del 10 luglio 1985)
- 2) Deliberazione del Consiglio Regionale 26 novembre 2003 - n. VII/919 Disciplina del Piano territoriale di coordinamento del Parco Naturale della Valle del Ticino, ai sensi dell'art. 18, comma 2-bis, della l.r. 86/1983 e successive modifiche ed integrazioni (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 12 gennaio 2004)
- 3) Deliberazione del Consiglio Regionale del 6 aprile 2004 - n. VII/992 Piano territoriale di coordinamento del Parco naturale del Monte Barro - Obiettivo 9.6.1. «Pianificazione delle aree protette» (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 19 - 3 maggio 2004)
- 4) Deliberazione del Consiglio Regionale 15 dicembre 2004 - n. VII/1136 Disciplina del Piano territoriale di coordinamento del Parco Naturale della Alto Garda Bresciano, ai sensi dell'art. 19, comma 2-bis, della l.r. 86/1983 (2° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 4 del 27 gennaio 2005)
- 5) D.g.r. 1 ottobre 1990, n. 5/639 - Approvazione del piano della riserva naturale «Lago di PIANO» (Art. 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86) (1° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 51 del 18 dicembre 1990)
- 6) D.g.r. 21 febbraio 1990, n. 4/51878 Approvazione del piano della riserva naturale «Fontanile Nuovo» (Art. 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86) (1° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 20 del 15 maggio 1990)
- 7) D.g.r. 20 marzo 1990, n. 4/52935 Approvazione del piano della riserva naturale «Boschi del Giovetto di Palline» (Art. 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86) (2° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 18 del 4 maggio 1990)
- 8) D.g.r. 21 marzo 1990, n. 4/53279 Approvazione del piano della riserva naturale «Isola Boscone» (Art. 14 della l.r. 30

novembre 1983, n. 86) (1° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 24 del 12 giugno 1990)

- 9) D.g.r. 21 marzo 1990, n. 4/53282 Approvazione del piano della riserva naturale «Valli di S. Antonio» (Art. 14 della l.r. 30 novembre 1983 n. 86) (1° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 26 del 26 giugno 1990)
- 10) D.g.r. 14 novembre 1991, n. 5/14720 Approvazione del piano della riserva naturale «Garzaia della Carola», ai sensi dell'Art. 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 (3° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 8 del 18 febbraio 1992)
- 11) D.g.r. 19 novembre 1991, n. 5/14947 Approvazione del piano di riserva naturale «Garzaia della Verminesca» (Art. 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86) (6° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 8 del 18 febbraio 1992)
- 12) D.g.r. 28 novembre 1991, n. 5/15196 Approvazione del piano della riserva naturale «Garzaia della Rinalda» (Art. 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86) (3° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 14 del 2 aprile 1992)
- 13) D.g.r. 28 novembre 1991, n. 5/15198 Approvazione del piano della riserva naturale «Garzaia di S. Alessandro» (Art. 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86) (5° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 14 del 2 aprile 1992)
- 14) D.g.r. 2 dicembre 1991, n. 5/15495 Approvazione del piano della riserva naturale «Garzaia di Porta Chiossa» (Art. 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86) (7° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 14 del 2 aprile 1992)
- 15) D.g.r. 27 aprile 1993, n. V/35674 Approvazione del piano della riserva naturale «Naviglio di Melotta» (Art. 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86) (1° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 27 del 6 luglio 1993)
- 16) D.g.r. 22 settembre 1993, n. 5/41299 Approvazione del piano della riserva naturale «Le Bine» (Art. 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86) (3° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 47 del 26 novembre 1993)
- 17) D.g.r. 25 luglio 1995, n. 6/444 Approvazione del piano della riserva naturale «Pian di Gembro» (art. 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86) (1° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 40 del 3 ottobre 1995)
- 18) D.g.r. 1 agosto 1996, n. 6/17286 Istituzione del monumento naturale Garzaia di Sartirana situato nei comuni di Sartirana Lomellina e Torre Beretti (PV). Art. 24 l.r. 30 novembre 1983 n. 86 (3° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 39 del 27 settembre 1996)
- 19) D.g.r. 20 dicembre 1996 - n. 6/22903 Approvazione del piano della riserva naturale «Pian di Spagna-Lago di Mezzola» (art. 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86) (3° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 47 del 25 febbraio 1997)
- 20) D.g.r. 17 ottobre 1997 - n. 6/31755 Approvazione della prima revisione del piano della riserva naturale «Torbiere del Sebino» (art. 14 l.r. 30 novembre 1983 n. 86) (3° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 48 del 28 novembre 1997)
- 21) D.g.r. 23 gennaio 1998 - n. 6/34326 Approvazione del piano della riserva naturale «Palata Menasciutto» (art. 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86) (1° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 9 del 3 marzo 1998)
- 22) D.g.r. 6 marzo 1998 - n. 6/34933 Approvazione del piano della riserva naturale «Riva orientale del lago di Alserio» (art. 14 l.r. 30 novembre 1983 n. 86) (1° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 17 del 28 aprile 1998)
- 23) D.g.r. 8 maggio 1998 - n. 6/36022 Modificazione del piano della riserva naturale «Paludi di Ostiglia» (art. 14 della l.r.

- 30 novembre 1983, n. 86) (1° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 23 del 9 giugno 1998)
- 24) D.g.r. 28 luglio 2000 n. 7/601 – Approvazione del piano territoriale di coordinamento del Parco regionale della Valle del Lambro (art. 19, comma 2, l.r. 86/83 e successive modificazioni) (1° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 34 del 22 agosto 2000)
- 25) D.g.r. 1 dicembre 2000 n. 7/2455 Approvazione del piano territoriale di coordinamento del Parco regionale dell'Oglio Sud (art. 19, comma 2, l.r. n. 86/83 e successive modificazioni) (3° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 3 del 18 gennaio 2001) e successive modificazioni:
- D.g.r. 28 maggio 2002, n. 7/9150 Approvazione di due varianti parziali al Piano territoriale di coordinamento del Parco regionale dell'Oglio sud, ai sensi della l.r. n. 86/83 (2° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 27 del 2 luglio 2002)
 - D.g.r. 19 marzo 2004, n. 7/16801 Approvazione della variante parziale al piano territoriale di coordinamento del parco regionale dell'Oglio Sud, ai sensi dell'art. 19 della l.r. n. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni – Obiettivo 9.6.1 «Pianificazione delle aree protette» (1° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 18 del 26 aprile 2004)
- 26) D.g.r. 11 dicembre 2000, n. 7/2616 Approvazione del piano della riserva naturale «Torbiere di Marcaria» (art. 14 l.r. 30 novembre 1983, n. 86) (4° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 2 dell'11 gennaio 2001)
- 27) D.g.r. 18 maggio 2001, n. 7/4675 Approvazione del piano della riserva naturale «Paluaccio di Oga» (art. 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86) (1° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 25 del 19 giugno 2001)
- 28) D.g.r. 2 agosto 2001 n. 7/5983 – Approvazione della variante generale al piano territoriale di coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino (art. 19, comma 2, l.r. 86/83 e successive modificazioni) rettificata dalla d.g.r. 14 settembre 2001, n. 6090) (2° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 40 del 5 ottobre 2001)
- 29) D.g.r. 29 ottobre 2001, n. 7/6632 Approvazione del piano territoriale di coordinamento del parco regionale dell'Adamello (art. 19, comma 2, l.r. 30 novembre 1983, n. 86 e successive modifiche e integrazioni) (2° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 48 del 29 novembre 2001) e successive modifiche:
- D.g.r. 24 marzo 2005 n. 7/21201 Approvazione della variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale dell'Adamello, ai sensi dell'art. 19 della l.r. n. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni – Obiettivo 9.6.1 «Pianificazione delle aree protette» (3° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 16 del 18 aprile 2005)
- 30) D.g.r. 18 ottobre 2002, n. 7/10706 Approvazione del piano della riserva naturale «Palude Brabbia» (art. 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86) (1° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 46 del 12 novembre 2002)
- 31) D.g.r. 1 agosto 2003 – n. 7/13939 – Approvazione del Piano territoriale di coordinamento del Parco regionale dell'Alto Garda Bresciano (ai sensi dell'art. 19, comma 2, della l.r. n. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni) (1° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 37 del 9 settembre 2003)
- 32) D.g.r. 28 novembre 2003 – n. 7/15367 – Approvazione del piano del monumento naturale «Garzaia della Cascina Vilarasca» (art. 14 l.r. 30 novembre 1983, n. 86) (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 22 dicembre 2003)
- 33) D.g.r. 19 marzo 2004, n. 7/16800 Revoca della deliberazione n. 7/16102 del 23 gennaio 2004 e riapprovazione del piano della Riserva naturale «Isola Boschina» (art. 14 l.r. 30 novembre 1983, n. 86.) PRS 9.6.1. – Obiettivo 9.6.1.1 (1° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 17 del 19 aprile 2004)
- 34) D.g.r. 29 ottobre 2004, n. 7/19213 Approvazione del Piano della Riserva Naturale «Valle del Freddo» e pSIC IT2060010 (art. 14 l.r. 30 novembre 1983, n. 86; art. 4 d.P.R. 8 settembre 1997 n. 357.) PRS 9.6.1. – Obiettivo 9.6.1.1 (3° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 46 del 12 novembre 2004)
- 35) D.g.r. 29 ottobre 2004, n. 7/19214 Approvazione del Piano della Riserva Naturale «Garzaia del Bosco Basso» e pSIC IT2080007 «Garzaia del Bosco Basso» (art. 14 l.r. 30 novembre 1983, n. 86; art. 4 d.P.R. 8 settembre 1997 n. 357.) PRS 9.6.1. – Obiettivo 9.6.1.1 (3° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 46 del 12 novembre 2004)
- 36) D.g.r. 26 novembre 2004, n. 7/19609 Approvazione del piano della riserva naturale «Sasso Malascarpa» e pSIC IT2020002 «Sasso Malascarpa» (art. 14 l.r. 30 novembre 1983, n. 86; art. 4 d.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997.) PRS 9.6.1. – Obiettivo 9.6.1.1 (2° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 21 dicembre 2004)
- 37) D.g.r. 10 dicembre 2004, n. 7/19795 Approvazione del piano della Riserva Naturale «Monte Alpe» e riconoscimento dello stesso come piano di gestione del pSIC IT2080021 «Monte Alpe» (art. 14, l.r. 30 novembre 1983, n. 86, art. 4 d.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997) P.R.S. 9.6.1. Obiettivo 9.6.1.1 (2° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 2 dell'11 gennaio 2005)
- 38) D.g.r. 4 agosto 2005, n. 8/548 Approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Oglio Nord, ai sensi dell'art. 19 della l.r. n. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni (1° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 37 del 12 settembre 2005)
- 39) L.r. 20 agosto 1994, n. 22 Piano territoriale di coordinamento del parco naturale dell'Adda Sud (1° Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 34 del 23 agosto 1994)
- 40) L.r. 29 aprile 1995, n. 39 Piano territoriale di coordinamento del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone (3° Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 18 del 4 maggio 1995) e:
- D.g.r. 12 marzo 2004, n. 7/16736 Non approvazione della variante parziale al Piano territoriale di coordinamento del Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone (ai sensi dell'art. 19, comma 2, della l.r. n. 86/83 e successive modifiche e integrazioni) – Obiettivo 9.6.1 «Pianificazione delle aree protette» (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 14 del 29 marzo 2004)
 - D.g.r. 16 febbraio 2005, n. 7/20959, Approvazione della variante parziale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone per l'ampliamento del perimetro del Parco nel territorio dei Comuni di Lomagna e Osnago (ai sensi dell'art. 19, comma 2, della l.r. n. 86/1983 e successive modifiche ed integrazioni) – Obiettivo 9.6.1 «Pianificazione delle aree protette» (3° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 10 del 10 marzo 2005)
- 41) L.r. 13 aprile 1991 n. 8 Piano territoriale di coordinamento del parco dei colli di Bergamo (1° Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 16 del 18 aprile 1991) e:
- L.r. 18 aprile 1992, n. 12 Modifica all'art. 20 (tutela della fauna: esercizio della caccia e della pesca) delle norme tecniche di attuazione della l.r. 13 aprile 1991, n. 8 «Piano territoriale di coordinamento del parco dei Colli di Bergamo» (1° Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 17 del 23 aprile 1992)
 - D.g.r. 11 febbraio 2005, n. 7/20658, Approvazione della variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale dei Colli di Bergamo (ai sensi dell'art. 19, comma 2, della l.r. n. 86/1983 e successive modifiche ed

integrazioni) – Obiettivo 9.6.1 «Pianificazione delle aree protette» (3° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 10 del 10 marzo 2005)

- 42) L.r. 1 dicembre 2003 n. 23 – Istituzione del Parco naturale dell'Adamello (1° Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 49 del 5 dicembre 2003).

Criteri di gestione obbligatori

Ai sensi della d.g.r. 14106 dell'8 agosto 2003 gli interventi, non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nelle aree Natura 2000, che possono avere incidenze significative sugli stessi, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, sono sottoposti alla procedura di Valutazione d'Incidenza.

La conduzione dell'azienda agricola beneficiaria di aiuti diretti con superfici aziendali ricadenti in Siti di Importanza Comunitaria o proposti tali ai sensi della direttiva 92/43/CEE, deve avvenire nel rispetto dei provvedimenti vigenti nell'area ai fini dell'attuazione della presente direttiva.

Nelle more dell'adozione di provvedimenti attuativi della presente direttiva, ai fini della verifica di conformità al presente atto, si rileva l'adempimento degli impegni previsti dalle norme 2.1 (Gestione delle stoppie e dei residui colturali), 4.1 lettera b) (Protezione del pascolo permanente), 4.2 (Gestione delle superfici ritirate dalla produzione), 4.4 lettere a) e c.1) (Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio) per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'allegato 2 della presente deliberazione.

CAMPO CONDIZIONALITÀ:

SANITÀ PUBBLICA, SALUTE ANIMALI E PIANTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE ANIMALI E NOTIFICA MALATTIE

Atto A6 – Direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992 concernente l'identificazione e registrazione degli animali

Articoli 3, 4 e 5

(G.U. L 355 del 5 dicembre 1992, pag. 32)

Atto A7 – Regolamento (CE) 2629/97 (abrogato dal Reg. CE 911/2004) che stabilisce modalità di applicazione del Reg. CE 820/97 (abrogato dal Reg. CE 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini

(G.U. L 354 del 30 dicembre 1997, pag. 19)

Atto A8 – Regolamento (CE) 1760/2000 Istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine

Articoli 4 e 7

(G.U. L 204 dell'11 agosto 2000, pag. 1)

Atto A8-bis – Regolamento (CE) 21/2004 Istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e modifica il Reg. CE 1782/2003 e le Direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE

Articoli 3, 4 e 5

(G.U. L 5 del 9 gennaio 2001, pag. 8)

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2006 n. 12541 per la parte, relativa agli atti comunitari di cui sopra, qui di seguito riportata:

Recupimento nazionale

– D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali» (G.U. 14 giugno 1996 n. 138)

– D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 «Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini» (G.U. 06 febbraio 2001 n. 30)

– D.m. 31 gennaio 2002 «Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina» (G.U. 26 marzo 2002 n. 72) e successive modifiche (1)

– D.m. 7 giugno 2002 «Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina (Supplemento Ordinario n. 137 G.U. n. 152 dell'1 luglio 2000)» e successive modifiche (2).

È stabilita la seguente integrazione regionale:

Criteri di gestione obbligatori

Le aziende con allevamenti bovini, bufalini, suini, ovini e caprini hanno l'obbligo di:

a) Registrare l'azienda in Banca Dati Regionale/Banca Dati Nazionale e tenere aggiornata la banca dati rispetto alla realtà aziendale;

b) Avere il registro di stalla aggiornato rispetto alla realtà aziendale;

c) Identificare correttamente i capi.

Atto B9 – Direttiva 91/414/CEE concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

Articolo 3

(G.U. L 230 del 19 agosto 1991, pag. 1)

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2006 n. 12541 per la parte, relativa alla direttiva di cui sopra, qui di seguito riportata:

(1) Modificato dal **decreto interministeriale 13 ottobre 2004** – Modifiche al d.m. 31 gennaio 2002 «Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina» (S.O. Gazzetta Uff. n. 237 dell'11 ottobre 2005).

(2) Sostituito dal **Provvedimento 26 maggio 2005** «Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina» (S.O. Gazzetta Uff. n. 243 del 18 ottobre 2005).

Recepimento nazionale

– D.lgs. n. 194 del 17 marzo 1995 «Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari» (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60).

– D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18 luglio 2001 n. 165 S.O.).

– Circolare MiPAF 30 ottobre 2002 Modalità applicative dell'art. 42 del d.P.R. 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18).

– Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 (G.U. n. 265 del 12 novembre 2002).

– Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004 – Suppl. Ordinario n. 179).

È stabilita la seguente integrazione regionale:

Recepimento

– D.g.r. 25 novembre 2002 n. 7/11225 Disposizioni per l'attuazione degli adempimenti di competenza regionale, di cui al d.P.R. 23 aprile 2001, n. 290, regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti. (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 50 del 9 dicembre 2002)

– Circolare 14 aprile 2004 n. 17 Attività di vigilanza e controllo su commercio e impiego di prodotti fitosanitari. (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 18 del 26 aprile 2004).

Criteri di gestione obbligatori

Le aziende agricole hanno l'obbligo di:

- a) tenere il registro dei trattamenti e procedere al suo costante aggiornamento;
- b) rispettare le modalità di impiego dei prodotti, facendo particolare attenzione a:
 - rispetto delle specifiche riportate sull'etichetta
 - ammissibilità dei prodotti utilizzati rispetto alla coltura
 - corretta modalità di deposito dei prodotti in azienda
 - dotazione di dispositivi di protezione individuale
 - corretta modalità di manipolazione e distribuzione
 - rispetto dei tempi di sicurezza e di rientro
 - corretta taratura e manutenzione macchine e attrezzi.

In caso di utilizzazione di prodotti fitosanitari classificati Molto Tossici, Tossici o Nocivi (T+, T, XN), l'agricoltore è tenuto a:

- c) possedere il patentino in corso di validità, o aver una domanda di rinnovo in corso,
- d) conservare la documentazione prevista per legge (bolle d'acquisto e/o fatture di acquisto dei prodotti molto tossici, tossici e nocivi e schede di sicurezza).

Atto B10 – Direttiva 96/22/CE e successive modifiche apportate dalla direttiva 2003/74/CE del Consiglio, il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE

Articoli 3, 4, 5 e 7

(G.U. L 125 del 23 maggio 1996, pag. 3)

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2006 n. 12541 per la parte, relativa alla direttiva di cui sopra, qui di seguito riportata:

Recepimento nazionale

– Decreto dirigenziale del 14 ottobre 2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18 ottobre 2004)

– D.lgs. 16 marzo 2006 n. 158 «Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali» (G.U. 28 aprile 2006, n. 98)

È stabilita la seguente integrazione regionale:

Criteri di gestione obbligatori

Gli allevamenti di bovini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, acquacoltura (trote, anguille), conigli, selvaggina d'allevamento (selvaggina da penna) e/o i produttori di latte vaccino, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa ed in particolare, salvo deroghe ed esclusioni:

– Divieto di somministrazione di tireostatici, stilbeni e derivati dello stilbene e loro sali ed esteri, estradiolo-17 beta e suoi derivati sotto forma di esteri e sostanze beta-agoniste e per sostanze ad azione estrogena – diverse dall'estradiolo-17 beta e dai suoi derivati sotto forma di esteri – androgena o gestagena. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso.

– Divieto di destino alla commercializzazione di animali ai quali siano stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero che siano stati oggetto di un trattamento illecito o di animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, non sia rispettato il periodo di sospensione prescritto e prodotti da questi animali derivati (latte, uova, carne, ecc. ...).

**Atto B11 – Regolamento (CE) 178/2002
del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce
i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare,
istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare
e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare**

Articoli 14, 15, 17 Paragrafo 1, 18, 19 e 20
(G.U. L 31 dell'1 febbraio 2002)

*Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2006
n. 12541 per la parte, relativa al regolamento di cui sopra, qui di
seguito riportata:*

Recepimento nazionale

– Articolo 4, paragrafo 1, e parte «A» dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (GUCE L 139 del 30 aprile 2004);

– Articolo 3, paragrafo 1, e allegato III del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (GUCE L 139 del 30 aprile 2004);

– Articolo 5, paragrafi 1, 5 e 6 e allegati I e III del Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GUCE L 035 dell'8 febbraio 2005);

– Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante «rintracciabilità e scadenza del latte fresco» (G.U. n. 152 dell'1 luglio 2004);

– Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante «Linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte» (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005);

– Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005). Acc. 28 luglio 2005 epigrafe;

– Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome sul documento recante «Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica», volto a favorire l'attuazione del regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 del Parlamento e del Consiglio (Rep. atti n. 2334). Emanato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005).

È stabilita la seguente integrazione regionale:

Recepimento

– «Linee guida applicative del Regolamento CE n. 852/04 del Parlamento e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari e reg. CE n. 853/04 del Parlamento e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale», predisposte dal Ministero della Salute, dalle Regioni e P.A. e approvate dalla Conferenza Stato-Regioni (G.U. n. 259 del 7 novembre 2006)

– Decreto Direzione Generale Sanità n. 5851 del 20 aprile 2005 recante Approvazione del documento «Indicazioni per l'applicazione degli articoli 17, 18, 19 e 20 del Regolamento 178/2002/CE»

– Decreto Direzione Generale Sanità n. 1265 del 7 febbraio 2006 recante «Definizione dell'ambito di applicazione dei Regolamenti (CE) n. 852/2004 e 853/2004 – (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.O. n. 10 del 6 marzo 2006)

Criteri di gestione obbligatori

1. Gli operatori agricoli coinvolti nelle filiere del settore alimentare che producono alimenti e/o mangimi devono:

- garantire che gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte
- essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime
- disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo

– disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano

– devono adeguatamente etichettare o identificare gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno per agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche.

2. Gli allevamenti di bovini da latte, coinvolti nella filiera produttiva del latte fresco hanno l'obbligo di:

- realizzare il manuale aziendale previsto dalla normativa vigente;
- far sì che il manuale sia sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia.

3. Gli operatori agricoli sono tenuti ad attenersi al documento DS/2006/16-final della Commissione Europea – D.G. Agricoltura che esplicita una selezione di disposizioni applicabili a livello di azienda agricola, per il regime di condizionalità, richiamando alcuni articoli ed allegati dei regolamenti (c.d. «pacchetto igiene»):

- Regolamento CE n. 852/04 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- Regolamento CE n. 853/04 sull'igiene dei prodotti di origine animale;
- Regolamento CE n. 183/05 sull'igiene dei mangimi.

Si riporta di seguito estratto del documento:

Reg. (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 (1). Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

Estratto dall'articolo 4 in collegamento con la Parte A dell'allegato I come sottospecificato

II. Requisiti in materia di igiene

4. Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono o cacciano animali o producono prodotti primari di origine animale devono, se del caso, adottare misure adeguate per:

- g) immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare la contaminazione;
- h) prevenire l'introduzione e la propagazione di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell'introduzione di nuovi animali e comunicando i focolai sospetti di tali malattie alle autorità competenti;
- j) usare correttamente gli additivi per i mangimi e i medicinali veterinari, come previsto dalla normativa pertinente.

5. Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali, devono, se del caso, adottare misure adeguate per:

- f) immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare la contaminazione;
- h) utilizzare correttamente i prodotti fitosanitari e i biocidi, come previsto dalla normativa pertinente.

6. Gli operatori del settore alimentare devono adottare opportune misure correttive quando sono informati di problemi individuati durante controlli ufficiali.

III. Tenuta delle registrazioni

8. Gli operatori del settore alimentare che allevano animali o producono prodotti primari d'origine animale devono tenere registrazioni, in particolare, riguardanti:

- a) la natura e l'origine degli alimenti somministrati agli animali;
- b) i prodotti medicinali veterinari o le altre cure somministrate agli animali, con le relative date e i periodi di sospensione;
- d) i risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati da animali o su altri campioni prelevati a scopi diagnostici, che abbiano rilevanza per la salute umana; e
- e) tutte le segnalazioni pertinenti sui controlli effettuati su animali o prodotti di origine animale.

9. Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali devono tenere le registrazioni, in particolare riguardanti:

- a) l'uso di qualsiasi prodotto fitosanitario e biocida;
- c) i risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da piante o altri campioni che abbiano rilevanza per la salute umana.

Reg. (CE) n. 853/2004 del 29 aprile 2004. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale

Obblighi degli operatori del settore alimentare

Estratto dall'Articolo 3 in collegamento con l'allegato III come sottospecificato

ALLEGATO III – SEZIONE IX

CAPITOLO I: LATTE CRUDO – PRODUZIONE PRIMARIA

I. REQUISITI SANITARI PER LA PRODUZIONE DI LATTE CRUDO

1. Il latte crudo deve provenire da animali:

- b) che denotano uno stato sanitario generale buono e non evidenziano sintomi di malattie che possano comportare una contaminazione del latte e, in particolare, non sono affetti da infezioni del tratto genitale con scolo, enteriti con diarrea accompagnate da febbre, o infiammazioni individuabili della mammella;
- c) che non sono affetti da ulcerazioni della mammella tali da poter alterare il latte;
- d) ai quali non sono stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero che non sono stati oggetto di un trattamento illecito ai sensi della direttiva 96/23/CE;
- e) per i quali, in caso di somministrazione di prodotti o sostanze autorizzati, siano stati rispettati i tempi di sospensione prescritti per tali prodotti o sostanze.

2. a) In particolare, per quanto riguarda la brucellosi, il latte crudo deve provenire da:

- i) vacche o bufale appartenenti ad una mandria che, ai sensi della Direttiva 64/432/CEE (2), is free or officially free of brucellosis;
- ii) pecore o capre appartenenti a un allevamento ufficialmente indenne o indenne da brucellosi ai sensi della direttiva 91/68/CEE (2) o
- iii) femmine di altre specie che appartengono, se trattasi di specie sensibili alla brucellosi, ad allevamenti regolarmente controllati per tale malattia in base a un piano di controllo approvato dall'autorità competente;

b) per quanto riguarda la tubercolosi, il latte crudo deve provenire da:

- i) vacche o bufale appartenenti a un allevamento che, ai sensi della direttiva 64/432/CEE, è ufficialmente indenne da tubercolosi, o
- ii) femmine di altre specie che appartengono, se trattasi di specie sensibili alla tubercolosi, ad allevamenti regolarmente controllati per tale malattia in base ad un piano di controllo approvato dall'autorità competente;

c) in caso di compresenza di caprini e bovini, i caprini devono essere soggetti ad un controllo e ad un'analisi per la tubercolosi.

3. Tuttavia, il latte crudo proveniente da animali che non soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2 può essere utilizzato previa autorizzazione dell'autorità competente:

- a) nel caso di vacche e bufale che non presentano reazione positiva alle prove per la tubercolosi o la brucellosi né sintomi di tali malattie, previo trattamento termico che consenta di presentare una reazione negativa alla prova di fosfatasi;
- b) nel caso di ovini o caprini che non presentano reazione positiva alle prove per la brucellosi, o che sono stati vaccinati contro la brucellosi nel quadro di un programma approvato di eradicazione, e che non presentano sintomi di tale malattia:

- i) per la fabbricazione di formaggi che richiedono un periodo di maturazione di almeno due mesi, o
- ii) previo trattamento termico che consenta di presentare una reazione negativa alla prova di fosfatasi; e

c) nel caso di femmine di altre specie che non presentano reazione positiva alle prove per la tubercolosi o la brucellosi né sintomi di tali malattie, ma appartengono a un allevamento in cui la tubercolosi o la brucellosi sono state individuate a seguito dei controlli di cui al paragrafo 2, lettera a), punto iii) o al paragrafo 2, lettera b), punto ii), se sottoposto ad un trattamento che ne garantisca la sicurezza.

4. Il latte crudo proveniente da animali che non soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, in particolare animali che presentano individualmente una reazione positiva alle prove di carattere profilattico per la tubercolosi o la brucellosi eseguite a norma delle direttive 64/432/CEE e 91/68/CEE, non deve essere utilizzato per il consumo umano.

5. Dev'essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali affetti o che si sospetta siano affetti da una delle malattie di cui al paragrafo 1 o 2, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali.

II. IGIENE NELLE AZIENDE PRODUTTRICI DI LATTE

A. Requisiti per i locali e le attrezzature

1. Le attrezzature per la mungitura, e i locali in cui il latte è immagazzinato, manipolato o refrigerato devono essere situati e costruiti in modo da evitare rischi di contaminazione del latte.

2. I locali per il magazzino del latte devono essere opportunamente protetti contro gli animali infestanti o parassiti, essere separati dai locali in cui sono stabulati gli animali e ove necessario per soddisfare i requisiti di cui alla parte B, essere muniti di impianti di refrigerazione adeguati.

3. Le superfici delle attrezzature destinate a venire a contatto con il latte (utensili, contenitori, cisterne, ecc., utilizzati per la mungitura, la raccolta o il trasporto del latte) debbono essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare e debbono essere mantenute in buone condizioni. Ciò richiede l'impiego di materiali lisci, lavabili e atossici.

4. Dopo l'impiego, tali superfici debbono essere pulite e, se necessario, disinfettate. Dopo ogni viaggio, o ogni serie di viaggi se il lasso di tempo tra lo scarico e il carico successivo è estremamente contenuto, ma ad ogni modo almeno una volta al giorno, i contenitori e i bidoni usati per il trasporto del latte crudo devono essere puliti e disinfettati adeguatamente prima di una loro riutilizzazione.

B. Igiene della mungitura, della raccolta e del trasporto

1. La mungitura deve essere effettuata nel rispetto delle norme d'igiene, accertando in particolare:

- a) che prima dell'inizio della mungitura i capezzoli, la mammella e le parti adiacenti siano pulite;

d) che siano identificati gli animali sottoposti a trattamento medico che potrebbero trasferire al latte residui e che il latte ottenuto da tali animali prima della fine del periodo di sospensione prescritto non sia utilizzato per il consumo umano.

2. Il latte deve essere posto, immediatamente dopo la mungitura, in un luogo pulito, progettato e attrezzato in modo da evitare la contaminazione. Deve essere immediatamente raffreddato a una temperatura non superiore a 8° C in caso di raccolta giornaliera e non superiore a 6° C qualora la raccolta non sia effettuata giornalmente.

4. Gli operatori del settore alimentare non sono tenuti a ottemperare ai requisiti termici di cui al paragrafo 2 se il latte rispetta i criteri definiti nella parte III e se:

- a) la trasformazione del latte avviene entro le due ore successive alla fine della mungitura, o
- b) è necessaria una temperatura più elevata per motivi tecnologici connessi alla fabbricazione di taluni prodotti lattiero-caseari e l'autorità competente lo consente.

SEZIONE X: UOVA E OVOPRODOTTI

CAPITOLO I: UOVA

1. Nei locali del produttore, le uova vanno conservate pulite, all'asciutto e al riparo da odori estranei, protette in modo efficace dagli urti e sottratte all'esposizione diretta ai raggi solari.

Reg. (CE) n. 183/2005 del 12 gennaio 2005. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi

Estratto dall'articolo 5(1) in collegamento con l'allegato I come sotto-specificato:

ALLEGATO I – PARTE A: PRODUZIONE PRIMARIA

I. Disposizioni in materia di igiene

4. Se del caso, gli operatori del settore dei mangimi adottano misure appropriate, in particolare:

- a) per immagazzinare e manipolare i rifiuti e le sostanze pericolose separatamente e in modo sicuro in modo da prevenire contaminazioni pericolose;
- b) per tener conto dei risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da prodotti primari o altri campioni pertinenti per la sicurezza dei mangimi.

II. Tenuta di registri

2. Gli operatori del settore dei mangimi (FORAGGI COMPRESI) devono in particolare tenere registrazioni di:

- a) ogni uso di prodotti fitosanitari e di biocidi;
- b) l'uso di sementi geneticamente modificate;
- c) la fonte e la quantità di ogni mangime in entrata nonché la destinazione e la quantità di ogni mangime in uscita.

Estratto dall'articolo 5(5) in collegamento con l'allegato III come sotto-specificato:

ALLEGATO III – BUONA PRATICA DI ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

1. Immagazzinamento dei mangimi.

I mangimi sono immagazzinati separatamente dai prodotti chimici e da altri prodotti vietati nell'alimentazione degli animali.

I mangimi medicati e i mangimi non medicati destinati a diverse categorie o specie di animali sono immagazzinati in modo da ridurre il rischio di somministrazione ad animali cui non sono destinati.

2. Distribuzione

I mangimi non medicati sono manipolati separatamente dai mangimi medicati per evitare contaminazioni.

Articolo 5(6)

Gli operatori del settore dei mangimi e gli agricoltori si procurano e utilizzano soltanto i mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti a norma del presente regolamento.

Atto B12 – Regolamento (CE) 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

(G.U. L 147 del 31 maggio 2001)

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2006 n. 12541, per la parte, relativa al regolamento di cui sopra, è stabilito il seguente recepimento regionale:

Recepimento regionale

– Decreto Direzione Generale Sanità n. 29956 del 30 novembre 2001 – Piano regionale di segnalazione dei casi sospetti di infezione da BSE negli animali presenti sul territorio della Regione Lombardia (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Se.O. n. 52 del 24 dicembre 2001).

Criteri di gestione obbligatori

Gli allevamenti, in base alla normativa vigente, fatte salve le deroghe previste dal Reg. (CE) 1292/05, allegato IV par. II, devono rispettare:

a) Divieto di somministrazione di: proteine derivate da mammiferi e di proteine animali trasformate, gelatina ricavata da ruminanti, prodotti a base di sangue, proteine idrolizzate, fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale («fosfato dicalcico e fosfato tricalcico»), mangimi contenenti le proteine di cui sopra, per i ruminanti di proteine di origine animale e dei mangimi che le contengono.

b) L'obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta o palese infezione da TSE in un animale.

Atto B13 – Direttiva 85/511/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla Direttiva 2003/85/CE del Consiglio del 29 settembre 2003 relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica

Articolo 7

(G.U. L 315 del 26 novembre 1985 pag. 11-18)

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2006 n. 12541 per la parte, relativa alla direttiva di cui sopra, qui di seguito riportata:

Recepimento nazionale

– D.P.R. n. 229 dell'1 marzo 1992 concernente il regolamento di attuazione della direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 90/423/CEE del 26 giugno 1990 (G.U. n. 66 del 19 marzo 1992, S.O. n. 56)

È stabilita la seguente integrazione regionale:

Recepimento

– D.lgs. 18 settembre 2006 n. 274 «Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica» (G.U. n. 258 del 6 novembre 2006, S.O. n. 210) che sostituisce il d.P.R. n. 229 dell'1 marzo 1992

Criteri di gestione obbligatori

– Obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di afta epizootica in allevamento (ruminanti bovini, bufalini, ovini caprini e suini).

ATTO B14 – Direttiva 92/119/CEE del Consiglio che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini

Articolo 3

(G.U. L 62 del 15 marzo 1993)

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2006 n. 12541 per la parte, relativa alla direttiva di cui sopra, qui di seguito riportata:

Recepimento nazionale

– D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996 relativo alla «Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini» (G.U. n. 160 del 10 luglio 1996 S.O.)

È stabilita la seguente integrazione regionale:

Recepimento

– D. Dirig. 21 febbraio 2005 n. 2369 – Piano di sorveglianza della malattia vescicolare del suino, di controllo della malattia di Aujeszky nel suino e di sorveglianza della peste suina classica sul territorio della Regione Lombardia (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 12 del 21 marzo 2005)

Criteri di gestione obbligatori

– Obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di:

- a) Peste bovina
- b) Peste dei piccoli ruminanti
- c) Malattia vescicolare dei suini
- d) Febbre catarrale maligna degli ovini
- e) Malattia emorragica epizootica dei cervi
- f) Vaiolo degli ovicaprini
- g) Stomatite vescicolare
- h) Peste suina africana
- i) Dermatite nodulare contagiosa
- j) Febbre della Rift Valley.

– Ai sensi del Piano di eradicazione e di sorveglianza della malattia vescicolare del suino sul territorio della Regione Lombardia vige l'obbligo di accreditamento degli allevamenti suini, di introduzione in allevamento di capi provenienti da allevamenti accreditati e scortati da relativa certificazione.

ATTO B15 – Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini

Articolo 3

(G.U. L 327 del 22 dicembre 2000)

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2006 n. 12541 per la parte, relativa alla direttiva di cui sopra, qui di seguito riportata:

Recepimento nazionale

– D.lgs. 9 luglio 2003, n. 225 recante Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini (G.U. n. 194 del 22 agosto 2003 S.O. n. 138).

È stabilita la seguente integrazione regionale:

Criteri di gestione obbligatori

– Obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di febbre catarrale (lingua blu) degli ovini.

CAMPO CONDIZIONALITÀ: BENESSERE DEGLI ANIMALI

Atto C16 – Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

Articoli 3 e 4

(G.U. L 340 dell'11 dicembre 1991)

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2006 n. 12541 per la parte, relativa al regolamento di cui sopra, qui di seguito riportata:

Recepimento nazionale

– D.lgs. n. 533 del 30 dicembre 1992 «Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli» (S.O. G.U. 11 gennaio 1993 n. 7).

È stabilita la seguente integrazione regionale:

Recepimento nazionale

– Modifica al d.lgs. 533 del 30 dicembre 1992: d.lgs. n. 331 del 1° settembre 1998 (attuazione della direttiva 97/2/CE) – G.U. n. 224 del 25 settembre 1998 – rettifica sulla G.U. n. 181 del 4 agosto 1999

– Nota esplicativa del 25 luglio 2006, del Ministero della Salute – Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di vitelli.

Criteri di gestione obbligatori

Le aziende che allevano almeno 6 vitelli, animale della specie bovina di età inferiore a sei mesi devono soddisfare ai seguenti requisiti:

a) nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che un veterinario non abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento esiga che sia isolato dal gruppo al fine di essere sottoposto ad un trattamento diagnostico e terapeutico. La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1. Ogni recinto individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, non deve avere muri compatti, ma pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli;

b) per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 150 chilogrammi e inferiore a 220 chilogrammi e ad almeno 1,8 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 220 chilogrammi.

Impegni estratti dall'allegato al d.lgs. 533/92 modificato dal d.lgs. 331/98

1. I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione, e in particolare dei recinti e delle attrezzature con i quali i vitelli possono venire a contatto, non devono essere nocivi per i vitelli e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.

2. Fino all'istituzione di regole comunitarie in materia, l'installazione delle apparecchiature e dei circuiti elettrici deve essere conforme alla regolamentazione nazionale in vigore volta ad evitare qualsiasi scossa elettrica.

3. L'isolamento termico, il riscaldamento e la ventilazione devono consentire di mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas.

4. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere dei vitelli deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere dei vitelli fino a che non sia effettuata la riparazione, ricorrendo in particolare a metodi alternativi disponibili di alimentazione e provvedendo a mantenere condizioni ambientali soddisfacenti.

Se si utilizza un impianto di ventilazione artificiale, occorre prevedere un opportuno sistema sostitutivo che permetta un ricambio di aria sufficiente per preservare la salute e il benessere

dei vitelli in caso di guasti all'impianto, nonché un sistema di allarme che segnali i guasti all'allevatore. Il sistema di allarme deve essere verificato regolarmente.

5. I vitelli non devono restare continuamente al buio. A tal fine, onde soddisfare le loro esigenze comportamentali e fisiologiche, è opportuno prevedere, date le diverse condizioni climatiche degli Stati membri, una illuminazione adeguata naturale o artificiale che, in quest'ultimo caso, dovrà essere almeno equivalente alla durata di illuminazione naturale normalmente disponibile tra le ore 9.00 e le ore 17.00. Dovrà inoltre essere disponibile un'illuminazione adeguata (fissa o mobile) di intensità sufficiente per consentire di controllare i vitelli in qualsiasi momento.

6. Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario o dalla persona responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all'esterno almeno una volta al giorno. I vitelli che presentano sintomi di malattie o ferite debbono ricevere immediatamente le opportune cure e, qualora un vitello non reagisca al trattamento dell'allevatore, dev'essere consultato al più presto un veterinario. Se necessario, i vitelli malati o feriti debbono essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta e confortevole.

7. I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà.

8. I vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte o succedanei del latte. Se si utilizzano attacchi, questi non devono provocare lesioni al vitello e debbono essere regolarmente esaminati ed eventualmente aggiustati in modo da assicurare una posizione confortevole agli animali. Ogni attacco deve essere concepito in modo tale da evitare il rischio di strangolamento o ferimento e da consentire ai vitelli di muoversi secondo quanto disposto al punto 7.

9. La stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfettati regolarmente in modo da prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi. Gli escrementi, l'urina e i foraggi che non sono stati mangiati o che sono caduti sul pavimento devono essere rimossi con la dovuta regolarità per ridurre al minimo gli odori e la presenza di mosche o roditori.

10. I pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai vitelli e devono essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza ai vitelli in piedi o coricati. Essi devono essere adeguati alle dimensioni ed al peso dei vitelli e costituire una superficie rigida, piana e stabile. La zona in cui si coricano i vitelli deve essere confortevole, pulita, adeguatamente prosciugata e non dannosa per i vitelli. Per tutti i vitelli di età inferiore a due settimane deve essere prevista una lettiera adeguata.

11. Ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere. A tal fine gli alimenti devono avere un tenore di ferro sufficiente per raggiungere un tasso di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro: una dose giornaliera di alimenti fibrosi deve essere somministrata ad ogni vitello dopo la seconda settimana di età e il quantitativo deve essere portato da 50 a 250 g al giorno per i vitelli di età compresa fra le 8 e le 20 settimane. Ai vitelli non dev'essere messa la museruola.

12. Tutti i vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno. Se i vitelli sono stabulati in gruppo e non sono alimentati «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione, ciascun vitello deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri vitelli del gruppo.

13. A partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca adeguata in quantità sufficiente oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi bevendo altre bevande. Tuttavia, i vitelli malati o sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento.

14. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua destinati ai vitelli.

15. Ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita.

Atto C17 – Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini

Articoli 3 e 4, Paragrafo 1
(G.U. L 340 dell'11 dicembre 1991)

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2006 n. 12541 per la parte, relativa al regolamento di cui sopra, qui di seguito riportata:

Recepimento nazionale

– D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 534 – Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. G.U. 11 gennaio 1993 n. 7).

È stabilita la seguente integrazione regionale:

Recepimento

– D.lgs. 20 febbraio 2004, n. 53 (Attuazione delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE) – (G.U. del 28 febbraio 2004 n. 49) che modifica il d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 534

– Nota esplicativa del 2 marzo 2005, del Ministero della Salute – Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di suini.

Criteri di gestione obbligatori

Ai sensi della vigente normativa per gli allevamenti di suini:

1) Le aziende che allevano suini devono essere conformi ai seguenti requisiti:

- a) le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, deve corrispondere ad almeno:

Peso vivo kg	m ²
Fino a 10	0,15
Da 10 fino a 20	0,20
Da 20 fino a 30	0,30
Da 30 fino a 50	0,40
Da 50 fino a 85	0,55
Da 85 fino a 110	0,65
Oltre 110	1,00

- b) le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scroffa dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa qualora dette scrofette e/o scrofe siano allevate in gruppi devono essere rispettivamente di almeno 1,64 m² e 2,25 m². Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10%. Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di 40 o più animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10%.

2) Le pavimentazioni devono essere conformi ai seguenti requisiti:

- a) per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe gravide: una parte della superficie di cui al punto 1, lettera b), pari ad almeno 0,95 m² per scroffa e ad almeno 1,3 m² per scrofa, deve essere costituita da pavimento pieno continuo riservato per non oltre il 15% alle aperture di scarico;
- b) qualora si utilizzino pavimenti fessurati per suini allevati in gruppo:
- I) l'ampiezza massima delle aperture deve essere di:
- 11 mm per i lattonzoli,
 - 14 mm per i suinetti,
 - 18 mm per i suini all'ingrasso,
 - 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe;
- II) l'ampiezza minima dei travetti deve essere di:
- 50 mm per i lattonzoli e i suinetti,
 - 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.

3) È vietato costruire o convertire impianti in cui le scrofe e le scrofette sono tenute all'attacco, nonché il relativo utilizzo.

4) Le scrofe e le scrofette sono allevate in gruppo nel periodo compreso tra 4 settimane dopo la fecondazione e 1

settimana prima della data prevista per il parto. I lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette devono avere una lunghezza superiore a 2,8 m. Allorché sono allevati meno di 6 animali i lati del recinto dove viene allevato il gruppo devono avere una lunghezza superiore a 2,4 m.

b) In deroga alle disposizioni di cui alla lettera a), le scrofe e le scrofette allevate in aziende di meno di 10 scrofe possono essere allevate individualmente nel periodo di cui alla lettera a) a condizione che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto.

5) Fatti salvi i requisiti di cui alle condizioni generali di seguito riportate le scrofe e le scrofette hanno accesso permanente al materiale manipolabile che soddisfi almeno i pertinenti requisiti elencati in detto allegato.

6) Le scrofe e le scrofette allevate in gruppo devono essere alimentate utilizzando un sistema atto a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitività.

7) Per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare tutte le scrofe e le scrofette asciutte gravide devono ricevere mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente, così come alimenti ad alto tenore energetico.

8) I suini che devono essere allevati in gruppo, che sono particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini o che sono malati o feriti, possono essere temporaneamente tenuti in recinti individuali. In tal caso, il recinto individuale deve permettere all'animale di girarsi facilmente se ciò non è in contraddizione con specifici pareri veterinari.

9) A decorrere dal 1° gennaio 2003, le disposizioni di cui al punto 1, lettera b), al punto 2, al punto 4, al punto 5 e all'ultima frase del punto 8 si applicano a tutte le aziende nuove o ricostruite o adibite a tale uso per la prima volta dopo la data citata. A decorrere dal 1° gennaio 2013 dette disposizioni si applicano a tutte le aziende.

Le disposizioni di cui al punto 4, lettera a), non si applicano alle aziende con meno di dieci scrofe.

Condizioni generali

In aggiunta alle disposizioni pertinenti di cui all'allegato del d.lgs. 20 marzo 2001, n. 146, relativo alla protezione degli animali negli allevamenti, si applicano i seguenti requisiti.

1. Nella parte del fabbricato dove sono stabulati i suini vanno evitati i rumori continui di intensità pari a 85 dBA nonché i rumori costanti o improvvisi.

2. I suini devono essere tenuti alla luce di un'intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno.

3. I locali di stabulazione dei suini devono essere costruiti in modo da permettere agli animali di:

- avere accesso ad una zona in cui coricarsi confortevole dal punto di vista fisico e termico e adeguatamente prosciugata e pulita, che consenta a tutti gli animali di stare distesi contemporaneamente,
- riposare e alzarsi con movimenti normali,
- vedere altri suini; tuttavia, nella settimana precedente al momento previsto del parto e nel corso del medesimo, scrofe e scrofette possono essere tenute fuori dalla vista degli animali della stessa specie.

4. Fermo restando l'articolo 3, punto 5, i suini devono avere accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione (paglia, fieno, legno, segatura, compost di funghi, torba o un miscuglio di questi) senza comprometterne la salute o il benessere.

5. I pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai suini e progettati, costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze ai suini. Essi devono essere adeguati alle dimensioni e al peso dei suini e, se non è prevista una lettiera, costituire una superficie rigida, piana e stabile.

6. Tutti i suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno. Se i suini sono alimentati in gruppo e non «*ad libitum*» o mediante un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun suino deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo.

7. A partire dalla seconda settimana di età, ogni suino deve poter disporre in permanenza di acqua fresca sufficiente.

8. Tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini in conformità della legislazione pertinente e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea sono vietate, con le seguenti eccezioni:

- una riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante levigatura o troncatura entro i primi sette giorni di vita, che lasci una superficie liscia intatta; le zanne dei verri possono essere ridotte, se necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza,
- il mozzamento di una parte della coda,
- la castrazione di suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti,
- l'apposizione di un anello al naso è ammessa soltanto quando gli animali sono detenuti in allevamenti all'aperto e nel rispetto della normativa nazionale.

Né il mozzamento della coda né la riduzione degli incisivi dei lattonzoli devono costituire operazioni di routine, ma devono essere praticati soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini. Prima di effettuare tali operazioni si devono adottare misure intese ad evitare le morsicature delle code e altri comportamenti anormali tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali. È pertanto necessario modificare condizioni ambientali o sistemi di gestione inadeguati.

Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona formata ai sensi dell'articolo 5 bis del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 534, modificato dal d.lgs. 20 febbraio 2004, n. 53, che disponga di esperienza nell'eseguire le tecniche applicate con mezzi idonei e in condizioni igieniche. Qualora la castrazione o il mozzamento della coda siano praticati dopo il settimo giorno di vita, essi devono essere effettuati unicamente sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici da parte di un veterinario.

Disposizioni specifiche per le varie categorie di suini

A. Verri

I recinti per i verri devono essere sistemati e costruiti in modo da permettere all'animale di girarsi e di avere il contatto uditivo, olfattivo e visivo con gli altri suini. Il verro adulto deve disporre di una superficie libera al suolo di almeno 6 m².

Qualora i recinti siano utilizzati per l'accoppiamento, il verro adulto deve disporre di una superficie al suolo di 10 m² e il recinto deve essere libero da ostacoli.

B. Scrofe e scrofette

1. Vanno adottate misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi.

2. Le scrofe gravide e le scrofette devono, se necessario, essere sottoposte a trattamento contro i parassiti interni od esterni. Se sono sistemate negli stalli da parto, esse devono essere pulite.

3. Nella settimana precedente al momento previsto del parto, scrofe e scrofette devono disporre di una lettiera adeguata in quantità sufficiente, a meno che ciò non sia tecnicamente realizzabile per il sistema di eliminazione dei liquami utilizzato nello stabilimento.

4. Dietro alla scrofa o alla scrofetta deve essere prevista una zona libera che renda agevole il parto naturale o assistito.

5. Gli stalli da parto in cui le scrofe possono muoversi liberamente devono essere provvisti di strutture (quali ad esempio apposite sbarre) destinate a proteggere i lattonzoli.

C. Lattonzoli

1. Una parte del pavimento, sufficientemente ampia per consentire agli animali di riposare insieme contemporaneamente, deve essere piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato.

2. Nel caso si usi uno stallo da parto, i lattonzoli devono disporre di spazio sufficiente per poter essere allattati senza difficoltà.

3. Nessun lattonzolo deve essere staccato dalla scrofa prima che abbia raggiunto un'età di 28 giorni, a meno che la permanenza presso la madre influenzi negativamente il benessere o la salute del lattonzolo o di quest'ultima.

I lattonzoli possono tuttavia essere svezzati fino a sette giorni prima di tale età qualora siano trasferiti in impianti specializzati, che vengano svuotati e accuratamente puliti e disinfettati prima

dell'introduzione di un nuovo gruppo e che siano separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe, in modo da ridurre al minimo i rischi di trasmissione di malattie ai piccoli.

D. Suinetti e suini all'ingrasso

1. Quando i suini sono tenuti in gruppo, occorre prendere misure per evitare lotte che vadano oltre il comportamento normale.

2. Essi dovrebbero essere tenuti in gruppi con il minimo di commistione possibile. Qualora si debbano mescolare suini che non si conoscono, occorre farlo il prima possibile, di preferenza prima dello svezzamento o entro una settimana dallo svezzamento. Quando i suini sono mescolati, devono disporre di spazi adeguati per allontanarsi e nascondersi dagli altri suini.

3. Qualora si manifestino segni di lotta violenta, occorre immediatamente indagare le cause e adottare idonee misure, quali fornire agli animali abbondante paglia, se possibile, oppure altro materiale per esplorazione. Gli animali a rischio o particolarmente aggressivi vanno separati dal gruppo.

4. La somministrazione di tranquillanti per facilitare la commistione va limitata a condizioni eccezionali e solo dopo aver consultato un veterinario.

Atto C18 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

Articolo 4

(G.U. L 221 dell'8 agosto 1998)

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2006 n. 12541 per la parte, relativa al regolamento di cui sopra, qui di seguito riportata:

Recepimento nazionale

– D.lgs. 26 marzo 2001, n. 146 «Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti» (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001).

È stabilita la seguente integrazione regionale:

Recepimento nazionale

– Legge 27 dicembre 2004, n. 306 (G.U. 27 dicembre 2004, n. 302), modifica al d.lgs. 26 marzo 2001 n. 146.

– Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – (G.U. del 28 novembre 2001 n. 277).

Criteri di gestione obbligatori

Gli allevamenti animali devono rispettare la vigente normativa:

Personale

1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.

Controllo

2. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.

3. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile.

4. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutti o confortevoli.

Registrazione

5. Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 119 (abrogato e sostituito dal d.lgs. 6 aprile 2006, n. 193 – Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari) e dal d.lgs. 4 agosto 1999, n. 336 (abrogato e sostituito dal d.lgs. 16 marzo 2006, n. 158 – Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali). Le mortalità sono denunciate ai sensi del d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320.

6. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta.

Libertà di movimento

7. La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.

Fabbricati e locali di stabulazione

8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.

9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano

spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.

10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.

11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale.

Animali custoditi al di fuori dei fabbricati

12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.

Impianti automatici o meccanici

13. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non è possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali.

Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.

Mangimi, acqua e altre sostanze

14. Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.

15. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.

16. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.

17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.

18. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere.

Mutilazioni e altre pratiche

19. È vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. A partire dal 1° gennaio 2004 è vietata la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.

Procedimenti di allevamento

20. Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.

21. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere.

— • —

ALLEGATO 2

NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

(Art. 5 e Allegato IV del Regolamento (CE) 1782/03)

Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO

Proteggere il suolo mediante misure idonee

*Vista la norma dell'allegato 2 al Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 sotto riportata:***NORMA 1.1: Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio****Descrizione della norma e degli adempimenti**

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, la norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

La norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata in fossi ed alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti.

Sono esenti dall'adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbiti o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria. Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province Autonome, a norma dell'articolo 2 comma 1 del presente decreto, fatta salva la normativa locale vigente in materia di difesa del suolo, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

- gli aspetti applicativi inerenti la presente norma, con riferimento alle distanze e ai criteri di esecuzione dei solchi acquai temporanei, in funzione della natura e della destinazione d'uso del suolo e dei caratteri morfometrici dei versanti;
- l'eventuale intervallo temporale di applicazione dell'impegno;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche, al fine di adattare gli adempimenti previsti dalla norma alle condizioni locali;
- gli impegni alternativi previsti (fasce inerbiti o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione nel caso sia necessario ricorrere a quanto previsto dalle deroghe.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la presente norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza. I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbiti finalizzate al contenimento dell'erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5 e ad una distanza, tra loro, non superiore a metri 60, comunque nel rispetto di modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

Deroghe

Sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, così come individuate dalla Regione o Provincia Autonoma. In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbiti o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione. I predetti impegni alternativi non si applicano alle colture autunno-vernine seminate prima del 31 dicembre 2006.

*L'intervento regionale, per la presente norma, è così stabilito:***Descrizione della norma e degli adempimenti e delle deroghe**

Si adottano gli adempimenti e le deroghe previsti, per la presente norma, dal d.m. n. 12541 del 21 dicembre 2006 così integrati:

Ambito di applicazione

Superfici di cui alla lettera a) del punto 2 del deliberato del presente atto.

Interventi sostitutivi in caso di rischio per l'operatore:

- a) Strisce inerbiti (naturalmente o artificialmente) di larghezza non inferiore a 5 metri o
- b) siepe fitta monofila (short rotation forestry) con specie idonee all'ambiente.

L'andamento di a) e b) deve essere livellare o comunque trasversale alla massima pendenza, la realizzazione deve essere funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e la distanza non superiore a 60m.

Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO

Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

*Vista la norma dell'allegato 2 al Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 sotto riportata:***NORMA 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui colturali****Descrizione della norma e degli adempimenti**

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province Autonome, a norma dell'articolo 2 comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

- l'eventuale intervallo temporale di applicazione dell'impegno;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche e vegetazionali (presenza di boschi, etc.), al fine di adattare gli adempimenti previsti dalla norma alle condizioni locali;
- gli impegni alternativi previsti finalizzati a mantenere i livelli di sostanza organica del suolo nel caso sia necessario ricorrere a quanto previsto dalla deroga di cui al successivo punto 2.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la presente norma prevede il divieto della bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di concimazione organica.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. per le superfici investite a riso;
2. nel caso di provvedimenti regionali vigenti, inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie. Tale deroga è, comunque, sempre esclusa, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione, all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;
3. interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

*L'intervento regionale, per la presente norma, è così definito:***Descrizione della norma e degli adempimenti e deroghe**

Si adottano gli adempimenti e le deroghe previsti, per la presente norma, dal d.m. n. 12541 del 21 dicembre 2006.

Ambito di applicazione

Superfici di cui alle lettere a) e b) del punto 2 del deliberato del presente atto.

Impegni alternativi (deroga 2 prevista dal d.m. n. 12541 del 21 dicembre 2006): sovescio, letamazione, e altri interventi ammendanti organici.

Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO

Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

Vista la norma dell'allegato 2 al Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 sotto riportata:

NORMA 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali**Descrizione della norma e degli adempimenti**

Al fine di mantenere la struttura del suolo, la presente norma stabilisce che gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura.

Sono quindi previsti i seguenti adempimenti:

- manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano presenti nonostante l'applicazione puntuale della suddetta norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Intervento delle Regioni e Province Autonome

Le Regioni e Province Autonome, a norma dell'articolo 2 comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

- le caratteristiche della rete di sgrondo;
- l'eventuale intervallo temporale di applicazione dell'impegno, con particolare riferimento alle pratiche di gestione e conservazione delle scoline e dei canali;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche e
- ordinamenti produttivi delle aziende a cui riferire l'applicazione delle norme.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la presente norma prescrive la manutenzione della rete, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantire l'efficienza della rete di sgrondo.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
2. Presenza di drenaggio sotterraneo.
3. In caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. È obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

L'intervento regionale, per la presente norma, è così definito:

Descrizione della norma e degli adempimenti e deroghe

Si adottano gli adempimenti e le deroghe previsti, per la presente norma, dal d.m. n. 12541 del 21 dicembre 2006.

Ambito di applicazione

Superfici di cui alla lettera e) del punto 2 del deliberato del presente atto.

Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO

Assicurare un livello minimo di mantenimento ad evitare il deterioramento degli habitat

Vista la norma dell'allegato 2 al Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 sotto riportata:

NORMA 4.1: Protezione del pascolo permanente**Descrizione della norma e degli adempimenti**

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, le superfici a pa-

scolo permanente sono soggette agli impegni di cui ai successivi punti a), b), c):

- a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;
- b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province Autonome, a norma dell'articolo 2 comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

- l'eventuale indicazione del carico minimo e/o massimo di bestiame per ettaro di pascolo e/o di pascolo permanente;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche al fine di adattare gli adempimenti previsti dalla norma alle condizioni locali.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la presente norma prescrive gli impegni di cui ai precedenti punti a), b) e c) per le superfici dichiarate a pascolo permanente.

Deroghe

Nel caso di interventi agronomici e/o adempimenti, diversi da quelli della presente norma, ove previsti dal regolamento (CE) 796/04 e successive modifiche e integrazioni, in ordine al precedente impegno a).

L'intervento regionale, per la presente norma, è così definito:

Descrizione della norma e degli adempimenti e deroghe

Si adottano gli adempimenti e le deroghe previsti, per la presente norma, dal d.m. n. 12541 del 21 dicembre 2006.

Ambito di applicazione

Superfici di cui alla lettera c) del punto 2 del deliberato del presente atto.

Vista la norma dell'allegato 2 al Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 sotto riportata:

NORMA 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione**Descrizione della norma e degli adempimenti**

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, le superfici ritirate dalla produzione sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- a. presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
- b. attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province Autonome, a norma dell'articolo 2 comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti:

- con riferimento all'impegno b), gli altri interventi ammessi, equivalenti allo sfalcio; il numero degli interventi di sfalcio o altri interventi ammessi da effettuarsi, in ogni caso, almeno una volta all'anno; l'intervallo temporale entro cui effettuare gli interventi di sfalcio o gli altri interventi ammessi, fermo restando che:
 - per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, non può essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno;
 - per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio,

o altra operazione equivalente, non può essere inferiore a 120 giorni consecutivi compresi fra il 15 marzo e il 15 settembre di ogni anno;

- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche al fine di adattare gli adempimenti previsti dalla norma alle condizioni locali.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la norma prevede il rispetto delle prescrizioni indicate alle lettere a) e b) e per l'impegno di cui alla lettera b) un numero di interventi di sfalcio, o altri interventi ammessi (trinciatura), pari ad almeno uno l'anno.

Per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno.

Per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno.

È fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Deroghe

I. Deroghe applicabili su tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione.

In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario.

II. Deroghe applicabili sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni.

In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

5. lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

In deroga all'impegno b), sono ammesse, le seguenti pratiche:

7. idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata, come di seguito specificate:
 - a. operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. È comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinate a titoli di ritiro può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell'anno successivo;
 - b. impiego di principi attivi diserbanti non residuali a basso dosaggio, nei limiti di un solo intervento nel periodo dal 15 marzo al 15 luglio. L'impiego di tali prodotti è giustificato nei soli casi di infestazioni di elevata intensità e con specie vegetali particolarmente competitive nei

confronti della coltura programmata per l'anno successivo;

- c. è ammesso, in deroga alle epoche prestabilite per la tutela della fauna selvatica, unicamente per i terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

Le deroghe di cui ai presenti punti 6 e 7, lettere a) e b), non si applicano alle aziende ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione.

L'intervento regionale, per la presente norma, è così definito:

Descrizione della norma e degli adempimenti e deroghe

Si adottano gli adempimenti e le deroghe adottati, per la presente norma, dal d.m. n. 12541 del 21 dicembre 2006, ad esclusione della deroga II.6, così integrati:

Ambito di applicazione

Superfici di cui alla lettera b) del punto 2 del deliberato del presente atto.

Numero degli interventi di sfalcio o di altri interventi ammessi: almeno uno all'anno.

Periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente:

- Per le aree Natura 2000, ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE: tra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno.
- Per le altre aree: almeno 120 gg consecutivi tra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno.

Vista la norma dell'allegato 2 al Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 sotto riportata:

NORMA 4.3: Manutenzione degli oliveti

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, gli oliveti devono essere mantenuti in buone condizioni vegetative osservando i seguenti impegni:

- a) divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della legge 14 febbraio 1951 n. 144;
- b) attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare il rischio di incendi.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province Autonome, a norma dell'articolo 2 comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti:

- la tipologia delle operazioni colturali e il relativo numero di interventi da effettuarsi, in ogni caso, almeno una volta ogni cinque anni per la potatura, e almeno una volta ogni tre anni per:
 - l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante;
 - la spollonatura degli olivi;
- l'intervallo temporale entro cui effettuare gli interventi ammessi;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche;
- le modalità e la frequenza della potatura anche attraverso deroghe.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la norma prevede il divieto di estirpazione delle piante di olivo; la potatura almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza almeno triennale, i seguenti interventi: l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante; la spollonatura degli olivi.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. in caso di reimpianto autorizzato o di estirpazione autoriz-

zata dall'autorità competente in base a quanto previsto dalla legge 14 febbraio 1951 n. 144, o da specifiche leggi regionali vigenti;

2. in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario relativamente all'impegno b).

L'intervento regionale, per la presente norma, è così definito:

Descrizione della norma e degli adempimenti e deroghe

Si adottano gli adempimenti e le deroghe previsti, per la presente norma, dal d.m. n. 12541 del 21 dicembre 2006.

Ambito di applicazione

Superfici di cui alla lettera d) del punto 2 del deliberato del presente atto.

Vista la norma dell'allegato 2 al Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 sotto riportata:

NORMA 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, gli agricoltori beneficiari di un pagamento diretto nell'ambito dei regimi di aiuti di cui all'allegato 1 del Reg.(CE) 1782/03 devono rispettare i seguenti impegni:

- a. divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbata;
- b. divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;
- c. il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;
- d. il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi alla lettera c).

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province Autonome, a norma dell'articolo 2 comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti, gli impegni relativi alle lettere b), c) e d) della presente norma.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la norma prevede il divieto di eliminazione dei terrazzamenti e, nelle aree perimetrate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il rispetto dei relativi provvedimenti regionali di attuazione.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera a), è consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini della trasformazione in terrazzi collegati).
2. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia.

L'intervento regionale, per la presente norma, è così definito:

Ambito di applicazione

Superfici di cui alla lettera e) del punto 2 del deliberato del presente atto.

Descrizione della norma e degli adempimenti e deroghe

Si adottano gli adempimenti e le deroghe previsti, per la presente norma, dal d.m. n. 12541 del 21 dicembre 2006 così integrati:

c.1) Nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi della direttiva 92/43/CEE, fatto salvo quanto previsto dalla l.r. 12/2005, ai fini del rispetto degli elementi naturali presenti nelle aree SIC/pSIC, sono soggetti ad informativa, ed eventuale autorizzazione se prevista, all'ente gestore di cui all'allegato 4 al presente provvedimento gli interventi di:

- 1) Eliminazione di siepi e filari, boschetti, fasce boscate, senza adeguata compensazione da definirsi sulla base di parametri forniti dall'ente gestore;

- 2) Eliminazione o compromissione di ambienti umidi (stagni, maceri, fontanili o risorgive);
- 3) Modifica di aree e/o modalità di conduzione agro-forestale caratteristiche del territorio (es. marcite, risaie) e/o sistemazioni agrarie e forestali tradizionali;
- 4) Eliminazione di elementi morfologici naturali quali terrazzamenti o dossi, sbancamento con asportazione di materiale;
- 5) Utilizzazione di fanghi di depurazione.

Aree natura 2000 - ELENCO DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE

ELENCO Z.P.S. CLASSIFICATE AI SENSI DELLA DIR. 79/409/CEE*															
CODICE ZPS	NOME ZPS	COMUNI INTERESSATI	PROV.	ENTE GESTORE ZPS	NORMATIVA DI INDIVIDUAZIONE ZPS E ENTE GESTORE	MISURE DI CONSERVAZIONE	TIPO ZPS AI SENSI DGR 179106	ETTARI	TIPO ZPS	TIPO SITO	INFORMAZIONI DI CORRELAZIONE CON SIC/ AREE PROTETTE E FORESTE DEMANIALI				
											CODICE SIC INTERESSATI	NOME SIC INTERESSATI	ENTE GESTORE SIC INTERESSATI	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	ENTE GESTORE AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE
IT2010007	PALUDE BRABBIA	CASALE LITTA, CAZZAGO BRABBIA, INARZO, TERNATE, VARANO BORCHI	VA	ENTE GESTORE AREA PROTETTA	DM 3.4.2000 DGR 14106/03 DGR 18453/04	DGR VIII/1791 del 25 gennaio 2006	ACQUE LENTICHE	459,79	C	SIC/ZPS	IT2010007	PALUDE BRABBIA	E.G. RISERVA NATURALE	RISERVA NATURALE REGIONALE PALUDE BRABBIA	PROVINCIA DI VARESE
IT2010401	PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI	BARASSO, BEDERO VALCUVIA, BRINZIO, CASTELLO CABIAGLIO, COCCQUIO-TREVISAGO, COMERIO, CUVIO, GAVIRATE, INDUNO OLONA, LUVINATE, ORINO, VALGANNA, VARESE	VA	ENTE GESTORE AREA PROTETTA	DGR 16338/04 DGR 1791/06	DGR VIII/1791 del 25 gennaio 2006	FORESTALE	1.298,40	J	ZPS	IT2010001 IT2010002 IT2010003 IT2010004 IT2010005	LAGO DI GANNA, MONTE LEGNONE E CHIUSARELLA, VERSANTE NORD DEL CAMPO DEI FIORI, GROTTA DEL CAMPO DEI FIORI, MONTE MARTICA	E.G. PARCO REGIONALE	PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI	CONSORZIO PARCO CAMPO DEI FIORI
IT2010501	LAGO DI VARESE	AZZATE, BARDELLO, BIANDRONNO, BODIO LOMNAGO, BUGUGGIATE, CAZZAGO BRABBIA, GALLIATE LOMBARDO, GAVIRATE, VARESE	VA	PROVINCIA DI VARESE	DGR 21233/05 DGR 1791/06	DGR VIII/1791 del 25 gennaio 2006	ACQUE LENTICHE	1.738,03	J	ZPS					
IT2010502	CANNETI DEL LAGO MAGGIORE	ANGERA, BESOZZO, BREBBIA, ISPRÀ, MONVALLE, RANCO, SESTO CALENDE	VA	PROVINCIA DI VARESE	DGR 21233/05 DGR 1791/06	DGR VIII/1791 del 25 gennaio 2006	ACQUE LENTICHE	227,27	F	ZPS	IT2010015 IT2010017	PALUDE BRUSCHERA, PALUDE BOZZA-MONVALLINA	PROVINCIA DI VARESE		
IT2020301	TRIANGOLO LARIANO	CANZO, VALBRONA, VALMADRERA	CO LC	ERSAF	DGR 15648/03 DGR 19018/04	DGR VIII/1791 del 25 gennaio 2006	ALPINO	592,78	J	ZPS	IT2020002	SASSO MALASCARPA	E.G. RISERVA NATURALE	RISERVA NATURALE REGIONALE SASSO MALASCARPA, FORESTA DEMANIALE CORNI DI CANZO	ERSAF
IT2020302	MONTE GENEROSO	LANZO D'INTELLI, PELLIO INTELVI	CO	ERSAF	DGR 15648/03 DGR 19018/04	DGR VIII/1791 del 25 gennaio 2006	ALPINO	236,88	A	ZPS	-	-		FORESTA DEMANIALE MONTE GENEROSO	ERSAF
IT2020303	VALSOLDA	VALSOLDA, VAL REZZO	CO	ERSAF	DGR 15648/03 DGR 19018/04	DGR VIII/1791 del 25 gennaio 2006	ALPINO	327,45	A	ZPS	-	-		FORESTA DEMANIALE VALSOLDA	ERSAF
IT2030301	MONTE BARRO	GALBIATE, MALGRATE, VALMADRERA	LC	ENTE GESTORE AREA PROTETTA	DGR 15648/03 DGR 19018/04	DGR VIII/1791 del 25 gennaio 2006	ALPINO	411,24	J	ZPS	IT2030003	MONTE BARRO	E.G. PARCO REGIONALE	PARCO REGIONALE MONTE BARRO	CONSORZIO PARCO MONTE BARRO
IT2030501	PRATI PASCOLI DI PASTURO, BAIEDO, E PIAN FONTANA E GRIGNETTA-PERTUSIO	ABBADIA LARIANA, BALLABIO, MANDELLO DEL LARIO, PASTURO	LC	PROVINCIA DI LECCO (porzione esterna al parco regionale) E.G. PARCO REGIONALE (porzione nel parco)	DGR 21233/05 DGR 1791/06	DGR VIII/1791 del 25 gennaio 2006	ALPINO	1.120,75	J	ZPS	IT2030001 IT2030002	GRIGNA SETTENTRIONALE/ GRIGNA MERIDIONALE	C.M. VALSASSINA, VALVARRONE, VAL D'ESINO E RIVIERA (fuori parco); E.G. PARCO (nel parco)/PROVINCIA DI LECCO (fuori parco); E.G. PARCO (nel parco)	PARCO REGIONALE GRIGNA SETTENTRIONALE	C.M. VALSASSINA, VALVARRONE, VAL D'ESINO E RIVIERA (temp.)
IT2030502	PARETI VARENNA - MANDELLO E COLTIGNONE	ABBADIA LARIANA, BALLABIO, ESINA LARIO, LECCO, LIERNA, MANDELLO DEL LARIO, PERLEDO, VARENNA	LC	PROVINCIA DI LECCO (porzione esterna al parco regionale) E.G. PARCO REGIONALE (porzione nel parco)	DGR 21233/05 DGR 1791/06	DGR VIII/1791 del 25 gennaio 2006	ALPINO	2.027,83	J	ZPS	IT2030002	GRIGNA MERIDIONALE	PROVINCIA DI LECCO (fuori parco); E.G. PARCO (nel parco)	PARCO REGIONALE GRIGNA SETTENTRIONALE	C.M. VALSASSINA, VALVARRONE, VAL D'ESINO E RIVIERA (temp.)
IT2030503	GRIGNA SETTENTR.	CORTENOVA, ESINO LARIO, LIERNA, MANDELLO DEL LARIO, PRIMALUNA	LC	PROVINCIA DI LECCO (porzione esterna al parco regionale) E.G. PARCO REGIONALE (porzione nel parco)	DGR 21233/05 DGR 1791/06	DGR VIII/1791 del 25 gennaio 2006	ALPINO	1.411,92	J	ZPS	IT2030001 IT2030002	GRIGNA SETTENTRIONALE, GRIGNA MERIDIONALE	C.M. VALSASSINA, VALVARRONE, VAL D'ESINO E RIVIERA (fuori parco); E.G. PARCO (nel parco)/PROVINCIA DI LECCO (fuori parco); E.G. PARCO (nel parco)	PARCO REGIONALE GRIGNA SETTENTRIONALE	C.M. VALSASSINA, VALVARRONE, VAL D'ESINO E RIVIERA (temp.)

CODICE ZPS	NOME ZPS	COMUNI INTERESSATI	PROV.	ENTE GESTORE ZPS	NORMATIVA DI INDIVIDUAZIONE ZPS E ENTE GESTORE	MISURE DI CONSERVAZIONE	TIPO ZPS AI SENSI DGR 1791/06	ETTARI	TIPO ZPS	TIPO SITO	INFORMAZIONI DI CORRELAZIONE CON SIC/ AREE PROTETTE E FORESTE DEMANIALI				
											CODICE SIC INTERESSATI	NOME SIC INTERESSATI	ENTE GESTORE SIC INTERESSATI	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	ENTE GESTORE AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE
IT2030504	BUCO DI GRIGNA	ABBADIA LARIANA, BALLABIO, MANDELLO DEL LARIO, PASTURO	LC	PROVINCIA DI LECCO (porzione esterna al parco regionale) R17E.G. PARCO REGIONALE (porzione nel parco)	DGR 21233/05 DGR 1791/06	DGR VIII/1791 del 25 gennaio 2006	ALPINO	806,98	J	ZPS	IT2030002	GRIGNA MERIDIONALE	PROVINCIA DI LECCO (fuori parco); E.G. PARCO (nel parco)	PARCO REGIONALE GRIGNA SETTENTRIONALE	C.M. VALSASSINA, VALVARRONE, VAL D'ESINO E RIVIERA (temp.)
IT2040022	LAGO DI MEZZOLA E PIAN DI SPAGNA	DUBINO, GERA LARIO, NOVATE MEZZOLA, SORICO, VERCEIA	CO SO	ENTE GESTORE AREA PROTETTA	DM 3.4.2000 DGR 18453/04	DGR VIII/1791 del 25 gennaio 2006	ACQUE LENTICHE	1.610,55	J	ZPS	IT2040022	PIAN DI SPAGNA - LAGO DI MEZZOLA	E.G. RISERVA NATURALE	RISERVA NATURALE REGIONALE LAGO DI MEZZOLA E PIAN DI SPAGNA	CONSORZIO R.N. PIAN DI SPAGNA E LAGO DI MEZZOLA
IT2040044	PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	BORMIO, LIVIGNO, PONTE DI LEGNO, SONDALO, TEMU', VALDIDENTRO, VALDISOTTO, VALFURVA, VEZZA D'OGGIO, VIONE	BS SO	ENTE GESTORE AREA PROTETTA	DM 3.4.2000 DGR 18453/04	DGR VIII/1791 del 25 gennaio 2006	ALPINO	59.744,33	J	ZPS	IT2040001 IT2040002 IT2040004 IT2040008 IT2040009 IT2040010 IT2040013 IT2040014	VALLE ALPISSELLA, CIME DI PLATOR E MONTE DELLE SCALE, VALLE DI FRAELE, VALLE DEL BRAULIO - CRESTA DI REIT, VAL ZEBRU' - GRAN ZEBRU' - MONTE CONFINALE, VALLE E GHIACCIAIO DEI FORNI - VAL CEDEC - GRAN ZEBRU' - CEVEDALE	E.G. PARCO NAZIONALE	PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	COMITATO DI GESTIONE PER LA PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO
IT2040303	VAL DI MELLO	VAL MASINO	SO	ERSAF	DGR 15648/03 DGR 19018/04	DGR VIII/1791 del 25 gennaio 2006	ALPINO	2.785,75	H	ZPS	IT2040020	VAL DI MELLO - PIANO DI PREDÀ ROSSA	C.M. VALTELLINA DI MORBEGNO	FORESTA DEMANIALE VAL MASINO	ERSAF
IT2040304	BAGNI DI MASINO	VAL MASINO	SO	ERSAF	DGR 15648/03 DGR 19018/04	DGR VIII/1791 del 25 gennaio 2006	ALPINO	352,01	H	ZPS	IT2040019	BAGNI MASINO - PIZZO BADILE - PIZZO DEL FERRO	C.M. VALTELLINA DI MORBEGNO	FORESTA DEMANIALE VAL MASINO	ERSAF
IT2040401	PARCO REGIONALE OROBIE VALTELLINESI	ALBAREDO PER SAN MARCO, ALBOSAGGIA, ANDALO VALTELLINO, APRICA, BEMA, CIAIOLO, CEDRASCO, COLORINA, COSIO VALTELLINO, DELEBIO, FAEDO VALTELLINO, FORCOLA, GEROLA ALTA, PEDESINA, PIATEDA, PIANTEDO, PONTE IN VALTELLINA, RASURA, TEGLIO	SO	ENTE GESTORE AREA PROTETTA	DGR 16338/04 DGR 1791/06	DGR VIII/1791 del 25 gennaio 2006	ALPINO	5.961,91	J	ZPS	IT2040026 IT2040027 IT2040028 IT2040030 IT2040031 IT2040032	VAL LESINA, VALLE DEL BITTO DI GEROLA, VALLE DEL BITTO DI ALBAREDO, VAL MADRE, VAL CERVIA, VALLE DEL LIVRIO	ENTE GESTORE P.R.	PARCO REGIONALE OROBIE VALTELLINESI	CONSORZIO PARCO OROBIE VALTELLINESI
IT2040402	RISERVA REGIONALE BOSCO DEI BORDIGHI	ALBOSAGGIA, FAEDO VALTELLINO, MONTAGNA IN VALTELLINA	SO	ENTE GESTORE AREA PROTETTA	DGR 16338/04 DGR 1791/06	DGR VIII/1791 del 25 gennaio 2006	ALPINO	47,49	A	ZPS				RISERVA NATURALE REGIONALE BOSCO DEI BORDIGHI	C.M. VALTELLINA DI SONDRIO
IT2040403	RISERVA REGIONALE PALUACCIO DI OGA	VALDISOTTO	SO	ENTE GESTORE AREA PROTETTA	DGR 16338/04 DGR 1791/06	DGR VIII/1791 del 25 gennaio 2006	ALPINO	36,66	J	ZPS	IT2040015	PALUACCIO DI OGA	E.G. RISERVA NATURALE	RISERVA NATURALE REGIONALE PALUACCIO DI OGA	C.M. ALTA VALTELLINA
IT2040501	VAL DI MELLO - VAL TORRONE	VAL MASINO	SO	C.M. VALTELLINA DI MORBEGNO	DGR 21233/05 DGR 1791/06	DGR VIII/1791 del 25 gennaio 2006	ALPINO	464,67	H	ZPS	IT2040020	VAL DI MELLO - PIANO DI PREDÀ ROSSA	C.M. VALTELLINA DI MORBEGNO		
IT2050006	BOSCO DI VANZAGO	ARLUNO, POGLIANO MILANESE, VANZAGO	MI	ENTE GESTORE AREA PROTETTA	DGR 14106/03 DGR 16338/04 DGR 1791/06	DGR VIII/1791 del 25 gennaio 2006	FORESTALE	192,66	C	SIC/ZPS	IT2050006	BOSCO DI VANZAGO	E.G. RISERVA NATURALE	RISERVA NATURALE REGIONALE BOSCO WWF DI VANZAGO	WWF
IT2050401	RISERVA REGIONALE FONTANILE NUOVO	BAREGGIO	MI	ENTE GESTORE AREA PROTETTA	DGR 16338/04 DGR 1791/06	DGR VIII/1791 del 25 gennaio 2006	FORESTALE	36,91	J	ZPS	IT2050007	FONTANILE NUOVO	E.G. RISERVA NATURALE	RISERVA NATURALE REGIONALE FONTANILE NUOVO	PROVINCIA DI MILANO
IT2060006	BOSCHI DEL GIOVETTO DI PALLINE	AZZONE, BORNO	BG BS	ENTE GESTORE AREA PROTETTA	DGR 15648/03 DGR 14106/03 DGR 19018/04	DGR VIII/1791 del 25 gennaio 2006	ALPINO	596,57	C	SIC/ZPS	IT2060006	BOSCHI DEL GIOVETTO DI PALLINE	E.G. RISERVA NATURALE	RISERVA NATURALE REGIONALE BOSCHI DEL GIOVETTO DI PALLINE	ERSAF
IT2060015	BOSCO DE L'ISOLA	ORZINUOVI, ROCCAFRANCA, SONCINO, TORRE PALLAVICINA	BG BS CR	ENTE GESTORE AREA PROTETTA	DGR 14106/03 DGR 16338/04 DGR 1791/06	DGR VIII/1791 del 25 gennaio 2006	FORESTALE	91,55	C	SIC/ZPS	IT2060015	BOSCO DE' L'ISOLA	E.G. RISERVA NATURALE	RISERVA NATURALE REGIONALE BOSCO DE L'ISOLA	PROVINCIA DI BERGAMO
IT2060301	MONTE RESEGONE	BRUMANO, LECCO	BG LC	ERSAF	DGR 15648/03 DGR 19018/04	DGR VIII/1791 del 25 gennaio 2006	ALPINO	429,01	A	ZPS				FORESTA DEMANIALE RESEGONE	ERSAF

CODICE ZPS	NOME ZPS	COMUNI INTERESSATI	PROV.	ENTE GESTORE ZPS	NORMATIVA DI INDIVIDUAZIONE ZPS E ENTE GESTORE	MISURE DI CONSERVAZIONE	TIPO ZPS AI SENSI DGR 1791/06	ETTARI	TIPO ZPS	TIPO SITO	INFORMAZIONI DI CORRELAZIONE CON SIC/ AREE PROTETTE E FORESTE DEMANIALI				
											CODICE SIC INTERESSATI	NOME SIC INTERESSATI	ENTE GESTORE SIC INTERESSATI	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	ENTE GESTORE AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE
IT2060302	COSTA DEL PALLIO	BRUMANO, MORTERONE	BG LC	ERSAF	DGR 15648/03 DGR 19018/04	DGR VIII/1791 del 25 gennaio 2006	ALPINO	295,08	A	ZPS				FORESTA DEMANIALE RESEGONE	ERSAF
IT2060304	VAL DI SCALVE	ANGOLO TERME	BS	ERSAF	DGR 15648/03 DGR 19018/04	DGR VIII/1791 del 25 gennaio 2006	ALPINO	670,85	A	ZPS				FORESTA DEMANIALE VAL DI SCALVE	ERSAF
IT2060401	PARCO REGIONALE OROBIE BERGAMASCHE	ARDESIO, AVERARA, BRANZI, CARONA, CUSIO, GANDELLINO, OLTRE IL COLLE, ORNICA, PREMOLLO, RONCOBELLO, SANTA BRIGIDA, SCHILPARIO, VALBONDIONE, VALGOGGIO, VALTORTA, VILMINORE DI SCALVE	BG	ENTE GESTORE AREA PROTETTA	DGR 16338/04 DGR 1791/06	DGR VIII/1791 del 25 gennaio 2006	ALPINO	6.927,84	J	ZPS	IT2040033 IT2060004 IT2060003 IT2060001 IT2060009	VAL VENINA, ALTA VAL DI SCALVE, ALTA VAL BREMBANA - LAGHI GEMELLI, VALTORTA E VALMORESCA, VAL NOSSANA - CIMA DI GREM	E.G. PARCO REGIONALE	PARCO REGIONALE OROBIE BERGAMASCHE	CONSORZIO PARCO OROBIE BERGAMASCHE
IT2060501	VALVEDRA, VALBONDIONE E VAL DI VO'	GANDELLINO, GROMO, OLTRE IL COLLE, SCHILPARIO, VALBONDIONE, VALGOGGIO	BG	ENTE GESTORE AREA PROTETTA	DGR 21233/05 DGR 1791/06	DGR VIII/1791 del 25 gennaio 2006	ALPINO	3.132,31	J	ZPS	IT2060004	ALTA VAL DI SCALVE	E.G. PARCO REGIONALE	PARCO REGIONALE OROBIE BERGAMASCHE	CONSORZIO PARCO OROBIE BERGAMASCHE
IT2060502	VAL BREMBANA	CASSIGLIO, CUSIO, MEZZOLDO, ORNICA, PIAZZATORRE, SAN GIOVANNI BIANCO, SANTA BRIGIDA, TALEGGIO, VALTORTA, VEDESETA	BG	ENTE GESTORE AREA PROTETTA	DGR 21233/05 DGR 1791/06	DGR VIII/1791 del 25 gennaio 2006	ALPINO	4.263,52	J	ZPS	IT2060001 IT2060007	VALTORTA E VALMORESCA VALLE ASININA	E.G. PARCO REGIONALE	PARCO REGIONALE OROBIE BERGAMASCHE	CONSORZIO PARCO OROBIE BERGAMASCHE
IT2060503	PRESOLANA	ARDESIO, CASTIONE DELLA PRESOLANA, COLERE, GANDELLINO, GROMO, OLTRESSENDA ALTA, ROVETTA, VALBONDIONE, VILMINORE DI SCALVE	BG	ENTE GESTORE AREA PROTETTA	DGR 21233/05 DGR 1791/06	DGR VIII/1791 del 25 gennaio 2006	ALPINO	2.515,02	J	ZPS	IT2060005	VAL SEDORNIA, VAL ZURIO, PIZZO DELLA PRESOLANA	E.G. PARCO REGIONALE	PARCO REGIONALE OROBIE BERGAMASCHE	CONSORZIO PARCO OROBIE BERGAMASCHE
IT2060504	PIZZOROTONDO, VALGUSSERA E MONTE MASONI	CARONA, FOPPOLO, VALLEVE	BG	ENTE GESTORE AREA PROTETTA	DGR 21233/05 DGR 1791/06	DGR VIII/1791 del 25 gennaio 2006	ALPINO	753,95	J	ZPS	IT2060003	ALTA VAL BREMBANA, LAGHI GEMELLI	E.G. PARCO REGIONALE	PARCO REGIONALE OROBIE BERGAMASCHE	CONSORZIO PARCO OROBIE BERGAMASCHE
IT2060505	CIMA VACCARO	ARDESIO, PARRE	BG	ENTE GESTORE AREA PROTETTA	DGR 21233/05 DGR 1791/06	DGR VIII/1791 del 25 gennaio 2006	ALPINO	91,53	A	ZPS	IT2060009	VAL NOSSANA, CIMA DI GREM	E.G. PARCO REGIONALE	PARCO REGIONALE OROBIE BERGAMASCHE	CONSORZIO PARCO OROBIE BERGAMASCHE
IT2060506	BELVISO BARBELLINO	VALBONDIONE	BG	AFV VALBELVISO BARBELLINO	DGR 21233/05 DGR 1791/06	DGR VIII/1791 del 25 gennaio 2006	ALPINO	1.943,84	A	ZPS				PARCO REGIONALE OROBIE BERGAMASCHE	CONSORZIO PARCO OROBIE BERGAMASCHE
IT2070020	TORBIERE D'ISEO	CORTE FRANCA, ISEO, PROVAGLIO D'ISEO	BS	ENTE GESTORE AREA PROTETTA	DM 3.4.2000 DGR 14106/03 DGR 18453/04	DGR VIII/1791 del 25 gennaio 2006	ACQUE LENTICHE	362,28	C	SIC/ZPS	IT2070020	TORBIERE D'ISEO	E.G. RISERVA NATURALE	RISERVA NATURALE REGIONALE TORBIERE D'ISEO	CONSORZIO PER LA GESTIONE DELLE TORBIERE DEL SEBINO
IT2070301	FORESTA DI LEGNOLI	ONO SAN PIETRO	BS	ERSAF	DGR 15648/03 DGR 19018/04	DGR VIII/1791 del 25 gennaio 2006	ALPINO	331,90	A	ZPS				FORESTA DEMANIALE LEGNOLI	ERSAF
IT2070302	VAL CAFFARO	BAGOLINO	BS	ERSAF	DGR 15648/03 DGR 19018/04	DGR VIII/1791 del 25 gennaio 2006	ALPINO	1.238,28	A	ZPS				FORESTA DEMANIALE ANFO VAL CAFFARO	ERSAF
IT2070303	VAL GRIGNA	BERZO INFERIORE, BIENNO, BOVEGNO, DARFO BOARIO TERME, ESINE, GIANICO	BS	ERSAF	DGR 15648/03 DGR 19018/04	DGR VIII/1791 del 25 gennaio 2006	ALPINO	2.872,99	A	ZPS				FORESTA DEMANIALE VAL GRIGNA	ERSAF
IT2070401	PARCO NATURALE ADAMELLO	BRAONE, BRENO, CEDEGOLO, CETO, CEVO, CIMBERGO, EDOLO, NIARDO, PASPARDO, PONTE DI LEGNO, TEMU', SAVIORE DELL'ADAMELLO, SONICO, VEZZA D'OGGIO, VIONE	BS	ENTE GESTORE AREA PROTETTA	DGR 16338/04 DGR 1791/06	DGR VIII/1791 del 25 gennaio 2006	ALPINO	21.722,34	J	ZPS	IT2070001 IT2070002 IT2070003 IT2070004 IT2070005 IT2070006 IT2070007 IT2070008 IT2070009 IT2070010 IT2070012 IT2070013	TORBIERE DEL TONALE, MONTE PICCOLO - MONTE COLMO, VAL RABBIA E VAL GALINERA, MONTE MARSER - CORNI DI BOS, PIZZO BADILE - ALTA VAL ZUMELLA, PASCOLI DI CROCEDOMINI - ALTA VAL CAFFARO	E.G. PARCO REGIONALE	PARCO REGIONALE ADAMELLO	C.M. VALLE CAMONICA

CODICE ZPS	NOME ZPS	COMUNI INTERESSATI	PROV.	ENTE GESTORE ZPS	NORMATIVA DI INDIVIDUAZIONE ZPS E ENTE GESTORE	MISURE DI CONSERVAZIONE	TIPO ZPS AI SENSI DGR 1791/06	ETTARI	TIPO ZPS	TIPO SITO	INFORMAZIONI DI CORRELAZIONE CON SIC/ AREE PROTETTE E FORESTE DEMANIALI				
											CODICE SIC INTERESSATI	NOME SIC INTERESSATI	ENTE GESTORE SIC INTERESSATI	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	ENTE GESTORE AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE
IT2070402	PARCO NATURALE ALTO GARDA BRESCIANO	GARGNANO, MAGASA, TIGNALE, TOSCOLANO MADERNO, TREMOSINE, VALVESTINO	BS	ERSAF	DGR 16338/04 DGR 1791/06	DGR VIII/1791 del 25 gennaio 2006	ALPINO	5.681,81	J	ZPS	IT2070021 IT2070022	VALVESTINO, CORNO DELLA MAROGNA	E.G. PARCO REGIONALE	PARCO REGIONALE ALTO GARDA BRESCIANO / F.D. ALTO GARDA	C.M. PARCO ALTO GARDA BRESCIANO / ERSAF
IT2080017	GARZAIA DI PORTA CHIOSSA	SAN GENESIO ED UNITI, SANT'ALESSIO CON VIALONE	PV	ENTE GESTORE AREA PROTETTA	DGR 14106/03 DGR 16338/04 DGR 1791/06	DGR VIII/1791 del 25 gennaio 2006	CON GARZAIE	80,45	C	SIC/ZPS	IT2080017	GARZAIA DI PORTA CHIOSSA	E.G. RISERVA NATURALE	RISERVA NATURALE REGIONALE GARZAIA DI PORTA CHIOSSA	PROVINCIA DI PAVIA
IT2080031	BOSCHI DEL TICINO	ABBIATEGRASSO, BEREGUARDO, BERNATE TICINO, BESATE, BOFFALORA SOPRA TICINO, BORGO SAN SIRO, CARBONARA AL TICINO, CASSOLNOVO, CASTANO PRIMO, CUGGIONO, GAMBALO', GARLASCO, GOLASECCA, GROPPELLO CAIROLI, LINAROLO, LONATE POZZOLO, MAGENTA, MEZZANINO, MORIMONDO, MOTTÀ VISCONTI, NOSATE, OZZERO, PAVIA, ROBECCETTO CON INDUNO, ROBECCO SUL NAVIGLIO, SAN MARTINO SICCOMARIO, SESTO CALENDE, SOMMA LOMBARDO, TRAVACO' SICCOMARIO, TORRE D'ISOLA, TURBIGO, VALLE SALIMBENE, VIGEVANO, VIZZOLA TICINO, ZERBOLO'	MI PV VA	ENTE GESTORE AREA PROTETTA	DGR 15648/03 DGR 19018/04	DGR VIII/1791 del 25 gennaio 2006	ACQUE LOTICHE	20.553,08	J	ZPS	IT2010010 IT2010012 IT2010013 IT2010014 IT2050005 IT2080002 IT2080013 IT2080014 IT2080015 IT2080019	BRUGHERIA DEL VIGANO, BRUGHERIA DEL DOSSO, ANSA DI CASTELNOVATE, TURBIGACCIO - BOSCHI DI CASTELLETTO E LANCA DI BERNATE, BOSCHI DELLA FAGIANA, BASSO CORSO E SPONDE DEL TICINO	E.G. PARCO REGIONALE	PARCO REGIONALE VALLE DEL TICINO	CONSORZIO PARCO DEL TICINO
IT2080501	RISAIE DELLA LOMELLINA	BREME, CANDIA LOMELLINA, CASTELLO D'AGOGNA, CASTELNOVETTO, CERETTO LOMELLINA, COZZO, FRASCAROLO, GAMBARANA, LANGOSCO, LOMELLO, MEDE, PIEVE DEL CAIRO, ROSASCO, SANT'ANGELO LOMELLINA, SARTIRANA LOMELLINA, SEMIANA, SUARDI, TORRE BERETTI E CASTELLARO, VALLE LOMELLINA, VELEZZO LOMELLINA, VILLA BISCOSSI, ZEME	PV	PROVINCIA DI PAVIA	DGR 21233/05 DGR 1791/06	DGR VIII/1791 del 25 gennaio 2006	CON GARZAIE E FORESTALE (PALUDE LOJA)	30.940,14	F	ZPS	IT2080001 IT2080003 IT2080004 IT2080009 IT2080010 IT2080011	GARZAIA DI CELPENCHIO, GARZAIA DELLA VERMINESCA, PALUDE LOJA, GARZAIA DELLA CASCINA NOTIZIA, GARZAIA DI SARTIRANA, ABBAZIA ACQUALUNGA	E.G. RISEVE NATURALI	M.N. GARZAIA DI CELPENCHIO, M.N. GARZAIA DELLA VERMINESCA, R.N. PALUDE LOJA, M.N. GARZAIA DELLA CASCINA NOTIZIA, M.N. GARZAIA DI SARTIRANA, R.N. ABBAZIA ACQUALUNGA, R.N. GARZAIA BOSCO BASSO, R.N. GARZAIA CASCINA ISOLA, R.N. GARZAIA VILLA BISCOSSI	PROVINCIA DI PAVIA
IT2090501	SENNA LODIGIANA	SENNA LODIGIANA	LO	PROVINCIA DI LODI	DGR 21233/05 DGR 1791/06	DGR VIII/1791 del 25 gennaio 2006	ACQUE LOTICHE	23,38	D	ZPS					
IT2090502	GARZAIE DEL PARCO ADDA SUD	CREDERA RUBBIANO, TURANO LODIGIANO, ZELO BUON PERSICO	CR LO	ENTE GESTORE AREA PROTETTA	DGR 21233/05 DGR 1791/06	DGR VIII/1791 del 25 gennaio 2006	CON GARZAIE	98,00	J	ZPS	IT2090004 IT2090005 IT2090008	GARZAIA DEL MORTONE, GARZAIA DELLA CASCINA DEL PIOPPO, LA ZERBAGLIA	E.G. PARCO REGIONALE	PARCO REGIONALE ADDA SUD	CONSORZIO PARCO ADDA SUD
IT2090503	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	LO	PROVINCIA DI LODI	DGR 21233/05 DGR 1791/06	DGR VIII/1791 del 25 gennaio 2006	ACQUE LOTICHE	164,62	D	ZPS					
IT20A0005	LANCA DI GABBIONETA	GABBIONETA BINANUOVA	CR	ENTE GESTORE AREA PROTETTA	DGR 16338/04 DGR 1791/06	DGR VIII/1791 del 25 gennaio 2006	CON GARZAIE	22,50	H	ZPS	IT20A0005	LANCA DI GABBIONETA	E.G. RISERVA NATURALE	RISERVA NATURALE REGIONALE LANCA DI GABBIONETA	PROVINCIA DI CREMONA
IT20A0008	ISOLA UCCELLANDA	AZZANELLO, GENIVOLTA, VILLACHIARA	BS CR	ENTE GESTORE AREA PROTETTA	DGR 14106/03 DGR 16338/04 DGR 1791/06	DGR VIII/1791 del 25 gennaio 2006	ACQUE LENTICHE	76,26	C	SIC/ZPS	IT20A0008	ISOLA UCCELLANDA	E.G. RISERVA NATURALE	RISERVA NATURALE REGIONALE ISOLA UCCELLANDA	PROVINCIA DI BRESCIA
IT20A0009	BOSCO DI BARCO	ORZINUOVI, SONCINO,	BS CR	ENTE GESTORE AREA PROTETTA	DGR 16338/04 DGR 1791/06	DGR VIII/1791 del 25 gennaio 2006	FORESTALE	35,26	H	ZPS	IT20A0009	BOSCO DI BARCO	E.G. RISERVA NATURALE	RISERVA NATURALE REGIONALE BOSCO DI BARCO	PROVINCIA DI BRESCIA

CODICE ZPS	NOME ZPS	COMUNI INTERESSATI	PROV.	ENTE GESTORE ZPS	NORMATIVA DI INDIVIDUAZIONE ZPS E ENTE GESTORE	MISURE DI CONSERVAZIONE	TIPO ZPS AI SENSI DGR 1791/06	ETTARI	TIPO ZPS	TIPO SITO	INFORMAZIONI DI CORRELAZIONE CON SIC/ AREE PROTETTE E FORESTE DEMANIALI				
											CODICE SIC INTERESSATI	NOME SIC INTERESSATI	ENTE GESTORE SIC INTERESSATI	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	ENTE GESTORE AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE
IT20A0401	RISERVA REGIONALE BOSCO RONCHETTI	PIEVE D'OLMI, SAN DANIELE PO, STAGNO LOMBARDO	CR	ENTE GESTORE AREA PROTETTA	DGR 21233/05 DGR 1791/06	DGR VIII/1791 del 25 gennaio 2006	FORESTALE	299,75	J	ZPS				RISERVA NATURALE REGIONALE BOSCO RONCHETTI	PROVINCIA DI CREMONA
IT20A0402	RISERVA REGIONALE LANCA DI GEROLE	MOTTA BALUFFI, TORRICELLA DEL PIZZO	CR	ENTE GESTORE AREA PROTETTA	DGR 21233/05 DGR 1791/06	DGR VIII/1791 del 25 gennaio 2006	ACQUE LENTICHE	1.179,86	J	ZPS				RISERVA NATURALE REGIONALE LANCA DI GEROLE	PROVINCIA DI CREMONA
IT20A0501	SPINADESCO	CREMONA, CROTTA D'ADDA, SPINADESCO	CR	PROVINCIA DI CREMONA	DGR 21233/05 DGR 1791/06	DGR VIII/1791 del 25 gennaio 2006	ACQUE LOTICHE	1.039,13	F	ZPS				PARCO REGIONALE ADDA SUD	CONSORZIO PARCO ADDA SUD
IT20A0502	LANCA DI GUSSOLA	GUSSOLA	CR	PROVINCIA DI CREMONA	DGR 21233/05 DGR 1791/06	DGR VIII/1791 del 25 gennaio 2006	ACQUE LOTICHE	152,24	J	ZPS					
IT20A0503	ISOLA MARIA LUIGIA	GUSSOLA, MARTIGNANA DI PO, TORRICELLA DEL PIZZO	CR	PROVINCIA DI CREMONA	DGR 21233/05 DGR 1791/06	DGR VIII/1791 del 25 gennaio 2006	CON GARZAIE	556,18	D	ZPS					
IT20B0006	ISOLA BOSCONI	BORGOFRANCO SUL PO, CARONARA DI PO	MN	ENTE GESTORE AREA PROTETTA	DM 3.4.2000 DGR 14106/03 DGR 18453/04	DGR VIII/1791 del 25 gennaio 2006	ACQUE LENTICHE	139,00	C	SIC/ZPS	IT20B0006	ISOLA BOSCONI	E.G. RISERVA NATURALE	RISERVA NATURALE REGIONALE ISOLA BOSCONI	COMUNE DI CARONARA DI PO
IT20B0007	ISOLA BOSCHINA	OSTIGLIA	MN	ENTE GESTORE AREA PROTETTA	DGR 14106/03 DGR 16338/04 DGR 1791/06	DGR VIII/1791 del 25 gennaio 2006	ACQUE LOTICHE	38,93	C	SIC/ZPS	IT20B0007	ISOLA BOSCHINA	E.G. RISERVA NATURALE	RISERVA NATURALE REGIONALE ISOLA BOSCHINA	ERSAF
IT20B0008	PALUDI DI OSTIGLIA	OSTIGLIA	MN	ENTE GESTORE AREA PROTETTA	DM 3.4.2000 DGR 18453/04	DGR VIII/1791 del 25 gennaio 2006	ACQUE LENTICHE	122,77	J	ZPS	IT20B0008	PALUDE DI OSTIGLIA	E.G. RISERVA NATURALE	RISERVA NATURALE REGIONALE PALUDE DI OSTIGLIA	COMUNE DI OSTIGLIA
IT20B0009	VALLI DEL MINCIO	CURTATONE, MANTOVA, PORTO MANTOVANO, RODIGO	MN	ENTE GESTORE AREA PROTETTA	DM 3.4.2000 DGR 18453/04	DGR VIII/1791 del 25 gennaio 2006	ACQUE LOTICHE	1.410,79	H	ZPS	IT20B0009	VALLI DEL MINCIO	E.G. RISERVA NATURALE	RISERVA NATURALE REGIONALE VALLI DEL MINCIO	CONSORZIO PARCO DEL MINCIO
IT20B0011	BOSCO FONTANA	MARMIROLO	MN	ENTE GESTORE AREA PROTETTA	DM 3.4.2000 DGR 14106/03 DGR 18453/04	DGR VIII/1791 del 25 gennaio 2006	FORESTALE	236,11	C	SIC/ZPS	IT20B0011	BOSCO FONTANA	E.G. RISERVA NATURALE	RISERVA NATURALE STATALE BOSCO FONTANA	C.F.S.
IT20B0401	PARCO REGIONALE OGILIO SUD	ACQUANEGRA SUL CHIESE, BORGOFORTE, BOZZOLO, CALVATONE, CANNETO SULL'OGILIO, CASALROMANO, COMMESSAGGIO, DRIZZONA, GAZZUOLO, ISOLA DOVARESE, MARCARIA, MOTTEGGIANA, OSTIANO, PESSINA CREMONENSE, PIADENA, SAN MARTINO SULL'ARGINE, SUZZARA, VIADANA, VOLONGO	CR MN	ENTE GESTORE AREA PROTETTA	DGR 16338/04 DGR 1791/06	DGR VIII/1791 del 25 gennaio 2006	ACQUE LOTICHE	4.023,71	J	ZPS	IT20A0004 IT20B0001 IT20B0002 IT20B0003 IT20B0004 IT20B0005	LE BINE, BOSCO FOCE OGILIO, VALLI DI MOSIO, LANCA CASCINA S. ALBERTO, LANCHE DI GERRA GAVAZZI E RUNATE, TORBIERE DI MARCARIA	E.G. PARCO REGIONALE	PARCO REGIONALE OGILIO SUD	CONSORZIO PARCO OGILIO SUD
IT20B0402	RISERVA REGIONALE GARZAIA DI POMPONESCO	POMPONESCO	MN	ENTE GESTORE AREA PROTETTA	DGR 16338/04 DGR 1791/06	DGR VIII/1791 del 25 gennaio 2006	CON GARZAIE	96,08	F	ZPS	-	-		RISERVA NATURALE REGIONALE GARZAIA DI POMPONESCO	COMUNE DI POMPONESCO
IT20B0501	VIADANA, PORTIOLO SAN BENEDETTO PO E OSTIGLIA	BAGNOLO SAN VITO, BORGOFORTE, CASALMAGGIORE, DOSOLO, MARCARIA, MOTTEGGIANA, OSTIGLIA, PIEVE DI CORIANO, POMPONESCO, QUINCENTOLE, REVERE, SAN BENEDETTO PO, SERRAVALLE A PO, SUZZARA, VIADANA	MN	PROVINCIA DI MANTOVA	DGR 21233/05 DGR 1791/06	DGR VIII/1791 del 25 gennaio 2006	ACQUE LOTICHE	7.223,19	J	ZPS				PARCO REGIONALE OGILIO SUD	CONSORZIO PARCO OGILIO SUD

TIPO: A = SENZA RELAZIONI CON SIC; C = ZPS COINCIDENTE CON UN SIC; F = ZPS CONTENENTE SIC; H = ZPS CONTENUTA IN UN SIC; J = ZPS PARZIALMENTE SOVRAPPONIBILE A UN SIC

* Il presente elenco è allegato ai sensi del Reg (CE) 1782/03 - la normativa di recepimento della DIR. 79/409/CEE fa fede in caso di eventuali discrepanze

Aree natura 2000 - Elenco dei proposti Siti e Siti di Importanza Comunitaria

ELENCO SIC/pSIC AI SENSI DELLA DIR. 93/43/CEE*							
N° SITO	COD_SITO	NOME SITO	NOME COMUNE	PROV.	AREA PROTETTA	ENTE GESTORE	PIANO DI GESTIONE APPROVATO
1	IT2010001	LAGO DI GANNA	BEDERO VALCUVIA VALGANNA	VA	RISERVA NATURALE LAGO DI GANNA DCR 1856 19/12/84	CONSORZIO PARCO DEL CAMPO DEI FIORI - l.r. 17/19.03.84	
2	IT2010002	MONTE LEGNONE E CHIUSARELLA	BRINZIO INDUNO OLONA VARESE	VA	PARCO DEL CAMPO DEI FIORI - l.r. 17/19.03.84	CONSORZIO PARCO DEL CAMPO DEI FIORI - l.r. 17/19.03.84	
3	IT2010003	VERSANTE NORD DEL CAMPO DEI FIORI	BRINZIO CASTELLO CABIAGLIO COCQUIO - TREVISAGO CUVIO LUVINATE ORINO VARESE	VA	PARCO DEL CAMPO DEI FIORI - l.r. 17/19.03.84	CONSORZIO PARCO DEL CAMPO DEI FIORI - l.r. 17/19.03.84	
4	IT2010004	GROTTE DEL CAMPO DEI FIORI	BARASSO COCQUIO - TREVISAGO COMERIO GAVIRATE LUVINATE ORINO VARESE	VA	PARCO DEL CAMPO DEI FIORI - l.r. 17/19.03.84	CONSORZIO PARCO DEL CAMPO DEI FIORI - l.r. 17/19.03.84	
5	IT2010005	MONTE MARTICA	BEDERO VALCUVIA BRINZIO INDUNO OLONA RANCIO VALCUVIA VALGANNA VARESE	VA	PARCO DEL CAMPO DEI FIORI - l.r. 17/19.03.84	CONSORZIO PARCO DEL CAMPO DEI FIORI - l.r. 17/19.03.84	
6	IT2010006	LAGO DI BIANDRONNO	BARDELLO BIANDRONNO BREGANO	VA	RISERVA NATURALE LAGO DI BIANDRONNO - DCR 1857/19.12.84	PROVINCIA DI VARESE	
7	IT2010007	PALUDE BRABIA	CASALE LITTA CAZZAGO BRABIA INARZO TERNATE VARANO BORGHESI	VA	RISERVA NATURALE PALUDE BRABIA - DCR 1855/19.12.84	PROVINCIA DI VARESE	DGR 2002/10706
8	IT2010008	LAGO DI COMABBIO	MERCALLO COMABBIO TERNATE VERGIATE VARANO BORGHESI	VA	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.73	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	D.A.C. n.3/31.3.2006
9	IT2010009	SORGENTI DEL RIO CAPRICCIOSA	SESTO CALENDE	VA	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	DGR 2001/5983
10	IT2010010	BRUGHERIA DEL VIGANO	GOLASECCA SOMMA LOMBARDO VERGIATE	VA	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	DCR 2003/919 e DGR 2001/5983
11	IT2010011	PALUDI DI ARSAGO	ARSAGO SEPRIO, VERGIATE BESNATE SOMMA LOMBARDO	VA	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	DGR 2001/5983
12	IT2010012	BRUGHERIA DEL DOSSO	SOMMA LOMBARDO VIZZOLA TICINO	VA	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	DCR 2003/919 e DGR 2001/5983
13	IT2010013	ANSA DI CASTELNOVATE	SOMMA LOMBARDO VIZZOLA TICINO	VA	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	DCR 2003/919 e DGR 2001/5983
14	IT2010014	TURBIGACCIO, BOSCHI DI CASTELLETTO E LANCA DI BERNATE	BERNATE TICINO BOFFALORA SOPRA TICINO CASTANO PRIMO CUGGIONO NOSATE ROBECCHETTO CON INDUNO TURBIGO LONATE POZZOLO	MI	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	
15	IT2080001	GARZAIA DI CELPENCHIO	CASTELNOVETTO COZZO ROSASCO	PV	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DI CELPENCHIO - DCR 211/26.03.86	PROVINCIA DI PAVIA	
16	IT2080002	BASSO CORSO E SPONDE DEL TICINO	ABBIATEGRASSO BESATE MORIMONDO MOTTA VISCONTI OZZERO BEREGUARDO BORGO SAN SIRO CASSOLNOVO GAMBOLO VIGEVANO ZERBOLO	MI	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	DCR 2003/919 e DGR 2001/5983
17	IT2080003	GARZAIA DELLA VERMINESCA	CASTELNOVETTO COZZO SANT'ANGELO LOMELLINA	PV	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DELLA VERMINESCA - DCR 1179/28.07.88	PROVINCIA DI PAVIA	DGR 1991/14947
18	IT2080004	PALUDE LOJA	ZEME	PV	RISERVA NATURALE PALUDE LOJA - DCR 758/1.10.87	PROVINCIA DI PAVIA	

N° SITO	COD_SITO	NOME SITO	NOME COMUNE	PROV.	AREA PROTETTA	ENTE GESTORE	PIANO DI GESTIONE APPROVATO
19	IT2080005	GARZAIA DELLA RINALDA	CANDIA LOMELLINA	PV	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DELLA RINALDA - DCR 207/26.03.86	PROVINCIA DI PAVIA	DGR 1991/15196
20	IT2080006	GARZAIA DI S. ALESSANDRO	ZEME, VALLE LOMELLINA	PV	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DI S.ALESSANDRO - DCR 250/29.04.86	PROVINCIA DI PAVIA	DGR 1991/15198
21	IT2080007	GARZAIA DEL BOSCO BASSO	BREME SARTIRANA LOMELLINA	PV	RISERVA NATURALE GARZAIA DEL BOSCO BASSO - DCR 209/26.03.86	PROVINCIA DI PAVIA	DGR 2004/19214
22	IT2080008	BOSCHETTO DI SCALDASOLE	SCALDASOLE	PV	RISERVA NATURALE BOSCHETTO DI SCALDASOLE - DCR 1734/11.10.84	PROVINCIA DI PAVIA	
23	IT2080009	GARZAIA DELLA CASCINA NOTIZIA	LOMELLO MEDE	PV	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DELLA CASCINA NOTIZIA - DCR 208/26.03.86	PROVINCIA DI PAVIA	
24	IT2080010	GARZAIA DI SARTIRANA	SARTIRANA LOMELLINA TORRE BERETTI E CASTELLARO	PV	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DI SARTIRANA - DGR 17286/1.08.96	COMUNE DI SARTIRANA LOMELLINA	DGR 1996/17286
25	IT2080011	ABBZIA ACQUALUNGA	FRASCAROLO MEDE TORRE BERETTI E CASTELLARO	PV	RISERVA NATURALE ABBZIA ACQUALUNGA - DCR 249/29.04.86	PROVINCIA DI PAVIA	
26	IT2080012	GARZAIA DI GALLIA	GALLIAVOLA PIEVE DEL CAIRO	PV	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DI GALLIA - DGR 17287/1.08.96	COMUNE DI GALLIA	
27	IT2080013	GARZAIA DELLA CASCINA PORTALUPA	VIGEVANO	PV	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	DGR 2001/5983
28	IT2080014	BOSCHI SIRO NEGRI E MORIANO	BEREGUARDO CARBONARA AL TICINO TORRE D'ISOLA ZERBOLO*	PV	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	DCR 2003/919 e DGR 2001/5983
29	IT2080015	SAN MASSIMO	GARLASCO GROPELLO CAIROLI ZERBOLO*	PV	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	DCR 2003/919 e DGR 2001/5983
30	IT2080016	BOSCHI DEL VIGNOLO	GARLASCO ZERBOLO*	PV	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	DGR 2001/5983
31	IT2080017	GARZAIA DI PORTA CHIOSSA	SAN GENESIO ED UNITI SANT'ALESSIO CON VIALONE	PV	RISERVA NATURALE GARZAIA DI PORTA CHIOSSA - DCR 1733/11.10.84	PROVINCIA DI PAVIA	DGR 1991/15495
32	IT2080018	GARZAIA DELLA CAROLA	SAN GENESIO ED UNITI	PV	RISERVA NATURALE GARZAIA DELLA CAROLA - DCR 1330/31.05.89	PROVINCIA DI PAVIA	DGR 1991/14720
33	IT2080019	BOSCHI DI VACCARIZZA	LINAROLO	PV	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	
34	IT2080020	GARZAIA DELLA ROGGA TORBIDA	BRESSANA BOTTARONE	PV	RISERVA NATURALE GARZAIA DELLA ROGGA TORBIDA - DCR 210/26.03.86	PROVINCIA DI PAVIA	
35	IT2080021	MONTE ALPE	MENCONICO ROMAGNESE VARZI	PV	RISERVA NATURALE MONTE ALPE DCR 1968/6.03.85	ERSAF	DGR 2004/19795
36	IT2020001	LAGO DI PIANO	BENE LARIO CARLAZZO PORLEZZA	CO	RISERVA NATURALE LAGO DI PIANO - DCR 1808/15.11.84	C.M. ALPI LEPONTINE	DGR 1990/639
37	IT2030001	GRIGNA SETTENTRIONALE	CORTENOVA ESINO LARIO MANDELLO DEL LARIO PASTURO	LC		COMUNITA' MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA	
38	IT2030002	GRIGNA MERIDIONALE	ABBADIA LARIANA BALLABIO LECCO MANDELLO DEL LARIO PASTURO	LC		PROVINCIA DI LECCO	
39	IT2020002	SASSO MALASCARPA	CANZO, CIVATE, CESANA BRIANZA VALMADRERA	CO	RISERVA NATURALE SASSO MALASCARPA - DCR 1967/6.03.85	ERSAF	DGR 2004/19609
40	IT2030003	MONTE BARRO	GALBIATE MALGRATE PESCATO VALMADRERA	LC	PARCO DEL MONTE BARRO - l.r. 78/16.09.83	CONSORZIO PARCO DEL MONTE BARRO - l.r. 78/16.09.83	DCR 2004/992
41	IT2020003	PALUDE DI ALBATE	CASNATE CON BERNATE COMO SENNA COMASCO	CO		PROVINCIA DI COMO	
42	IT2020004	LAGO DI MONTORFANO	CAPIAGO INTIMIANO, MONTORFANO	CO	RISERVA NATURALE LAGO DI MONTORFANO - 1796/15.11.84	CONSORZIO DI GESTIONE	
43	IT2020005	LAGO DI ALSERIO	ALBAVILLA ALSERIO ANZANO DEL PARCO ERBA MONGUZZO	CO	RISERVA NATURALE RIVA ORIENTALE DEL LAGO DI ALSERIO DCR 1798 15/11/84	CONSORZIO PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO - l.r. 82/16.09.83	DGR 1998/34933 e DGR 2000/601

N° SITO	COD_SITO	NOME SITO	NOME COMUNE	PROV.	AREA PROTETTA	ENTE GESTORE	PIANO DI GESTIONE APPROVATO
44	IT2020006	LAGO DI PUSIANO	ERBA EUPILIO MERONE PUSIANO BOSISIO PARINI CESANA BRIANZA ROGENO	CO	PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO - l.r. 82/16.09.83	CONSORZIO PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO - l.r. 82/16.09.83	
45	IT2030004	LAGO DI OLGINATE	CALOLZIOCORTE OLGINATE	LC	PARCO DELL'ADDA NORD - l.r. 80/16.09.83	CONSORZIO PARCO DELL'ADDA NORD - l.r. 80/16.09.83	
46	IT2030005	PALUDE DI BRIVIO	BRIVIO CISANO BERGAMASCO MONTE MARENZO	LC	PARCO DELL'ADDA NORD - l.r. 80/16.09.83	CONSORZIO PARCO DELL'ADDA NORD - l.r. 80/16.09.83	
47	IT2020007	PINETA PEDEMONTANA DI APPIANO GENTILE	APPIANO GENTILE CASTELNUOVO BOZZENTE TRADATE	CO	PARCO DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE - l.r. 76/16.09.83	CONSORZIO PARCO DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE - l.r. 76/16.09.83	
48	IT2030006	VALLE S. CROCE E VALLE DEL CURONE	CERNUSCO LOMBARDO LOMAGNA MERATE MISSAGLIA MONTEVECCHIA OLGIATE MOLGORA OSNAGO PEREGO VIGANO ROVAGNATE SIRTORI	LC	PARCO DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE - l.r. 77/16.09.83	CONSORZIO PARCO DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE - l.r. 77/16.09.83	l.r. 39/1995
49	IT2020008	FONTANA DEL GUERCIO	CARUGO	CO	RISERVA NATURALE FONTANA DEL GUERCIO - DCR 1801/15.11.84	COMUNE DI CARUGO	
50	IT2030007	LAGO DI SARTIRANA	MERATE	LC	RISERVA NATURALE LAGO DI SARTIRANA - DCR 1802/15.11.84	COMUNE DI MERATE	
51	IT2040001	VAL VIERA E CIME DI FOPEL	LIVIGNO	SO	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	COMITATO DI GESTIONE PER LA PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	
52	IT2040002	MOTTO DI LIVIGNO - VAL SALIENTE	LIVIGNO	SO	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	COMITATO DI GESTIONE PER LA PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	
53	IT2040003	VAL FEDERIA	LIVIGNO	SO		PROVINCIA DI SONDRIO	
54	IT2040004	VALLE ALPISELLA	LIVIGNO VALDIDENTRO	SO	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	COMITATO DI GESTIONE PER LA PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	
55	IT2040005	VALLE DELLA FORCOLA	LIVIGNO	SO		PROVINCIA DI SONDRIO	
56	IT2040006	LA VALLACCIA - PIZZO FILONE	LIVIGNO	SO		PROVINCIA DI SONDRIO	
57	IT2040007	PASSO E MONTE DI FOSCAGNO	LIVIGNO VALDIDENTRO	SO		PROVINCIA DI SONDRIO	
58	IT2040008	CIME DI PLATOR E MONTE DELLE SCALE	VALDIDENTRO	SO	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	COMITATO DI GESTIONE PER LA PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	
59	IT2040009	VALLE DI FRAELE	VALDIDENTRO	SO	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	COMITATO DI GESTIONE PER LA PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	
60	IT2040010	VALLE DEL BRAULIO - CRESTA DI DI REIT	BORMIO VALDIDENTRO	SO	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	COMITATO DI GESTIONE PER LA PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	
61	IT2040011	MONTE VAGO - VAL DI CAMPO - VAL NERA	LIVIGNO VALDIDENTRO	SO		PROVINCIA DI SONDRIO	
62	IT2040012	VAL VIOLA BORMINA - GHIACCIAIO DI CIMA DEI PIAZZI	GROSIO LIVIGNO VALDIDENTRO VALDISOTTO	SO		PROVINCIA DI SONDRIO	
63	IT2040013	VAL ZEBRU' - GRAN ZEBRU' - MONTE CONFIALE	VALFURVA	SO	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	COMITATO DI GESTIONE PER LA PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	
64	IT2040014	VALLE E GHIACCIAIO DEI FORNI - VAL CEDEC - GRAN ZEBRU' - CEVEDALE	VALFURVA	SO	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	COMITATO DI GESTIONE PER LA PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	
65	IT2040015	PALUACCIO DI OGA	VALDISOTTO	SO	RISERVA NATURALE PALUACCIO DI OGA - DCR 1795/15.11.84	C.M. ALTA VALTELLINA	DGR 2001/4675
66	IT2040016	MONTE DI SCERSCEN - GHIACCIAI DI SCERSCEN E DEL VENTINA E MONTE MOTTA - LAGO PALU'	LANZADA	SO		PROVINCIA DI SONDRIO	
67	IT2040017	DISGRAZIA - SISSONE	CHIESA IN VALMALENCO	SO		PROVINCIA DI SONDRIO	

N° SITO	COD_SITO	NOME SITO	NOME COMUNE	PROV.	AREA PROTETTA	ENTE GESTORE	PIANO DI GESTIONE APPROVATO
68	IT2040018	VAL CODERA	NOVATE MEZZOLA	SO		COMUNITA' MONTANA VALCHIAVENNA	DCD 8/17.1.2007
69	IT2040019	BAGNI DI MASINO - PIZZO BADILE	VAL MASINO	SO		COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO	DCD 20/23.1.2007
70	IT2040020	VAL DI MELLO - PIANO DI PREDÀ	ARDENNO BUGLIO IN MONTE VAL MASINO	SO		COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO	DCD 20/23.1.2007
71	IT2040021	VAL DI TOGNO - PIZZO SCALINO	MONTAGNA IN VALTELLINA SPRIANA	SO		PROVINCIA DI SONDRIO	
72	IT2040042	LAGO DI MEZZOLA E PIAN DI SPAGNA	GERA LARIO SORICO DUBINO NOVATE MEZZOLA VERCEIA	CO	RISERVA NATURALE PIAN DI SPAGNA LAGO DI MEZZOLA - DCR 1913/6.02.85	CONSORZIO DI GESTIONE	DGR 1996/22903
73	IT2040023	VALLE DEI RATTI	NOVATE MEZZOLA VERCEIA	SO		COMUNITA' MONTANA VALCHIAVENNA	DCD 9/17.1.2007
74	IT2040024	DA MONTE BELVEDERE A VALLORDA	CORTENO GOLGI SERNIO TIRANO VILLA DI TIRANO	BS		PROVINCIA DI BRESCIA - PROVINCIA DI SONDRIO	
75	IT2040025	PIAN GEMBRO	VILLA DI TIRANO	SO	RISERVA NATURALE PIAN GEMBRO DCR 1180/28.07.88	C.M. VALTELLINA DI TIRANO	DGR 1995/444
76	IT2040026	VAL LESINA	ANDALO VALTELLINO DELEBIO	SO	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	
77	IT2040027	VALLE DEL BITTO DI GEROLA	ANDALO VALTELLINO COSIO VALTELLINO GEROLA ALTA PEDESINA RASURA ROGOLO	SO	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	
78	IT2040028	VALLE DEL BITTO DI ALBAREDO	ALBAREDO PER SAN MARCO BEMA GEROLA ALTA	SO	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	
79	IT2040029	VAL TARTANO	MEZZOLDI TARTANO	BG	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	
80	IT2040030	VAL MADRE	COLORINA FORCOLA	SO	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	
81	IT2040031	VAL CERVIA	CAIOLO CEDRASCO FUSINE	SO	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	
82	IT2040032	VALLE DEL LIVRIO	ALBOSAGGIA CAIOLO FAEDO VALTELLINO	SO	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	
83	IT2040033	VAL VENINA	VALBONDIONE PIATEDA	BG	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	
84	IT2040034	VALLE D'ARIGNA E GHIACCIAIO DI PIZZO DI COCA	CASTELLO DELL'ACQUA CHIURO PONTE IN VALTELLINA	SO	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	
85	IT2040035	VAL BONDONE - VAL CARONELLA	TEGLIO	SO	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	
86	IT2040036	VAL BELVISO	TEGLIO	SO	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	
87	IT2060001	VALTORTA E VALMORESCA	AVERARA CUSIO MEZZOLDI SANTA BRIGIDA GEROLA ALTA	BG	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - l.r. 56/15.09.89 - l.r. 59/12.05.90	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - l.r. 56/15.09.89 - l.r. 59/12.05.90	
88	IT2060002	VALLE DI PIAZZATORRE - ISOLA DI FONDRA	BRANZI ISOLA DI FONDRA LENNA MOIO DE' CALVI VALNEGRA OLMO AL BREMBO PIAZZA BREMBANA PIAZZATORRE PIAZZOLO	BG	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - l.r. 56/15.09.89 - l.r. 59/12.05.90	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - l.r. 56/15.09.89 - l.r. 59/12.05.90	
89	IT2060003	ALTA VAL BREMBANA - LAGHI GEMELLI	BRANZI CARONA GANDELLINO VALGOGLIO	BG	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - l.r. 56/15.09.89 - l.r. 59/12.05.90	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - l.r. 56/15.09.89 - l.r. 59/12.05.90	
90	IT2060004	ALTA VAL DI SCALVE	AZZONE SCHILPARIO VILMINORE DI SCALVE	BG	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - l.r. 56/15.09.89 - l.r. 59/12.05.90	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - l.r. 56/15.09.89 - l.r. 59/12.05.90	

N° SITO	COD_SITO	NOME SITO	NOME COMUNE	PROV.	AREA PROTETTA	ENTE GESTORE	PIANO DI GESTIONE APPROVATO
91	IT2060005	VAL SEDORNIA - VAL ZURIO - PIZZO DELLA PRESOLANA	ARDESIO CASTIONE DELLA PRESOLANA CLUSONE COLERE FINO DEL MONTE VILMINORE DI SCALVE GANDELLINO GROMO OLTRESSENDA ALTA ONORE ROVETTA VALBONDIONE VILLA D'OGNA	BG	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - l.r. 56/15.09.89 - l.r. 59/12.05.90	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - l.r. 56/15.09.89 - l.r. 59/12.05.90	
92	IT2060006	BOSCHI DEL GIOVETTO DI PALLINE	AZZONE BORNO	BG	RISERVA NATURALE BOSCHI DEL GIOVETTO DI PALLINE, DCR.895 30/01/85	ERSAF	DGR 1990/52935
93	IT2060007	VALLE ASININA	CAMERATA CORNELLO CASSIGLIO SAN GIOVANNI BIANCO TALEGGIO VEDESETA	BG	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - l.r. 56/15.09.89 - l.r. 59/12.05.90	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - l.r. 56/15.09.89 - l.r. 59/12.05.90	DC 21/4.7.2006
94	IT2060008	VALLE PARINA	DOSSENA LENNA OLTRE IL COLLE SAN GIOVANNI BIANCO SERINA	BG	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - l.r. 56/15.09.89 - l.r. 59/12.05.90	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - l.r. 56/15.09.89 - l.r. 59/12.05.90	
95	IT2060009	VAL NOSSANA - CIMA DI GREM	ARDESIO GORNO OLTRE IL COLLE ONETA PARRE PREMOLO	BG	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - l.r. 56/15.09.89 - l.r. 59/12.05.90	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - l.r. 56/15.09.89 - l.r. 59/12.05.90	
96	IT2060010	VALLE DEL FREDDO	SOLTO COLLINA	BG	RISERVA NATURALE VALLE DEL FREDDO DCR. 2015 25/03/85	COMUNITA' MONTANA ALTO SEBINO	DGR 2004/19213
97	IT2060011	CANTO ALTO E VALLE DEL GIONGO	PONTERANICA SORISOLE VILLA D'ALME'	BG	PARCO DEI COLLI DI BERGAMO - L.R. 36/18.08.77	CONSORZIO PARCO DEI COLLI DI BERGAMO - L.R. 36/18.08.77	
98	IT2060012	BOSCHI DELL'ASTINO E DELL'ALLEGREZZA	BERGAMO	BG	PARCO DEI COLLI DI BERGAMO - L.R. 36/18.08.77	CONSORZIO PARCO DEI COLLI DI BERGAMO - L.R. 36/18.08.77	l.r. 8/1991
99	IT2060013	FONTANILE BRANCALEONE	CARAVAGGIO	BG	RISERVA NATURALE FONTANILE BRANCALEONE - DCR 1894/5.02.85	COMUNE DI CARAVAGGIO	
100	IT2060014	BOSCHETTO DELLA CASCINA CAMPAGNA	PUMENENGO	BG	RISERVA NATURALE BOSCHETTO DELLA CASCINA CAMPAGNA DCR 135 20/03/91	CONSORZIO PARCO DELL'OGGIO NORD - l.r. 18/16.04.88	DGR 2005/548
101	IT2060015	BOSCO DE' L'ISOLA	TORRE PALLAVICINA ORZINUOVI ROCCAFRANCA SONCINO	BG	RISERVA NATURALE BOSCO DE' L'ISOLA DCR 196 28/05/91	CONSORZIO PARCO DELL'OGGIO NORD - l.r. 18/16.04.88	DGR 2005/548
102	IT2050001	PINETA DI CESATE	CESATE, LIMBIATE GARBAGNATE MILANESE SOLARO	MI	PARCO DELLE GROANE - l.r. 31/20.08.76	CONSORZIO PARCO DELLE GROANE - l.r. 31/20.08.76	
103	IT2050002	BOSCHI DELLE GROANE	BARLASSINA CERIANO LAGHETTO CESANO MADERNO COGLIATE LAZZATE LENTATE SUL SEVESO MISINTO SEVESO SOLARO	MI	PARCO DELLE GROANE - l.r. 31/20.08.76	CONSORZIO PARCO DELLE GROANE - l.r. 31/20.08.76	
104	IT2050003	VALLE DEL RIO PEGORINO	BESANA IN BRIANZA CORREZZANA LESMO TRIUGGIO	MI	PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO - l.r. 82/16.09.83	CONSORZIO PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO - l.r. 82/16.09.83	
105	IT2050004	VALLE DEL RIO CANTALUPO	TRIUGGIO	MI	PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO - l.r. 82/16.09.83	CONSORZIO PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO - l.r. 82/16.09.83	
106	IT2050005	BOSCHI DELLA FAGIANA	BOFFALORA SOPRA TICINO MAGENTA ROBECCO SUL NAVIGLIO	MI	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	DCR 2003/919 e DGR 2001/5983
107	IT2050006	BOSCO DI VANZAGO	ARLUNO POGLIANO MILANESE VANZAGO	MI	RISERVA NATURALE BOSCO DI VANZAGO - DCR 2113/27.03.85	WWF	
108	IT2050007	FONTANILE NUOVO	BAREGGIO	MI	RISERVA NATURALE FONTANILE NUOVO- DCR 1799 15/11/84	CONSORZIO PARCO AGRICOLO SUD MILANO - l.r. 24/23.04.90	DGR 1990/51878
109	IT2050008	BOSCO DI CUSAGO	CUSAGO	MI	PARCO AGRICOLO SUD MILANO - l.r. 24/23.04.90	CONSORZIO PARCO AGRICOLO SUD MILANO - l.r. 24/23.04.90	
110	IT2050009	SORGENTI DELLA MUZZETTA	PANTIGLIATE RODANO SETTALA	MI	RISERVA NATURALE SORGENTI DELLA MUZZETTA DCR 1800 15/11/84	CONSORZIO PARCO AGRICOLO SUD MILANO - l.r. 24/23.04.90	
111	IT2050010	OASI DI LACCHIARELLA	LACCHIARELLA	MI	PARCO AGRICOLO SUD MILANO - l.r. 24/23.04.90	CONSORZIO PARCO AGRICOLO SUD MILANO - l.r. 24/23.04.90	

N° SITO	COD_SITO	NOME SITO	NOME COMUNE	PROV.	AREA PROTETTA	ENTE GESTORE	PIANO DI GESTIONE APPROVATO
112	IT2090001	MONTICCHIE	SOMAGLIA	LO	RISERVA NATURALE MONTICCHIE - DCR 1177/28.07.88	COMUNE DI SOMAGLIA	
113	IT2090002	BOSCHI E LANCA DI COMAZZO	COMAZZO MERLINO	CR	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	CONSORZIO PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	l.r. 1994/22
114	IT2090003	BOSCO DEL MORTONE	ZELO BUON PERSICO	LO	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	CONSORZIO PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	l.r. 1994/22
115	IT2090004	GARZAIA DEL MORTONE	ZELO BUON PERSICO	LO	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	CONSORZIO PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	l.r. 1994/22
116	IT2090005	GARZAIA DELLA CASCINA DEL PIOPO	ZELO BUON PERSICO	LO	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	CONSORZIO PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	l.r. 1994/22
117	IT2090006	SPIAGGE FLUVIALI DI BOFFALORA	SPINO D'ADDA BOFFALORA D'ADDA GALGAGNANO ZELO BUON PERSICO	CR	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	CONSORZIO PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	
118	IT2090007	LANCA DI SOLTARICO	CAVENAGO D'ADDA CORTE PALASIO SAN MARTINO IN STRADA	LO	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	CONSORZIO PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	
119	IT2090008	LA ZERBAGLIA	CREDERA RUBBIANO CAVENAGO D'ADDA TURANO LODIGIANO	CR	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	CONSORZIO PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	l.r. 1994/22
120	IT2090009	MORTA DI BERTONICO	BERTONICO	LO	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	CONSORZIO PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	l.r. 1994/22
121	IT2090010	ADDA MORTA	FORMIGARA CAMAIRAGO CASTIGLIONE D'ADDA	CR	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	CONSORZIO PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	
122	IT2090011	BOSCO VALENTINO	CAMAIRAGO CAVACURTA	LO	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	CONSORZIO PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	l.r. 1994/22
123	IT2070001	TORBIERE DEL TONALE	PONTE DI LEGNO	BS	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA	DGR 2001/6632 e l.r. 23/1.12.2003
124	IT2070002	MONTE PICCOLO - MONTE COLMO	EDOLO INCUDINE	BS	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA	DGR 2001/6632
125	IT2070009	VERSANTI DELL'AVIO	EDOLO TEMU'	BS	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA	DGR 2001/6632 e l.r. 23/1.12.2003
126	IT2070013	GHIACCIAIO DELL'ADAMELLO	EDOLO PONTE DI LEGNO SAVIORE DELL'ADAMELLO TEMU'	BS	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA	DGR 2001/6632 e l.r. 23/1.12.2003
127	IT2070003	VAL RABBIA E VAL GALLINERA	EDOLO SONICO	BS	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA	DGR 2001/6632 e l.r. 23/1.12.2003
128	IT2070011	TORBIERA LA GOIA	BERZO DEMO	BS	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA	
129	IT2070010	PIZ OLDA - VAL MALGA	BERZO DEMO SONICO	BS	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA	DGR 2001/6632 e l.r. 23/1.12.2003
130	IT2070004	MONTE MARSER - CORNI DI BOS	SAVIORE DELL'ADAMELLO SONICO	BS	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA	DGR 2001/6632 e l.r. 23/1.12.2003
131	IT2070007	VALLONE DEL FORCEL ROSSO	CEVO SAVIORE DELL'ADAMELLO	BS	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA	DGR 2001/6632 e l.r. 23/1.12.2003
132	IT2070008	CRESTA MONTE COLOMBE' E CIMA BARBIGNANA	PASPARDO	BS	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA	DGR 2001/6632 e l.r. 23/1.12.2003
133	IT2070005	PIZZO BADILE - ALTA VAL ZUMELLA	CETO CIMBERGO	BS	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA	DGR 2001/6632 e l.r. 23/1.12.2003
134	IT2070014	LAGO DI PILE	CETO	BS	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA	
135	IT2070012	TORBIERE DI VAL BRAONE	BRAONE	BS	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA	
136	IT2070006	PASCOLI DI CROCEDOMINI - ALTA VAL CAFFARO	BRENO NIARDO PRESTINE	BS	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA	
137	IT2070017	VALLI DI SAN ANTONIO	CORTENO GOLGI	BS	RISERVA NATURALE VALLI DI SANT'ANTONIO - DCR 1902/5.02.85	COMUNE CORTENO GOLGI	DGR 1990/53282
138	IT2070015	MONTE CAS - CIMA DI CORLOR	TIGNALE TREMOSINE	BS	PARCO DELL'ALTO GARDA BRESCIANO - l.r. 58/15.09.89	COMUNITA' MONTANA ALTO GARDA BRESCIANO	DGR 2003/13939
139	IT2070016	CIMA COMER	GARGNANO	BS	PARCO DELL'ALTO GARDA BRESCIANO - l.r. 58/15.09.89	COMUNITA' MONTANA ALTO GARDA BRESCIANO	DGR 2003/13939

N° SITO	COD_SITO	NOME SITO	NOME COMUNE	PROV.	AREA PROTETTA	ENTE GESTORE	PIANO DI GESTIONE APPROVATO
140	IT2070019	SORGENTE FUNTANI'	VOBARNO	BS	RISERVA NATURALE SORGENTE FUNTANI' - DCR 1904/5.02.85	COMUNE DI VOBARNO	
141	IT2070018	ALTOPIANO DI CARIADEGHE	SERLE	BS	MONUMENTO NATURALE ALTOPIANO DI CARIADEGHE - DCR 2080 27/03/85	CONSORZIO DI GESTIONE	DCR 1985/2080
142	IT2070020	TORBIERE D'ISEO	CORTE FRANCA ISEO PROVAGLIO D'ISEO	BS	RISERVA NATURALE TORBIERE D'ISEO - DCR 1846/19.12.84	CONSORZIO DI GESTIONE	DGR 1997/31755
143	IT20A0003	PALATA MENASCIUTTO	PIANENGO RICENGO	CR	RISERVA NATURALE PALATA MENASCIUTTO - DCR 1178/28.7.1988	CONSORZIO PARCO DEL SERIO - l.r. 70/1.06.85	DGR 1998/34326
144	IT20A0002	NAVIGLIO DI MELOTTA	CASALETTO DI SOPRA ROMANENGO TICENGO	CR	RISERVA NATURALE NAVIGLIO DI MELOTTA DCR 1736/11.10.84	PROVINCIA DI CREMONA	DGR 1993/35674
145	IT20A0019	BARCO	ORZINUOVI SONCINO	BS	RISERVA NATURALE BOSCO DI BARCO DCR 1804 31/05/89	CONSORZIO PARCO DELL'OGGIO NORD - l.r. 18/16.04.88	DGR 2005/548
146	IT20A0007	BOSCO DELLA MARISCA	SONCINO, ORZINUOVI, VILLACHIARA GENIVOLTA	BS	RISERVA NATURALE BOSCO DELLA MARISCA DCR 1387 31/05/89	CONSORZIO PARCO DELL'OGGIO NORD - l.r. 18/16.04.88	DGR 2005/548
147	IT20A0008	ISOLA UCCELLANDA	VILLACHIARA, GENIVOLTA AZZANELLO	BS	RISERVA NATURALE ISOLA UCCELLANDA DCR 1329 31/05/89	CONSORZIO PARCO DELL'OGGIO NORD - l.r. 18/16.04.88	DGR 2005/548
148	IT20A0006	LANCHE DI AZZANELLO	AZZANELLO CASTELVISCONTI, BORGO S.GIACOMO	CR	RISERVA NATURALE LANCHE DI AZZANELLO DCR 1388 13/05/89	CONSORZIO PARCO DELL'OGGIO NORD - l.r. 18/16.04.88	DGR 2005/548
149	IT20A0020	GABBIONETA	GABBIONETA BINANUOVA, OSTIANO, SENIGA	CR	RISERVA NATURALE LANCA DI GABBIONETA - DCR 1389 31/05/89	CONSORZIO PARCO DELL'OGGIO NORD - l.r. 18/16.04.88	DGR 2005/548
150	IT20A0004	LE BINE	CALVATONE ACQUANEGRA SUL CHIESE	CR	RISERVA NATURALE LE BINE - DCR 759 01/10/87	CONSORZIO PARCO DELL'OGGIO SUD - l.r. 17/16.04.88	DGR 1993/41299
151	IT20A0001	MORTA DI PIZZIGHETTONE	PIZZIGHETTONE	CR	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	CONSORZIO PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	
152	IT20B0005	TORBIERE DI MARCARIA	MARCARIA	MN	RISERVA NATURALE TORBIERE DI MARCARIA DCR 1390 31/05/89	CONSORZIO PARCO DELL'OGGIO SUD - l.r. 17/16.04.88	DGR 2000/2616
153	IT20B0004	LANCHE DI GERRA GAVAZZI E RUNATE	CANNETO SULL'OGGIO	MN	PARCO DELL'OGGIO SUD - l.r. 17/16.04.88	CONSORZIO PARCO DELL'OGGIO SUD - l.r. 17/16.04.88	
154	IT20B0002	VALLI DI MOSIO	ACQUANEGRA SUL CHIESE	MN	PARCO DELL'OGGIO SUD - l.r. 17/16.04.88	CONSORZIO PARCO DELL'OGGIO SUD - l.r. 17/16.04.88	
155	IT20B0003	LANCA CASCINA S. ALBERTO	MARCARIA	MN	PARCO DELL'OGGIO SUD - l.r. 17/16.04.88	CONSORZIO PARCO DELL'OGGIO SUD - l.r. 17/16.04.88	
156	IT20B0001	BOSCO FOCE OGIO	BORGOFORTE MARCARIA MOTTEGGIANA SUZZARA VIADANA	MN	PARCO DELL'OGGIO SUD - l.r. 17/16.04.88	CONSORZIO PARCO DELL'OGGIO SUD - l.r. 17/16.04.88	DGR 2000/2455
157	IT20B0012	COMPLESSO MORENICO DI CASTELLARO LAGUSELLO	CAVRIANA MONZAMBANO	MN	RISERVA NATURALE CASTELLARO LAGUSELLO DCR 1738/11.10.84	PARCO DEL MINCIO	
158	IT20B0011	BOSCO FONTANA	MARMIROLO	MN	RISERVA NATURALE BOSCO FONTANA D.M.29.03.72- D.M.10.04.76	CORPO FORESTALE STATO	
159	IT20B0017	ANSA E VALLI DEL MINCIO	CURTATONE MANTOVA PORTO MANTOVANO RODIGO	MN	RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO DCR 1739 11/10/84 / PARCO DEL MINCIO - l.r. 47/8.09.84	CONSORZIO PARCO DEL MINCIO l.r. 47/8.09.84	
160	IT20B0010	VALLAZZA	MANTOVA VIRGILIO	MN	RISERVA NATURALE VALLAZZA DCR 102 24/01/91	CONSORZIO PARCO DEL MINCIO l.r. 47/8.09.84	
161	IT20B0016	OSTIGLIA	OSTIGLIA, SERRAVALLE A PO	MN	RISERVA NATURALE PALUDI DI OSTIGLIA - DCR 1737/11.10.84	COMUNE DI OSTIGLIA	DGR 1998/36022
162	IT20B0007	ISOLA BOSCHINA	OSTIGLIA	MN	RISERVA NATURALE ISOLA BOSCHINA - DCR 1966/6.03.85	ERSAF	DGR 2004/16800
163	IT20B0006	ISOLA BOSCONI	BORGOFRANCO SUL PO CARBONARA DI PO	MN	RISERVA NATURALE ISOLA BOSCONI - DCR 566/29.01.87	COMUNE DI CARBONARA PO	DGR 1990/53279
164	IT2040037	RIFUGIO FALK	GROSIO	SO		PROVINCIA DI SONDRIO	
165	IT2040038	VAL FONTANA	CHIURO PONTE IN VALTELLINA	SO		PROVINCIA DI SONDRIO	
166	IT2040039	VAL ZERTA	CAMPODOLCINO SAN GIACOMO FILIPPO	SO		PROVINCIA DI SONDRIO	
167	IT2040040	VAL BODENGO	GORDONA	SO		PROVINCIA DI SONDRIO	

N° SITO	COD_SITO	NOME SITO	NOME COMUNE	PROV.	AREA PROTETTA	ENTE GESTORE	PIANO DI GESTIONE APPROVATO
168	IT2040041	PIANO DI CHIAVENNA	GORDONA MESE NOVATE MEZZOLA PRATA CAMPORTACCIO SAMOLACO	SO		COMUNITA' MONTANA VALCHIAVENNA	
169	IT2010015	PALUDE BRUSCHERA	ANGERA	VA		PROVINCIA DI VARESE	
170	IT2010016	VAL VEDDASCA	AGRA CURIGLIA CON MONTEVIASCO DUMENZA MACCAGNO PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE TRONZANO LAGO MAGGIORE VEDDASCA	VA		PROVINCIA DI VARESE	
171	IT2010017	PALUDE BOZZA- MONVALLINA	BESOZZO MONVALLE	VA		PROVINCIA DI VARESE	
172	IT2020009	VALLE DEL DOSSO	DOSSO DEL LIRO LIVO	CO		PROVINCIA DI COMO	
173	IT2070021	VALVESTINO	CAPOVALLE GARGNANO MAGASA TIGNALE VALVESTINO	BS	PARCO DELL'ALTO GARDA BRESCIANO - l.r. 58/15.09.89	COMUNITA' MONTANA ALTO GARDA BRESCIANO	DGR 2003/13939 (PTC) e DCR 2004/1136
174	IT2070022	CORNO DELLA MAROGNA	TIGNALE TREMOSINE	BS	PARCO DELL'ALTO GARDA BRESCIANO - l.r. 58/15.09.89	COMUNITA' MONTANA ALTO GARDA BRESCIANO	DGR 2003/13939 (PTC) e DCR 2004/1136
175	IT2070023	BELVEDERE - TRI PLANE	CEDEGOLO PASPARDO	BS	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA	DGR 2001/6632
176	IT2020010	LAGO DI SEGRINO	PROSERPIO, CANZO, LONGONE AL SEGRINO, EUPILIO	CO	PLIS DGR 602/17.07.84	CONSORZIO DI GESTIONE	
177	IT2020011	SPINA VERDE	COMO, DREZZO, CAVALLASCA, PARE', SAN FERMO DELLA BATTAGLIA CAPIAGO INTIMIANO	CO	PARCO REGIONALE SPINA VERDE l.r. 10/4.03.93	CONSORZIO DI GESTIONE	
178	IT2050011	OASI LE FOPPE DI TREZZO SULL'ADDA	TREZZO SULL'ADDA	MI	PARCO DELL'ADDA NORD - l.r. 80/16.09.83	CONSORZIO PARCO DELL'ADDA NORD - l.r. 80/16.09.83	
179	IT20B0014	CHIAVICA DEL MORO	MANTOVA, RONCOFERRARO	MN	PARCO DEL MINCIO - l.r. 47/8.09.84	CONSORZIO PARCO DEL MINCIO l.r. 47/8.09.84	
180	IT20B0015	POMPONESCO	POMPONESCO	MN	RISERVA NATURALE - DCR 1176/28.07.88	COMUNE DI POMPONESCO	
181	IT20A0018	CAVE DANESI	SONCINO, CASALETTO DI SOPRA	CR		PROVINCIA DI CREMONA	
182	IT20A0016	SPIAGGIONI DI SPINADESCO	CROTTA D'ADDA, SPINADESCO	CR		PROVINCIA DI CREMONA	
183	IT20A0014	LANCONE DI GUSSOLA	GUSSOLA	CR		PROVINCIA DI CREMONA	
184	IT20A0015	BOSCO RONCHETTI	STAGNO LOMBARDO, PIEVE D'OLMI	CR	RISERVA NATURALE - DCR 421/27.02.2002	PROVINCIA DI CREMONA	
185	IT20A0013	LANCA DI GEROLE	MOTTA BALUFFI, TORRICELLA DEL PIZZO	CR	RISERVA NATURALE - DCR 178/6.02.2001	PROVINCIA DI CREMONA	
186	IT20A0017	SCOLMATORE DI GENIVOLTA	GENIVOLTA, AZZANELLO, VILLACHIARA	CR	PARCO DELL'OGGIO NORD - l.r. 18/16.04.88	CONSORZIO PARCO DELL'OGGIO NORD - l.r. 18/16.04.88	
187	IT2060016	VALPREDINA	CENATE SOPRA	BG	RISERVA NATURALE - DCR 2114/27.05.85	WWF riserva Valpredina	
188	IT2010021	SABBIE D'ORO	BREBBIA, ISPRA	VA		PROVINCIA DI VARESE	
189	IT2010022	ALNETE DEL LAGO DI LAGO DI VARESE	VARESE, BODIO LOMNAGO, GALLIATE LOMBARDO, BUGUGGIATE, AZZATE.	VA		PROVINCIA DI VARESE	
190	IT2010020	TORBIERA DI CAVAGNANO	CUASSO AL MONTE	VA		PROVINCIA DI VARESE	
191	IT2010018	MONTE SANGIANO	SANGIANO, CITTIGLIO, CARAVATE, LAVENO MOMBELLO	VA		CM VALCUVIA	
192	IT2010019	MONTI DELLA VALCUVIA	CASSANO VALCUVIA, CASALZUIGNO, LAVENO MOMBELLO, CITTIGLIO, CUVEGLIO, RANCIO VALCUVIA	VA		CM VALCUVIA	
193	IT2080023	GARZAIA DI CASCINA VILLARASCA	ROGNANO	PV	MONUMENTO NATURALE - DCR 1331/31.05.89	PROVINCIA DI PAVIA	DGR 2003/15367

* Il presente elenco è allegato ai sensi del Reg (CE) 1782/03 - la normativa di recepimento della DIR. 92/43/CEE fa fede in caso di eventuali discrepanze



ALLEGATO 8

Atto A4 Zone vulnerabili ai nitrati
ATTO A4 – COMUNI LOMBARDI
TOTALMENTE COMPRESI IN AREE VULNERABILI
(D.G.R. 8/3297 DELL’11 OTTOBRE 2006)

ISTAT	Comune	Prov.	Superficie (km2)	Superficie SAU (Ha)
016003	ALBANO SANT'ALESSANDRO	BG	5,28	147,74
016010	ANTEGNATE	BG	9,6	851,81
016013	ARZAGO D'ADDA	BG	9,26	623,61
016019	BARBATA	BG	8,04	694,68
016020	BARIANO	BG	7,04	385,13
016030	BONATE SOPRA	BG	5,94	304,38
016031	BONATE SOTTO	BG	6,27	215,41
016040	BRIGNANO GERA D'ADDA	BG	11,83	862,81
016043	CALCINATE	BG	14,72	822,58
016044	CALCIO	BG	15,75	1129,19
016047	CALVENZANO	BG	6,45	394,97
016049	CANONICA D'ADDA	BG	3,17	137,88
016051	CAPRIATE SAN GERVASIO	BG	5,83	133,6
016053	CARAVAGGIO	BG	32,81	2299,52
016057	CARVICO	BG	4,38	67,69
016059	CASIRATE D'ADDA	BG	10,19	740,87
016063	CASTEL ROZZONE	BG	1,65	54,07
016066	CAVERNAGO	BG	7,46	464,42
016072	CHIGNOLO D'ISOLA	BG	5,29	368,52
016076	CIVIDATE AL PIANO	BG	9,55	794,15
016079	COLOGNO AL SERIO	BG	17,53	1212,23
016083	CORTENUOVA	BG	7,11	363,54
016087	COVO	BG	12,74	1003,97
016089	CURNO	BG	4,62	202,29
016096	FARA GERA D'ADDA	BG	10,62	648,08
016097	FARA OLIVANA CON SOLA	BG	4,93	422,38
016101	FONTANELLA	BG	17,93	1732,75
016105	FORNOVO SAN GIOVANNI	BG	6,95	539,7
016113	GHISALBA	BG	10,21	639,59
016117	GRASSOBBIO	BG	8,25	309,69
016122	ISSO	BG	4,9	505,06
016133	MARTINENGO	BG	21,71	1994,57
016135	MISANO DI GERA D'ADDA	BG	6,11	452,55
016140	MORENGO	BG	10,28	638,51
016141	MORNICO AL SERIO	BG	6,99	561,51
016142	MOZZANICA	BG	9,33	523,63
016154	PAGAZZANO	BG	5,04	572,08
016157	PALOSCO	BG	10,45	501,35
016170	PONTE SAN PIETRO	BG	4,59	48,72
016172	PONTIROLO NUOVO	BG	10,83	528,61
016176	PRESEZZO	BG	2,13	36,25
016177	PUMENENGO	BG	10,1	691,47
016183	ROMANO DI LOMBARDIA	BG	18,03	1295,38
016198	SERiate	BG	12,41	386,38
016212	TELGATE	BG	8,12	359,36
016217	TORRE PALLAVICINA	BG	10,3	740,02
016219	TREVIGLIO	BG	31,54	1978,66
016222	URGNANO	BG	13,97	1215,57
016245	ZANICA	BG	14,66	1005,92
017001	ACQUAFREDDA	BS	9,29	649,89
017004	ALFIANELLO	BS	13,64	948,4
017008	AZZANO MELLA	BS	10,56	828,71

ISTAT	Comune	Prov.	Superficie (km2)	Superficie SAU (Ha)
017009	BAGNOLO MELLA	BS	31,29	2413,09
017011	BARBARIGA	BS	11,39	962
017013	BASSANO BRESCIANO	BS	9,56	613,57
017014	BEDIZZOLE	BS	26,39	1649,74
017015	BERLINGO	BS	4,57	320,22
017020	BORGO SAN GIACOMO	BS	29,4	2448,56
017021	BORGOSATOLLO	BS	8,43	369,8
017023	BOTTICINO	BS	18,59	92,34
017026	BRANDICO	BS	8,43	757,91
017029	BRESCIA	BS	90,68	1681,86
017032	CALCINATO	BS	33,39	2161,09
017034	CALVISANO	BS	45,15	3964,04
017037	CAPRIANO DEL COLLE	BS	13,98	1259,17
017039	CARPENEDOLO	BS	30,12	2418,84
017042	CASTEL MELLA	BS	7,45	601,24
017041	CASTELCOVATI	BS	6,19	550,6
017043	CASTENEDOLO	BS	26,23	1902,95
017045	CASTREZZATO	BS	13,7	995,02
017046	CAZZAGO SAN MARTINO	BS	22,14	1665,94
017052	CHIARI	BS	38,02	3122,79
017053	CIGOLE	BS	9,98	1121,66
017056	COCCAGLIO	BS	11,96	944,84
017059	COLOGNE	BS	13,83	759,1
017060	COMEZZANO-CIZZAGO	BS	15,63	1289,7
017062	CORTE FRANCA	BS	14,01	445,01
017064	CORZANO	BS	12,26	1188,82
017066	DELLO	BS	23,48	1484,18
017071	FIESSE	BS	16,15	1550,88
017072	FLERO	BS	9,87	706,49
017073	GAMBARA	BS	31,64	2795,13
017078	GHEDI	BS	60,76	4036,69
017080	GOTTOLENGO	BS	29,14	2107,64
017086	ISORELLA	BS	15,36	1121,09
017088	LENO	BS	58,64	4729,38
017091	LOGRATO	BS	12,34	1022,8
017092	LONATO	BS	70,55	4349,84
017093	LONGHENA	BS	3,39	401,6
017097	MACLODIO	BS	5,1	680,01
017099	MAIRANO	BS	11,59	935,12
017103	MANERBIO	BS	27,81	1798,72
017107	MAZZANO	BS	15,64	1002,7
017108	MILZANO	BS	8,52	621,07
017113	MONTICHIARI	BS	81,19	5834,71
017114	MONTIRONE	BS	10,48	699,76
017119	NUVOLENTI	BS	7,45	233,88
017120	NUVOLERA	BS	13,19	395,52
017122	OFFLAGA	BS	22,88	2297,84
017125	ORZINUOVI	BS	48,1	3971,7
017126	ORZIVECCHI	BS	9,88	1036,24
017127	OSPITALETTO	BS	8,54	426,88
017129	PADENGHE SUL GARDA	BS	20,42	264,56
017130	PADERNO FRANCIACORTA	BS	5,58	198,5
017133	PALAZZOLO SULL'OGGIO	BS	23,06	1138,86
017136	PASSIRANO	BS	13,89	636,95
017137	PAVONE DEL MELLA	BS	11,74	1881,03
017146	POMPIANO	BS	15,22	1826,21

ISTAT	Comune	Prov.	Superficie (km2)	Superficie SAU (Ha)
017147	PONCARALE	BS	12,63	865,01
017149	PONTEVICO	BS	29,21	2337,48
017150	PONTOGLIO	BS	11,22	913,61
017152	PRALBOINO	BS	17,19	1102,37
017159	QUINZANO D'OGGIO	BS	21,49	1941,28
017160	REMEDELLO	BS	21,6	1439,08
017161	REZZATO	BS	18,24	679,53
017162	ROCCAFRANCA	BS	19,47	1486,22
017166	ROVATO	BS	26,26	2097,93
017167	RUDIANO	BS	9,84	709,05
017172	SAN GERVASIO BRESCIANO	BS	10,52	462,17
017138	SAN PAOLO	BS	18,67	1529,54
017173	SAN ZENO NAVIGLIO	BS	6,15	409,04
017177	SENIGA	BS	13,64	1113,38
017186	TORBOLE CASAGLIA	BS	13,27	902,77
017188	TRAVAGLIATO	BS	17,8	1241,17
017190	TRENZANO	BS	20,03	1605,4
017192	URAGO D'OGGIO	BS	10,64	693,86
017195	VEROLANUOVA	BS	25,85	1808,98
017196	VEROLAVECCHIA	BS	21	2258,07
017200	VILLACHIARA	BS	16,78	1187,41
017203	VISANO	BS	11,21	1100,33
013028	BREGNANO	CO	6,23	240,9
013035	CABIA TE	CO	3,22	33,1
013041	CANTÙ	CO	23,18	380,58
013043	CAPIAGO INTIMIANO	CO	5,69	131,76
013046	CARIMATE	CO	5,21	51,16
013048	CARUGO	CO	4,14	49,11
013064	CERMENATE	CO	8,08	589,54
013084	CUCCIAGO	CO	4,96	137,37
013101	FIGINO SERENZA	CO	4,95	192,21
013133	LOMAZZO	CO	9,36	390,4
013143	MARIANO COMENSE	CO	13,72	457,07
013157	MONTORFANO	CO	3,53	32,8
013163	NOVEDRATE	CO	2,83	82,33
013201	ROVELLASCA	CO	3,46	322,67
013202	ROVELLO PORRO	CO	5,64	263,07
013227	TURATE	CO	10,12	483,12
013242	VERTEMATE CON MINOPRIO	CO	5,77	111,42
019002	AGNADELLO	CR	12,14	974,32
019005	BAGNOLO CREMASCO	CR	10,37	755,35
019006	BONEMERSE	CR	5,85	494,78
019009	CALVATONE	CR	13,47	1038,03
019010	CAMISANO	CR	10,84	1224,6
019011	CAMPAGNOLA CREMASCA	CR	4,63	309,99
019012	CAPERGNANICA	CR	6,79	527,88
019013	CAPPELLA CANTONE	CR	13,17	977,51
019015	CAPRALBA	CR	13,38	965,9
019017	CASALE CREMASCO-VIDOLASCO	CR	8,95	562,36
019018	CASALETTO CEREDANO	CR	6,47	480,58
019019	CASALETTO DI SOPRA	CR	8,59	838,26
019020	CASALETTO VAPRIO	CR	5,39	485
019024	CASTEL GABBIANO	CR	5,81	441,8
019025	CASTELLEONE	CR	45,03	3553,44
019029	CHIEVE	CR	6,34	408,24
019034	CREDERA RUBBIANO	CR	14,43	925,35

ISTAT	Comune	Prov.	Superficie (km2)	Superficie SAU (Ha)
019035	CREMA	CR	34,63	1911,65
019036	CREMONA	CR	70,39	3700,24
019037	CREMOSANO	CR	5,81	424,93
019038	CROTTA D'ADDA	CR	13,02	764,16
019039	CUMIGNANO SUL NAVIGLIO	CR	6,63	781,02
019041	DOVERA	CR	20,54	1440,88
019042	DRIZZONA	CR	11,74	752,91
019043	FIESCO	CR	8,09	635,89
019044	FORMIGARA	CR	12,68	888,25
019045	GABBIONETA-BINANUOVA	CR	15,75	860,81
019048	GERRE DE' CAPRIOLI	CR	8,13	224,5
019049	GOMBITO	CR	9,13	778,8
019053	ISOLA DOVARESE	CR	9,44	213,74
019054	IZANO	CR	6,25	506,47
019055	MADIGNANO	CR	10,77	590,88
019056	MALAGNINO	CR	10,84	811,11
019058	MONTE CREMASCO	CR	2,35	143,95
019059	MONTODINE	CR	11,82	745,53
019060	MOSCAZZANO	CR	7,94	719,63
019062	OFFANENGO	CR	12,52	773,19
019064	OSTIANO	CR	19,41	1431,79
019066	PALAZZO PIGNANO	CR	8,89	679,39
019067	PANDINO	CR	22,24	1812,86
019070	PESSINA CREMONESE	CR	22,1	2171,1
019071	PIADENA	CR	19,83	1471,04
019072	PIANENGO	CR	5,87	483,2
019073	PIERANICA	CR	2,75	110,38
019074	PIEVE D'OLMI	CR	19,4	1378,58
019075	PIEVE SAN GIACOMO	CR	14,92	1229,53
019076	PIZZIGHETTONE	CR	32,06	2416,76
019078	QUINTANO	CR	2,84	290,29
019079	RICENGO	CR	12,56	913,44
019080	RIPALTA ARPINA	CR	6,91	410,29
019081	RIPALTA CREMASCA	CR	11,8	724,9
019082	RIPALTA GUERINA	CR	3,03	304,07
019084	RIVOLTA D'ADDA	CR	29,92	2521,82
019086	ROMANENGO	CR	14,88	888,44
019087	SALVIROLA	CR	7,37	498,1
019088	SAN BASSANO	CR	13,88	1103,04
019089	SAN DANIELE PO	CR	22,68	1616,98
019094	SERGNANO	CR	12,49	853,61
019097	SONCINO	CR	45,32	3753,08
019099	SOSPIRO	CR	19,07	1563,77
019100	SPINADESCO	CR	17,22	1095,58
019102	SPINO D'ADDA	CR	19,87	1105,22
019103	STAGNO LOMBARDO	CR	39,96	3898,42
019104	TICENGO	CR	8,06	544,45
019105	TORLINO VIMERCATI	CR	5,69	500,71
019106	TORNATA	CR	10,27	862,53
019109	TRESCORE CREMASCO	CR	5,93	375,92
019110	TRIGOLO	CR	16,2	1386,62
019111	VAIANO CREMASCO	CR	6,25	240,09
019112	VAILATE	CR	9,77	740,01
019113	VESCOVATO	CR	17,42	1396,74
019114	VOLONGO	CR	7,95	626,49
097020	CERNUSCO LOMBARDONE	LC	3,78	204,5

ISTAT	Comune	Prov.	Superficie (km2)	Superficie SAU (Ha)
097044	LOMAGNA	LC	3,92	27,12
097048	MERATE	LC	11,07	400,3
097053	MONTEVECCHIA	LC	5,92	119,51
097061	OSNAGO	LC	4,42	203,13
097088	VERDERIO SUPERIORE	LC	2,64	116,23
098001	ABBADIA CERRETO	LO	6,11	492,22
098002	BERTONICO	LO	20,22	1555,7
098003	BOFFALORA D'ADDA	LO	8,46	625,91
098006	BREMBIO	LO	16,86	1397,53
098007	CAMAIRAGO	LO	12,85	1353,26
098014	CASTIGLIONE D'ADDA	LO	13,11	687,35
098017	CAVENAGO D'ADDA	LO	16,15	1655,27
098024	CORTE PALASIO	LO	15,62	1264,35
098025	CRESPIATICA	LO	7,04	542,89
098026	FOMBIO	LO	7,45	173,01
098029	GUARDAMIGLIO	LO	10,3	709,23
098031	LODI	LO	41,43	2130,04
098034	MAIRAGO	LO	11,38	820,82
098048	SAN MARTINO IN STRADA	LO	13,11	960,68
098052	SECUGNAGO	LO	6,69	527,52
098058	TURANO LODIGIANO	LO	16,15	1144,49
015003	AGRATE BRIANZA	MI	11,28	372,84
015004	AICURZIO	MI	2,54	263,7
015006	ALBIATE	MI	2,9	235,63
015008	ARCORE	MI	9,23	206
015009	ARESE	MI	6,53	35,39
015010	ARLUNO	MI	12,35	418
15250	BARANZATE	MI	2,77	
015012	BAREGGIO	MI	11,29	392,91
015013	BARLASSINA	MI	2,85	28,43
015014	BASIANO	MI	4,62	197,23
015017	BELLUSCO	MI	6,47	235,81
015018	BERNAREGGIO	MI	5,87	196,52
015021	BESANA IN BRIANZA	MI	15,77	572,59
015023	BIASSONO	MI	4,85	93,59
015027	BOLLATE	MI	15,91	424,71
015030	BOVISIO-MASCIAGO	MI	4,93	30,96
015032	BRESSO	MI	3,38	1102,25
015034	BRUGHERIO	MI	10,36	312,14
015037	BURAGO DI MOLGORA	MI	3,41	97,62
015040	BUSSERO	MI	4,59	284,86
015041	BUSTO GAROLFO	MI	12,84	572,25
015044	CAMBIAGO	MI	7,29	252,52
015045	CAMPARADA	MI	1,82	47,8
015046	CANEGRATE	MI	5,3	107,83
015047	CAPONAGO	MI	5,02	244,88
015048	CARATE BRIANZA	MI	9,95	112,98
015049	CARNATE	MI	3,47	41,37
015051	CARUGATE	MI	5,38	86,99
015059	CASSANO D'ADDA	MI	18,52	834,18
015068	CAVENAGO DI BRIANZA	MI	4,43	49,46
015069	CERIANO LAGHETTO	MI	7,07	233,61
015070	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI	13,47	335,88
015072	CERRO MAGGIORE	MI	10,23	262,2
015075	CESANO MADERNO	MI	11,49	110,19
015076	CESATE	MI	5,68	121,67

ISTAT	Comune	Prov.	Superficie (km2)	Superficie SAU (Ha)
015077	CINISELLO BALSAMO	MI	12,71	149,07
015080	COGLIATE	MI	6,95	232,43
015081	COLOGNO MONZESE	MI	8,66	147,66
015084	CONCOREZZO	MI	8,5	259,41
015086	CORMANO	MI	4,45	28,19
015087	CORNAREDO	MI	10,96	201,71
015092	CORREZZANA	MI	2,52	18,56
015098	CUSANO MILANINO	MI	3,1	7,03
015099	DAIRAGO	MI	5,61	283,2
015100	DESIO	MI	14,76	227,22
015105	GARBAGNATE MILANESE	MI	8,87	90,93
015106	GESSATE	MI	7,76	285,35
015107	GIUSSANO	MI	10,28	120,56
015110	GREZZAGO	MI	2,49	306,42
015116	LAINATE	MI	12,93	332,05
015117	LAZZATE	MI	5,29	222,66
015118	LEGNANO	MI	17,72	265,48
015119	LENTATE SUL SEVESO	MI	13,99	431,79
015120	LESMO	MI	5,11	115,41
015121	LIMBIATE	MI	12,4	235,81
015123	LISSONE	MI	9,31	132,74
015129	MACHERIO	MI	3,22	47,23
015130	MAGENTA	MI	21,82	852,78
015131	MAGNAGO	MI	11,31	270,26
015136	MASATE	MI	4,35	267,52
015138	MEDA	MI	8,33	33,67
015145	MEZZAGO	MI	4,21	265,44
015146	MILANO	MI	182,44	3577,44
015147	MISINTO	MI	5,14	147,98
015149	MONZA	MI	32,94	529,7
015152	MUGGIÒ	MI	5,47	217,2
015154	NERVIANO	MI	13,48	425,23
015156	NOVA MILANESE	MI	5,81	64,72
015157	NOVATE MILANESE	MI	5,47	210,53
015161	ORNAGO	MI	5,8	551,35
015166	PADERNO DUGNANO	MI	14,12	301,1
015168	PARABIAGO	MI	14,16	562,09
015170	PERO	MI	5	53,6
015172	PESSANO CON BORNAGO	MI	6,63	235,26
015175	PIOTTELLO	MI	13,11	340,56
015176	POGLIANO MILANESE	MI	4,68	41,6
015177	POZZO D'ADDA	MI	4,21	210,38
015179	PREGNANA MILANESE	MI	4,9	75,57
015180	RENATE	MI	2,84	39,59
015181	RESCALDINA	MI	8,2	138,6
015182	RHO	MI	22,31	677,53
015186	RONCELLO	MI	3,14	148,85
015187	RONCO BRIANTINO	MI	3,01	172,81
015194	SAN GIORGIO SU LEGNANO	MI	2,33	3,48
015201	SAN VITTORE OLONA	MI	3,43	132,4
015200	SANTO STEFANO TICINO	MI	5,02	498,04
015204	SEDRIANO	MI	7,86	392,02
015205	SEGRATE	MI	17,44	249,64
015206	SENAGO	MI	8,63	112,91
015208	SEREGNO	MI	13,01	174,74
015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	11,74	46,71

ISTAT	Comune	Prov.	Superficie (km2)	Superficie SAU (Ha)
015211	SETTIMO MILANESE	MI	10,76	364,63
015212	SEVESO	MI	7,35	59,58
015213	SOLARO	MI	6,69	121,6
015216	SOVICO	MI	3,25	4,43
015217	SULBIATE	MI	5,27	236,77
015219	TREZZANO ROSA	MI	3,43	180,42
015221	TREZZO SULL'ADDA	MI	12,83	461,79
015223	TRIUGGIO	MI	8,37	294,86
015227	USMATE VELATE	MI	9,96	180,69
015249	VANZAGHELLO	MI	5,51	100,51
015229	VANZAGO	MI	6,15	308,67
015230	VAPRIO D'ADDA	MI	7,05	275,7
015231	VAREDO	MI	4,84	58,68
015232	VEDANO AL LAMBRO	MI	1,98	4,25
015233	VEDUGGIO CON COLZANO	MI	3,49	107,83
015234	VERANO BRIANZA	MI	3,5	46,17
015248	VILLA CORTESE	MI	3,59	322,81
015239	VILLASANTA	MI	4,89	48,62
015241	VIMERCATE	MI	20,73	722,59
015242	VIMODRONE	MI	4,78	101,04
015243	VITTUONE	MI	5,96	244,84
020001	ACQUANEGRA SUL CHIESE	MN	28,27	2014,78
020002	ASOLA	MN	73,57	5702,36
020003	BAGNOLO SAN VITO	MN	49,32	3400,17
020005	BORGOFORTE	MN	38,93	2501,65
020006	BORGOFRANCO SUL PO	MN	14,98	979,72
020007	BOZZOLO	MN	18,84	1293,07
020008	CANNETO SULL'OGLIO	MN	25,91	2045,59
020009	CARBONARA DI PO	MN	15,16	1029,72
020010	CASALMORO	MN	13,87	873,41
020011	CASALOLDO	MN	16,84	1581,21
020012	CASALROMANO	MN	11,91	637,71
020015	CASTEL GOFFREDO	MN	42,24	3272,99
020016	CASTELLUCCHIO	MN	46,47	3963,21
020017	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	MN	42,09	2485,28
020018	CAVRIANA	MN	36,75	2836,05
020019	CERESARA	MN	37,77	2766,87
020021	CURTATONE	MN	67,47	4560,08
020023	FELONICA	MN	22,54	1489,46
020024	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	MN	12,92	1119,31
020025	GAZZUOLO	MN	22,33	1656,98
020026	GOITO	MN	78,82	5995,27
020027	GONZAGA	MN	49,8	4009,45
020028	GUIDIZZOLO	MN	22,45	1754,09
020030	MANTOVA	MN	63,97	2178,97
020031	MARCARIA	MN	89,68	6641,34
020032	MARIANA MANTOVANA	MN	8,81	695,07
020033	MARMIROLO	MN	42,15	3473,65
020034	MEDOLE	MN	25,85	1775,23
020036	MONZAMBANO	MN	29,95	2039,39
020037	MOTTEGGIANA	MN	24,59	1390,45
020038	OSTIGLIA	MN	39,71	2580,14
020039	PEGOGNAGA	MN	46,69	4273
020041	PIUBEGA	MN	16,4	1660,7
020045	PORTO MANTOVANO	MN	37,44	2405,75
020048	REDONDESCO	MN	19,12	1395,41

ISTAT	Comune	Prov.	Superficie (km2)	Superficie SAU (Ha)
020051	RODIGO	MN	41,63	2779,62
020052	RONCOFERRARO	MN	63,36	4287,39
020053	ROVERBELLA	MN	63,16	4843,14
020055	SAN BENEDETTO PO	MN	69,6	4488,53
020059	SAN MARTINO DALL'ARGINE	MN	17,03	1357,07
020061	SERMIDE	MN	56,87	4375,73
020062	SERRAVALLE A PO	MN	26,33	1647,35
020063	SOLFERINO	MN	13,07	829,24
020064	SUSTINENTE	MN	26,29	1998,94
020065	SUZZARA	MN	60,8	3640,58
020069	VIRGILIO	MN	31,27	1939,36
020070	VOLTA MANTOVANA	MN	50,31	3818,18
018047	CERVESINA	PV	12,5	706,07
018058	COSTA DE' NOBILI	PV	11,56	1173,5
018145	SAN ZENONE AL PO	PV	6,87	169,92
018152	SPESSA	PV	12,19	435,19
018182	VOGHERA	PV	63,28	4586,83
012012	BESNATE	VA	7,68	180,4
012026	BUSTO ARSIZIO	VA	30,27	763,32
012034	CARONNO PERTUSELLA	VA	8,6	126,62
012042	CASTELLANZA	VA	6,92	25,54
012046	CASTIGLIONE OLONA	VA	7,09	128,71
012068	FERNO	VA	8,51	134,29
012075	GERENZANO	VA	9,76	191,86
012096	MALNATE	VA	8,79	112,98
012098	MARNATE	VA	4,81	43,3
012108	OLGIATE OLONA	VA	7,3	151,71
012109	ORIGGIO	VA	8,05	260,63
012118	SAMARATE	VA	15,98	232,04
012119	SARONNO	VA	10,84	298,73
012130	UBOLDO	VA	10,6	606,27

ALLEGATO 9

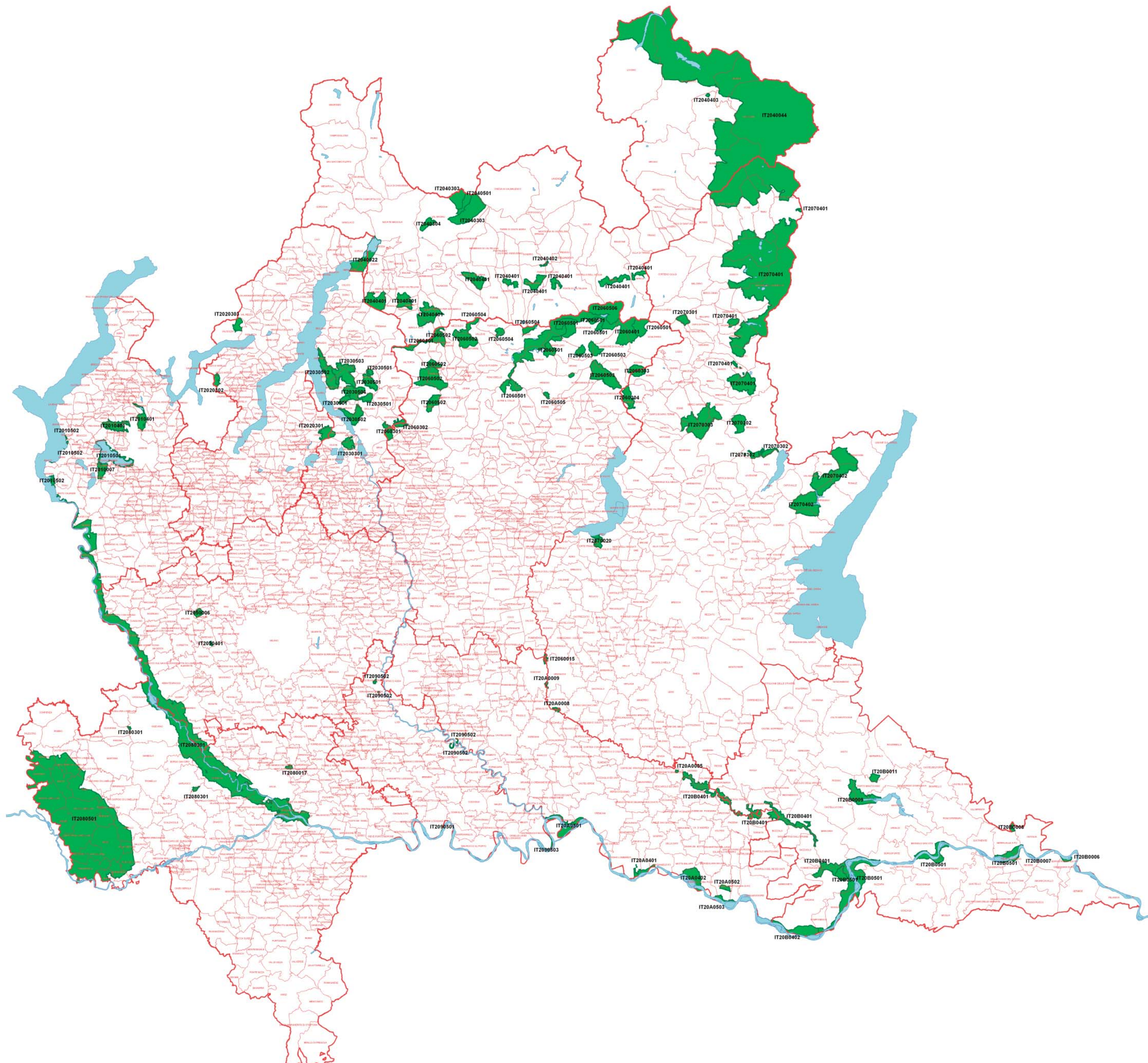
Atto A4 Zone vulnerabili ai nitrati
ATTO A4 – COMUNI LOMBARDI
PARZIALMENTE COMPRESI IN AREE VUNERABILI
(D.G.R. 8/3297 DELL’11 OTTOBRE 2006)

ISTAT	Comune	Prov.	Area comunale (km2)	Area in fascia PAI (km2)
15002	ABBIETEGRASSO	MI	46,77	11,92
18002	ALBAREDO ARNABOLDI	PV	9,04	1,97
12002	ALBIZZATE	VA	3,82	0,10
16005	ALMÈ	BG	1,98	0,08
16006	ALMENNO SAN BARTOLOMEO	BG	10,58	0,36
16007	ALMENNO SAN SALVATORE	BG	4,79	0,33
18005	ARENA PO	PV	22,70	6,86
19004	AZZANELLO	CR	11,12	0,98
18010	BASTIDA DE' DOSSI	PV	1,73	0,30
18011	BASTIDA PANCARANA	PV	13,49	8,85
18013	BELGIOIOSO	PV	26,28	13,84
18014	BEREGUARDO	PV	17,43	7,88
15019	BERNATE TICINO	MI	12,13	3,05
15022	BESATE	MI	12,61	2,43
15026	BOFFALORA SOPRA TICINO	MI	7,46	1,68
19007	BORDOLANO	CR	8,19	1,08
98004	BORGHETTO LODIGIANO	LO	23,52	1,37
98005	BORGO SAN GIOVANNI	LO	7,58	0,48
18018	BORGO SAN SIRO	PV	17,69	3,07
16034	BOTTANUCO	BG	5,81	0,25
16037	BREMBATE	BG	5,62	0,82
16038	BREMBATE DI SOPRA	BG	4,39	0,43
18022	BREME	PV	18,79	6,72
18023	BRESSANA BOTTARONE	PV	13,09	1,26
15033	BRIOSCO	MI	6,69	0,34
12023	BRUNELLO	VA	1,67	0,04
12029	CAIRATE	VA	11,34	0,52
97012	CALCO	LC	4,56	0,39
16046	CALUSCO D'ADDA	BG	8,53	0,27
17033	CALVAGESE DELLA RIVIERA	BS	11,77	0,25
18027	CANDIA LOMELLINA	PV	27,51	5,00
17038	CAPRIOLO	BS	10,80	0,78
18030	CARBONARA AL TICINO	PV	15,53	3,06
12032	CARDANO AL CAMPO	VA	9,42	0,02
12033	CARNAGO	VA	6,24	0,03
12035	CARONNO VARESINO	VA	5,67	0,08
98008	CASALETTO LODIGIANO	LO	9,88	0,41
19021	CASALMAGGIORE	CR	64,24	7,74
18033	CASEI GEROLA	PV	24,60	0,62
98011	CASELLE LANDI	LO	25,88	8,15
12040	CASSANO MAGNAGO	VA	12,28	1,58
18035	CASSOLNOVO	PV	32,01	5,31
15062	CASTANO PRIMO	MI	19,10	2,74
16062	CASTELLI CALEPIO	BG	9,85	0,12
18039	CASTELLO D'AGOGNA	PV	10,95	1,43
18040	CASTELNOVETTO	PV	18,46	0,90
98013	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	LO	20,22	8,43
12044	CASTELSEPRIO	VA	4,00	0,34
19027	CASTELVISCONTI	CR	9,89	1,51
98015	CASTIRAGA VIDARDO	LO	5,19	0,65
12047	CASTRONNO	VA	3,72	0,39

ISTAT	Comune	Prov.	Area comunale (km2)	Area in fascia PAI (km2)
18041	CAVA MANARA	PV	17,80	6,04
98016	CAVACURTA	LO	7,06	0,10
12048	CAVARIA CON PREMEZZO	VA	3,31	0,20
18044	CERETTO LOMELLINA	PV	7,30	2,38
18045	CERGNAGO	PV	13,46	0,80
15071	CERRO AL LAMBRO	MI	10,15	1,16
98018	CERVIGNANO D'ADDA	LO	4,11	0,04
18048	CHIGNOLO PO	PV	23,36	1,60
17057	COLLEBEATO	BS	5,36	0,07
15082	COLTURANO	MI	4,21	1,38
98020	COMAZZO	LO	12,68	3,79
17061	CONCESIO	BS	19,12	0,38
18052	CONFENZA	PV	27,03	0,94
18054	CORANA	PV	13,03	4,02
18055	CORNALE	PV	2,58	1,71
15088	CORNATE D'ADDA	MI	14,14	0,95
98022	CORNO GIOVINE	LO	10,97	1,20
98023	CORNOVECCHIO	LO	6,57	0,94
19032	CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE	CR	12,79	0,94
19033	CORTE DE' FRATI	CR	20,21	1,10
97026	COSTA MASNAGA	LC	5,56	0,43
16088	CREDARO	BG	3,47	0,14
15096	CUGGIONO	MI	14,86	1,82
16091	DALMINE	BG	11,96	0,70
20022	DOSOLO	MN	25,66	11,19
15101	DRESANO	MI	3,49	0,00
12067	FAGNANO OLONA	VA	8,92	0,31
18062	FERRERA ERBOGNONE	PV	19,54	2,19
16098	FILAGO	BG	5,44	0,20
18065	FRASCAROLO	PV	24,23	8,03
98027	GALGAGNANO	LO	6,01	3,84
12070	GALLARATE	VA	20,98	0,56
18066	GALLIAVOLA	PV	8,54	2,28
18067	GAMBARANA	PV	11,84	1,76
18068	GAMBOLO	PV	54,58	7,20
18069	GARLASCO	PV	39,03	0,05
17077	GAVARDO	BS	29,81	0,23
12073	GAZZADA SCHIANNO	VA	4,80	0,06
19047	GENIVOLTA	CR	18,68	2,99
12077	GOLASECCA	VA	7,50	0,44
12078	GORLA MAGGIORE	VA	5,41	0,20
12079	GORLA MINORE	VA	7,80	0,29
12080	GORNATE OLONA	VA	4,62	0,30
98028	GRAFFIGNANA	LO	10,74	0,73
19052	GUSSOLA	CR	25,16	11,64
97039	IMBERSAGO	LC	3,17	0,21
13118	INVERIGO	CO	10,05	0,70
12085	JERAGO CON ORAGO	VA	3,95	0,03
13121	LAMBRUGO	CO	1,77	0,14
18079	LANGOSCO	PV	15,40	1,97
18081	LINAROLO	PV	13,02	5,82
98030	LIVRAGA	LO	12,21	0,85
98032	LODI VECCHIO	LO	16,05	0,10
18083	LOMELLO	PV	22,22	6,02
12089	LONATE CEPPINO	VA	4,83	0,22

ISTAT	Comune	Prov.	Area comunale (km2)	Area in fascia PAI (km2)
12090	LONATE POZZOLO	VA	28,82	3,84
12091	LOZZA	VA	1,67	0,33
98033	MACCASTORNA	LO	5,74	1,30
98035	MALEO	LO	20,11	0,74
19057	MARTIGNANA DI PO	CR	14,47	6,61
15139	MEDIGLIA	MI	21,96	1,65
16250	MEDOLAGO	BG	3,88	0,05
15140	MELEGNANO	MI	4,95	0,89
98038	MELETI	LO	7,39	0,36
98039	MERLINO	LO	10,92	1,72
18090	MEZZANA BIGLI	PV	19,38	7,32
18091	MEZZANA RABATTONI	PV	6,38	2,55
18092	MEZZANINO	PV	12,53	6,17
20035	MOGLIA	MN	31,87	0,66
98040	MONTANASO LOMBARDO	LO	9,58	3,09
18099	MONTICELLI PAVESE	PV	20,26	8,27
15150	MORIMONDO	MI	26,11	0,69
19061	MOTTA BALUFFI	CR	16,80	11,46
15151	MOTTA VISCONTI	MI	10,51	3,17
17116	MUSCOLINE	BS	10,12	0,08
97056	NIBIONNO	LC	3,51	0,22
18103	NICORVO	PV	8,11	3,91
15155	NOSATE	MI	5,01	2,17
12107	OGGIONA CON SANTO STEFANO	VA	2,75	0,15
18104	OLEVANO DI LOMELLINA	PV	15,34	3,98
98042	ORIO LITTA	LO	9,84	1,50
16152	OSIO SOPRA	BG	5,14	0,15
16153	OSIO SOTTO	BG	7,64	0,13
15165	OZZERO	MI	11,05	0,01
97062	PADERNO D'ADDA	LC	3,48	0,17
16155	PALADINA	BG	1,97	0,02
18107	PALESTRO	PV	18,93	6,01
18108	PANCARANA	PV	6,68	2,37
17134	PARATICO	BS	6,18	0,23
18110	PAVIA	PV	62,89	11,93
15171	PESCHIERA BORROMEO	MI	23,48	0,82
18112	PIEVE ALBIGNOLA	PV	17,42	2,28
18113	PIEVE DEL CAIRO	PV	26,31	6,17
20040	PIEVE DI CORIANO	MN	12,66	4,48
18114	PIEVE PORTO MORONE	PV	16,23	4,96
20043	POMPONESCO	MN	12,31	1,80
20044	PONTI SUL MINCIO	MN	11,85	0,50
18118	PORTALBERA	PV	4,40	1,71
17155	PREVALLE	BS	9,95	0,11
20046	QUINGENTOLE	MN	14,10	2,99
20047	QUISTELLO	MN	45,68	5,82
18119	REA	PV	2,93	2,08
20049	REVERE	MN	14,05	3,14
97071	ROBBIATE	LC	4,63	0,04
18123	ROBBIO	PV	40,23	1,18
15183	ROBECCHETTO CON INDUNO	MI	13,97	1,83
19085	ROBECCO D'OGGIO	CR	18,13	2,94
15184	ROBECCO SUL NAVIGLIO	MI	20,42	2,59
17164	ROÈ VOLCIANO	BS	5,78	0,01
17165	RONCADELLE	BS	9,22	0,04

ISTAT	Comune	Prov.	Area comunale (km2)	Area in fascia PAI (km2)
18130	ROSASCO	PV	19,60	4,93
98046	SALERANO SUL LAMBRO	LO	4,38	0,46
18133	SAN CIPRIANO PO	PV	6,81	3,79
15191	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	MI	16,55	1,68
15192	SAN DONATO MILANESE	MI	12,82	0,89
18136	SAN GIORGIO DI LOMELLINA	PV	25,97	2,02
15195	SAN GIULIANO MILANESE	MI	30,60	2,87
18137	SAN MARTINO SICCOMARIO	PV	13,69	0,40
98049	SAN ROCCO AL PORTO	LO	30,62	20,82
15202	SAN ZENONE AL LAMBRO	MI	7,08	0,70
18138	SANNAZZARO DE' BURGONDI	PV	22,57	3,72
98050	SANT'ANGELO LODIGIANO	LO	19,99	1,37
98051	SANTO STEFANO LODIGIANO	LO	9,42	0,68
16193	SARNICO	BG	6,43	0,00
18146	SARTIRANA LOMELLINA	PV	29,74	8,31
19092	SCANDOLARA RAVARA	CR	17,09	0,00
19093	SCANDOLARA RIPA D'OGGIO	CR	5,69	0,09
98053	SENNA LODIGIANA	LO	27,12	10,87
12120	SESTO CALENDE	VA	25,02	0,38
18149	SILVANO PIETRA	PV	13,58	1,56
12121	SOLBIATE ARNO	VA	3,00	0,15
12122	SOLBIATE OLONA	VA	4,91	0,17
98054	SOMAGLIA	LO	20,78	0,20
12123	SOMMA LOMBARDO	VA	30,44	1,58
18151	SOMMO	PV	16,28	2,56
18153	STRADELLA	PV	18,79	0,94
18154	SUARDI	PV	9,99	5,04
16209	SUISIO	BG	4,72	0,46
18156	TORRE BERETTI E CASTEL- LARO	PV	17,42	1,81
18159	TORRE D'ISOLA	PV	16,38	3,27
18158	TORRE DE' NEGRI	PV	4,02	0,95
19108	TORRICELLA DEL PIZZO	CR	24,12	18,49
18162	TRAVACÒ SICCOMARIO	PV	16,15	7,43
16220	TREVILO	BG	8,66	0,62
15224	TRUCCAZZANO	MI	22,19	6,23
15226	TURBIGO	MI	8,54	1,52
16224	VALBREMBO	BG	3,63	0,65
18169	VALLE SALIMBENE	PV	7,92	1,62
12134	VEDANO OLONA	VA	7,12	0,13
18172	VELEZZO LOMELLINA	PV	8,37	1,33
18175	VERRUA PO	PV	11,03	1,88
20066	VIADANA	MN	102,09	27,45
18177	VIGEVANO	PV	79,09	15,04
16238	VILLA D'ADDA	BG	5,90	0,24
16239	VILLA D'ALMÈ	BG	6,34	0,40
98060	VILLANOVA DEL SILLARO	LO	13,87	0,47
17201	VILLANUOVA SUL CLISI	BS	9,15	0,15
16242	VILLONGO	BG	5,93	0,00
12140	VIZZOLA TICINO	VA	7,83	1,84
15244	VIZZOLO PREDABISSI	MI	5,71	1,06
98061	ZELO BUON PERSICO	LO	18,69	6,76
18186	ZEME	PV	24,85	0,11
18188	ZERBO	PV	6,49	2,73
18189	ZERBOLO	PV	37,47	17,67
18190	ZINASCO	PV	28,80	3,54



Regione Lombardia

Rete Natura 2000

Zone di Protezione Speciale Classificate

Legenda

-  Zone a protezione speciale classificate
-  Idrografia principale
-  Limiti provinciali
-  Limiti comunali

Cartografia allegata al BURL n. 11 - 3° S.S. del 16.3.2007

CODICE	DENOMINAZIONE
IT2010007	Palude Brabbia
IT2010041	Parco Regionale Campo dei Fiori
IT2010051	Lago di Varese
IT2010052	Canneti del Lago Maggiore
IT20120301	Triangolo Lariano
IT2020002	Monte Generoso
IT20200303	Valsoleda
IT20300301	Monte Barro
IT20300501	Prati pascoli di Pasturo, Baiedo e Pia
IT20300502	Parete Varenna - Mandello e Coltellone
IT20300503	Parco Settennario
IT20300504	Buco di Grigna
IT20400022	Lago di Mezzola e Pian di Spagna
IT20400044	Parco Nazionale dello Stelvio
IT20400043	Val di Mello
IT20400304	Bagni di Masino
IT20400401	Parco Regionale Orobie Valtellinesi
IT20400402	Riserva Regionale Boschi dei Bordighi
IT20400403	Riserva Regionale Paluaccio di Oga
IT20500000	Val di Mello Val Torrone
IT20500008	Bosco di Zanengo
IT20500401	Riserva Regionale Fontanetto Nuovo
IT20600000	Boschi del Gomitolo di Paline
IT20600016	Bosco de Tiscia
IT20600031	Monte Resegone
IT20600302	Costa del Pallio
IT20600304	Val di Scalve
IT20600401	Parco Regionale Orobie Bergamasche
IT20600501	Val di Valbondione e Val ...
IT20600502	Val Brembana
IT20600503	Presolana
IT20600504	Pizzorotondo, Valgussera e Monte Mason
IT20600505	Cima Vizzaro
IT20600506	Bellosguardo Berlinghio
IT20700200	Torbiere d'Isèo
IT20700301	Foresta di Legnoli
IT20700302	Val Caffaro
IT20700303	Val di Cembra
IT20700401	Parco Naturale Adamello
IT20700402	Parco Naturale Alto Garda Bresciano
IT20800107	Garzaia di Porta Chiocchia
IT20800301	Boschi del Ticino
IT20800501	Riserva della Lomellina
IT20900501	Senna Lodigiana
IT20900502	Garzelle del Parco Adda Sud
IT20900503	Castellnuovo Bocca d'Adda
IT20900505	Lanca di Gabbioneta
IT20A00008	Isola Uccellandà
IT20A00009	Bosco di Barco
IT20A00401	Riserva Regionale Boschi Ronchetti
IT20A00402	Riserva Regionale Lacina di Gerole
IT20A00501	Spina di Sesto
IT20A00502	Lacina di Gussola
IT20A00503	Isola Maria Luigia
IT20800006	Isola Boscone
IT20800007	Isola Boschina
IT20800008	Parco di Ostiglia
IT20800009	Valli del Mincio
IT20800111	Bosco Fontana
IT20800401	Parco Regionale Oglio Sud
IT20800402	Riserva Regionale Garzina di Pomponese
IT20800501	Vignale, Cortico, San Benedetto Po

Elaborazione grafica:
ERSAF
Struttura Sviluppo Rurale, Suoli e Supporto alla Filiera Vitivinicola
P.O. Sistema Informativo Territoriale Agro-forestale ed Ambientale



Regione Lombardia

Rete Natura 2000

SIC/pSIC

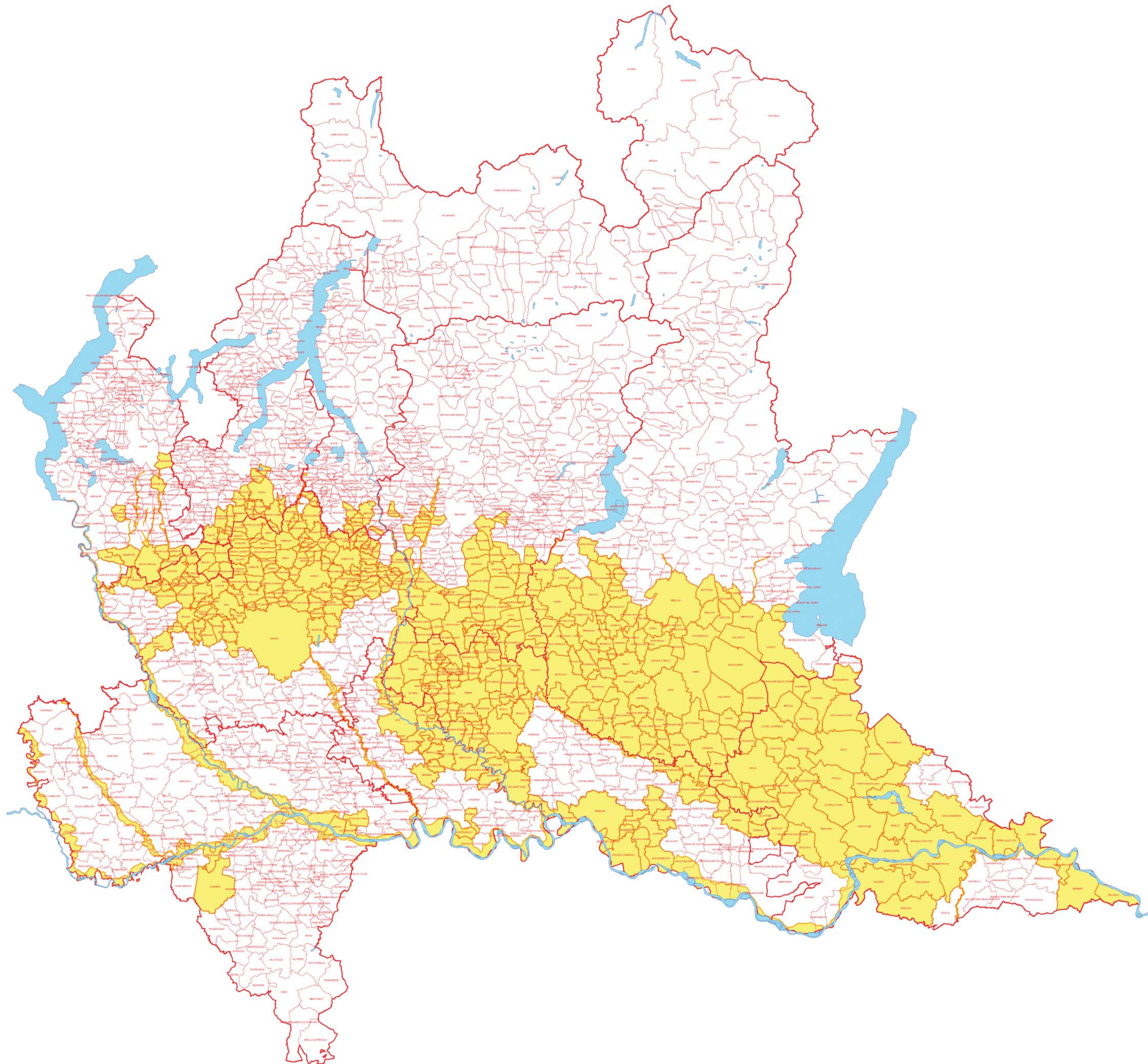
Legenda

- SIC/pSIC
- Idrografia principale
- Limiti provinciali
- Limiti comunali

Cartografia allegata al BURL n. 11 - 3° S.S. del 16.3.2007

Elenco Siti d'Importanza Comunitaria

COD. SITE	NOME SITE	COD. SITE	NOME SITE
IT2010001	LAGO DI GARDA	IT2060001	VAL BOCCONA - VALZURLO - PRATO DELLA PREUSIANA
IT2010002	MONTI LEPONIE E CHIUSARELLA	IT2060002	BOSSO DEL GIOVETTO DI PALLINE
IT2010003	TERRENTI NORD DEL CAMPO DEI FIORI	IT2060003	VALLE SERENA
IT2010004	GIUNTE DEL CAMPO DEI FIORI	IT2060004	VALLE PARNIA
IT2010005	MONTI MANTICA	IT2060005	VAL BOGONNA - CIMA DI GREM
IT2010006	LAGO DI SANDRINO	IT2060006	VALLE DEL FREDO
IT2010007	PALLAS BRONDA	IT2060007	CANTO ALTO E VALLE DEL GIONDO
IT2010008	LAGO DI COMABIO	IT2060008	BOSCO DEL LATINO E DELLA VALLEGRAZIA
IT2010009	BOCCO DEL NO CARROCCIA	IT2060009	CONTINUA BRONZAZIONE
IT2010010	BRONZERA DEL VIGNO	IT2060010	BOSCO DELLA CASCIANA CAMPANA
IT2010011	PALLAS ALBA	IT2060011	BOSCO DI LERNA
IT2010012	BRONZERA DEL VIGNO	IT2060012	LOMBARDIA DEL TONALE
IT2010013	ANSA DI CASTELNUOVE	IT2060013	MONTI PASCOLO - MONTE COVARO
IT2010014	LOMBARDIA - BOSCO DI CASTELLETTO E LANCA DI BERNATE	IT2060014	VAL PARNIA E VAL GALINERA
IT2010015	PALLAS BRONZAZIONE	IT2060015	MONTI MANTICA - CIMA DI BIEL
IT2010016	VAL VEDUGA	IT2060016	PIAZZOLA DI CROCEVERDE - ALTA VAL CAFFARO
IT2010017	PALLAS BOCCA MONTELLANA	IT2060017	VALLE DEL FORCEL ROSSO
IT2010018	MONTI LEPONIE	IT2060018	CRETA MONTI - CIMA DI CIMA BARBONNA
IT2010019	MONTI DELLA VALLEZZA	IT2060019	LOMBARDIA DEL TONALE
IT2010020	FORNIA DI CAVARANO	IT2060020	VAL PARNIA E VAL GALINERA
IT2010021	MONTI DELLA VALLEZZA	IT2060021	PIAZZOLA DI CROCEVERDE - ALTA VAL CAFFARO
IT2010022	FORNIA DI CAVARANO	IT2060022	VALLE DEL FORCEL ROSSO
IT2010023	MONTI DELLA VALLEZZA	IT2060023	CRETA MONTI - CIMA DI CIMA BARBONNA
IT2010024	FORNIA DI CAVARANO	IT2060024	LOMBARDIA DEL TONALE
IT2010025	MONTI DELLA VALLEZZA	IT2060025	VAL PARNIA E VAL GALINERA
IT2010026	FORNIA DI CAVARANO	IT2060026	PIAZZOLA DI CROCEVERDE - ALTA VAL CAFFARO
IT2010027	MONTI DELLA VALLEZZA	IT2060027	VALLE DEL FORCEL ROSSO
IT2010028	FORNIA DI CAVARANO	IT2060028	CRETA MONTI - CIMA DI CIMA BARBONNA
IT2010029	MONTI DELLA VALLEZZA	IT2060029	LOMBARDIA DEL TONALE
IT2010030	FORNIA DI CAVARANO	IT2060030	VAL PARNIA E VAL GALINERA
IT2010031	MONTI DELLA VALLEZZA	IT2060031	PIAZZOLA DI CROCEVERDE - ALTA VAL CAFFARO
IT2010032	FORNIA DI CAVARANO	IT2060032	VALLE DEL FORCEL ROSSO
IT2010033	MONTI DELLA VALLEZZA	IT2060033	CRETA MONTI - CIMA DI CIMA BARBONNA
IT2010034	FORNIA DI CAVARANO	IT2060034	LOMBARDIA DEL TONALE
IT2010035	MONTI DELLA VALLEZZA	IT2060035	VAL PARNIA E VAL GALINERA
IT2010036	FORNIA DI CAVARANO	IT2060036	PIAZZOLA DI CROCEVERDE - ALTA VAL CAFFARO
IT2010037	MONTI DELLA VALLEZZA	IT2060037	VALLE DEL FORCEL ROSSO
IT2010038	FORNIA DI CAVARANO	IT2060038	CRETA MONTI - CIMA DI CIMA BARBONNA
IT2010039	MONTI DELLA VALLEZZA	IT2060039	LOMBARDIA DEL TONALE
IT2010040	FORNIA DI CAVARANO	IT2060040	VAL PARNIA E VAL GALINERA
IT2010041	MONTI DELLA VALLEZZA	IT2060041	PIAZZOLA DI CROCEVERDE - ALTA VAL CAFFARO
IT2010042	FORNIA DI CAVARANO	IT2060042	VALLE DEL FORCEL ROSSO
IT2010043	MONTI DELLA VALLEZZA	IT2060043	CRETA MONTI - CIMA DI CIMA BARBONNA
IT2010044	FORNIA DI CAVARANO	IT2060044	LOMBARDIA DEL TONALE
IT2010045	MONTI DELLA VALLEZZA	IT2060045	VAL PARNIA E VAL GALINERA
IT2010046	FORNIA DI CAVARANO	IT2060046	PIAZZOLA DI CROCEVERDE - ALTA VAL CAFFARO
IT2010047	MONTI DELLA VALLEZZA	IT2060047	VALLE DEL FORCEL ROSSO
IT2010048	FORNIA DI CAVARANO	IT2060048	CRETA MONTI - CIMA DI CIMA BARBONNA
IT2010049	MONTI DELLA VALLEZZA	IT2060049	LOMBARDIA DEL TONALE
IT2010050	FORNIA DI CAVARANO	IT2060050	VAL PARNIA E VAL GALINERA
IT2010051	MONTI DELLA VALLEZZA	IT2060051	PIAZZOLA DI CROCEVERDE - ALTA VAL CAFFARO
IT2010052	FORNIA DI CAVARANO	IT2060052	VALLE DEL FORCEL ROSSO
IT2010053	MONTI DELLA VALLEZZA	IT2060053	CRETA MONTI - CIMA DI CIMA BARBONNA
IT2010054	FORNIA DI CAVARANO	IT2060054	LOMBARDIA DEL TONALE
IT2010055	MONTI DELLA VALLEZZA	IT2060055	VAL PARNIA E VAL GALINERA
IT2010056	FORNIA DI CAVARANO	IT2060056	PIAZZOLA DI CROCEVERDE - ALTA VAL CAFFARO
IT2010057	MONTI DELLA VALLEZZA	IT2060057	VALLE DEL FORCEL ROSSO
IT2010058	FORNIA DI CAVARANO	IT2060058	CRETA MONTI - CIMA DI CIMA BARBONNA
IT2010059	MONTI DELLA VALLEZZA	IT2060059	LOMBARDIA DEL TONALE
IT2010060	FORNIA DI CAVARANO	IT2060060	VAL PARNIA E VAL GALINERA
IT2010061	MONTI DELLA VALLEZZA	IT2060061	PIAZZOLA DI CROCEVERDE - ALTA VAL CAFFARO
IT2010062	FORNIA DI CAVARANO	IT2060062	VALLE DEL FORCEL ROSSO
IT2010063	MONTI DELLA VALLEZZA	IT2060063	CRETA MONTI - CIMA DI CIMA BARBONNA
IT2010064	FORNIA DI CAVARANO	IT2060064	LOMBARDIA DEL TONALE
IT2010065	MONTI DELLA VALLEZZA	IT2060065	VAL PARNIA E VAL GALINERA
IT2010066	FORNIA DI CAVARANO	IT2060066	PIAZZOLA DI CROCEVERDE - ALTA VAL CAFFARO
IT2010067	MONTI DELLA VALLEZZA	IT2060067	VALLE DEL FORCEL ROSSO
IT2010068	FORNIA DI CAVARANO	IT2060068	CRETA MONTI - CIMA DI CIMA BARBONNA
IT2010069	MONTI DELLA VALLEZZA	IT2060069	LOMBARDIA DEL TONALE
IT2010070	FORNIA DI CAVARANO	IT2060070	VAL PARNIA E VAL GALINERA
IT2010071	MONTI DELLA VALLEZZA	IT2060071	PIAZZOLA DI CROCEVERDE - ALTA VAL CAFFARO
IT2010072	FORNIA DI CAVARANO	IT2060072	VALLE DEL FORCEL ROSSO
IT2010073	MONTI DELLA VALLEZZA	IT2060073	CRETA MONTI - CIMA DI CIMA BARBONNA
IT2010074	FORNIA DI CAVARANO	IT2060074	LOMBARDIA DEL TONALE
IT2010075	MONTI DELLA VALLEZZA	IT2060075	VAL PARNIA E VAL GALINERA
IT2010076	FORNIA DI CAVARANO	IT2060076	PIAZZOLA DI CROCEVERDE - ALTA VAL CAFFARO
IT2010077	MONTI DELLA VALLEZZA	IT2060077	VALLE DEL FORCEL ROSSO
IT2010078	FORNIA DI CAVARANO	IT2060078	CRETA MONTI - CIMA DI CIMA BARBONNA
IT2010079	MONTI DELLA VALLEZZA	IT2060079	LOMBARDIA DEL TONALE
IT2010080	FORNIA DI CAVARANO	IT2060080	VAL PARNIA E VAL GALINERA
IT2010081	MONTI DELLA VALLEZZA	IT2060081	PIAZZOLA DI CROCEVERDE - ALTA VAL CAFFARO
IT2010082	FORNIA DI CAVARANO	IT2060082	VALLE DEL FORCEL ROSSO
IT2010083	MONTI DELLA VALLEZZA	IT2060083	CRETA MONTI - CIMA DI CIMA BARBONNA
IT2010084	FORNIA DI CAVARANO	IT2060084	LOMBARDIA DEL TONALE
IT2010085	MONTI DELLA VALLEZZA	IT2060085	VAL PARNIA E VAL GALINERA
IT2010086	FORNIA DI CAVARANO	IT2060086	PIAZZOLA DI CROCEVERDE - ALTA VAL CAFFARO
IT2010087	MONTI DELLA VALLEZZA	IT2060087	VALLE DEL FORCEL ROSSO
IT2010088	FORNIA DI CAVARANO	IT2060088	CRETA MONTI - CIMA DI CIMA BARBONNA
IT2010089	MONTI DELLA VALLEZZA	IT2060089	LOMBARDIA DEL TONALE
IT2010090	FORNIA DI CAVARANO	IT2060090	VAL PARNIA E VAL GALINERA
IT2010091	MONTI DELLA VALLEZZA	IT2060091	PIAZZOLA DI CROCEVERDE - ALTA VAL CAFFARO
IT2010092	FORNIA DI CAVARANO	IT2060092	VALLE DEL FORCEL ROSSO
IT2010093	MONTI DELLA VALLEZZA	IT2060093	CRETA MONTI - CIMA DI CIMA BARBONNA
IT2010094	FORNIA DI CAVARANO	IT2060094	LOMBARDIA DEL TONALE
IT2010095	MONTI DELLA VALLEZZA	IT2060095	VAL PARNIA E VAL GALINERA
IT2010096	FORNIA DI CAVARANO	IT2060096	PIAZZOLA DI CROCEVERDE - ALTA VAL CAFFARO
IT2010097	MONTI DELLA VALLEZZA	IT2060097	VALLE DEL FORCEL ROSSO
IT2010098	FORNIA DI CAVARANO	IT2060098	CRETA MONTI - CIMA DI CIMA BARBONNA
IT2010099	MONTI DELLA VALLEZZA	IT2060099	LOMBARDIA DEL TONALE
IT2010100	FORNIA DI CAVARANO	IT2060100	VAL PARNIA E VAL GALINERA



Regione Lombardia

Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN)

Legenda

-  Zone Vulnerabili ai Nitrati
-  Idrografia principale
-  Limiti provinciali
-  Limiti comunali

Cartografia allegata al BURL n. 11 - 3° S.S. del 16.3.2007